

Luigi Provero
***Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento:
la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215****

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CV (2007), pp. 281-391 © dell'autore –
Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Testimonianze e culture politiche – 2. Ingiurie e querele: le liti con i signori di Torcello – 3. Violenze a Rolasco, giustizia a Casale – 4. Il castello di Torcello – 5. Il peso dei precedenti – 6. La casa e il giuramento: i marchesi di Occimiano a *Sarmatia* – 7. Costruire il territorio: le liti per le decime – 8. Conclusioni

Nel 1215 Casale Monferrato fu distrutta dalle armate di Milano e Vercelli, impegnate ad affermare la dominazione del comune di Vercelli su questo borgo, sottoposto al controllo vescovile¹. La distruzione fu parziale: scomparvero 300 braccia di muro del castello e probabilmente vi furono danni nell'insieme del borgo; ma l'assetto urbanistico e dei possessi non fu stravolto e la stessa chiesa di S. Evasio, benché oggetto di una specifica e forte ostilità², non subì danni tali da dover essere ricostruita. Gli abitanti di Casale furono però costretti ad allontanarsi, alcuni nelle mani dei nemici, altri rifugiandosi nell'alleata Pavia, mentre il comune di Vercelli mise in campo uno specifico impegno diplomatico perché Casale restasse abbandonata e distrutta³. Nel maggio del 1218 al fianco dei Casalesi, e in particolare dei canonici di S. Evasio, intervenne Onorio III, con una serie di intimazioni nei confronti dei Vercellesi e degli Alessandrini loro alleati⁴; in seguito a questi interventi papali, e probabilmente anche all'appoggio di Federico II⁵, alla fine dell'anno i Casalesi riuscirono a rientrare nel loro borgo. Di qui ha inizio la vicenda che intendo studiare.

Se infatti il ritorno dei Casalesi segnò un riequilibrio degli assetti locali del popolamento, il quadro delle dominazioni rurali subì un lungo riassetto: numerosi atti di lite ci mostrano, tra il 1218 e il 1239, i tentativi della chiesa di S. Evasio di contestare possessi, giurisdizioni e diritti di decima a una serie di famiglie del territorio circostante⁶. Nei suoi dati essenziali la vicenda si può delineare

* Nel corso dell'articolo si farà uso della seguente abbreviazione: *Casale*, I = *Le carte dell'Archivio capitolare di Casale Monferrato*, a c. di F. GABOTTO, U. FISSO, I, Pinerolo 1907 (BSSS, XL).

¹ La vicenda è ricostruita in A.A. SETTIA, *Monferrato. Strutture di un territorio medievale*, Torino 1983, p. 112 sg.; ID., *Casale e il duomo fra XI e XII secolo: autonomia locale e poteri universali*, in *Il duomo di Casale Monferrato. Storia, arte e vita liturgica* (Atti del convegno di Casale Monferrato, 16-18 aprile 1999), Novara 2000, p. 23; per contestualizzare la vicenda negli sviluppi istituzionali locali (e in particolare nelle tensioni connesse alla sottomissione di Casale prima al vescovo e poi al comune di Vercelli): G. SERGI, *Gli statuti casalesi come espressione di autonomia istituzionale in un comune non libero*, in *Gli statuti di Casale Monferrato del XIV secolo*, a c. di P. CANCIAN, Alessandria 1978, pp. 3-6. Il complesso rapporto tra giurisdizione comunale e vescovile a Vercelli nei primi decenni del Duecento e il successivo conflitto tra i due poteri sono analizzati in L. BAIETTO, *Vescovi e comuni: l'influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C (2002), pp. 507-546; per la specifica questione di Casale, v. p. 521 sg.; le tensioni tra vescovo di Vercelli e Casalesi emergono con evidenza nei primi anni del Duecento: *Carte varie relative a Casale ed al Monferrato*, a cura di E. DURANDO, in *Cartari minori*, I, a c. di E. DURANDO e V. DRUETTI, Pinerolo 1908 (BSSS, XLII), pp. 220-226, doc. 6 sg.

² V. oltre, n. 40 sgg.

³ Nel maggio 1217, nella pace stipulata tra Piacenza e Vercelli alla presenza degli ambasciatori milanesi, il podestà di Piacenza dichiara "quod habet locum, qui quondam vocatur Casale Sancti Evasii, pro mortuo et destructo et quod ulterius non debeat reheddificari nec alius similis debet fieri sive reheddificari vel construi et, si fieret, liceat Mediolanensibus et Vercellensibus et Alexandrinis illud vetare et destruere": *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a c. di C. MANARESI, Milano 1919, I, p. 23 sg., doc. 13.

⁴ *Casale*, I, pp. 152-157, docc. 94-100.

⁵ L'impegno di Federico a favore dei canonici è attestato con sicurezza solo con il diploma del 1220 (*Casale*, I, p. 157, doc. 101) e con i successivi interventi giudiziari dei vicari imperiali: v. oltre, n. 51 sgg. e 75.

⁶ Un'analisi complessiva del patrimonio di S. Evasio e della sua distribuzione sul territorio in R. RIPANTI, *Dominio fondiario e poteri bannali del capitolo di Casale Monferrato nell'età comunale*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXVIII (1970), pp. 112-121.

facilmente: dopo la distruzione di Casale⁷, i signori di Torcello hanno approfittato dell'assenza dei canonici di S. Evasio per affermare il proprio controllo su uomini dipendenti dalla chiesa, nei villaggi di Rolasco e Sinaccio. In reazione a questa espansione e a ulteriori pressioni dei Torcello, i canonici avviano una serie di liti contro diversi esponenti della famiglia, che si protraggono per anni. Negli stessi anni, altre liti sono avviate contro i marchesi di Occimiano per il villaggio di *Sarmatia* e contro altri laici per il controllo delle decime nel territorio di Casale. Ma la conflittualità non si può ridurre a uno schema semplice di espansione signorile durante l'assenza dei canonici e di reazione giudiziaria di questi ultimi al loro ritorno. Le pressioni dei Torcello sugli uomini dipendenti dai canonici hanno sicuramente inizio durante l'abbandono di Casale, ma pressioni, intimidazioni e prelievi forzati continuano negli anni successivi al ritorno dei Casalesi nel 1218; al contempo le azioni degli Occimiano a *Sarmatia* sembrano datare tutte a una fase successiva e anche per le decime non constatiamo un accentuarsi delle tensioni direttamente connesso alla lontananza dei canonici da Casale. Ovvero: l'assenza dei canonici sembra innescare un processo di espansione signorile ai danni dei possessi della chiesa, ma questa espansione non viene interrotta dal ritorno dei Casalesi e non può quindi essere spiegata esclusivamente con la contingente debolezza canonica connessa all'abbandono di Casale.

Piuttosto il rafforzamento di queste dinastie ai danni dei canonici fu possibile anche grazie a una situazione precedente relativamente fluida, in cui sia la chiesa sia le stirpi signorili avevano potuto integrare il possesso fondiario con poteri di natura bannale, dando vita a una coesistenza nei singoli villaggi di diverse signorie fondiarie con diritti bannali, senza una netta prevalenza di un singolo potere territoriale⁸. Gli stessi castelli sembrano divenire efficaci strumenti per lo sviluppo in senso territoriale dei poteri signorili solo negli anni successivi al 1215⁹.

L'azione di recupero da parte dei canonici casalesi si sviluppò con l'appoggio di papato e impero, che intervennero in loro favore sia con bolle e diplomi di protezione¹⁰, sia con intimidazioni contro Vercellesi e Alessandrini, autori materiali della distruzione del borgo¹¹. Ma soprattutto questo appoggio si sostanziò nell'intervento di giudici papali e imperiali nelle liti condotte dai canonici lungo tre linee: contro i signori di Torcello tra il 1218 e il 1239 (parr. 1-4); contro i marchesi di Occimiano tra il 1226 e il 1231 (par. 5); e contro diverse famiglie del territorio per la definizione del territorio di decimazione pertinente a S. Evasio, tra il 1223 e il 1225 (par. 6)¹². Tutte queste liti producono innumerevoli atti di delega, citazioni e sentenze, e a queste liti maggiori si affiancano denunce, citazioni, testimonianze relative ad altri conflitti, documentati in modo scarso o del tutto sporadico, tanto che non siamo in grado di dar loro un vero spessore¹³, ma che contribuiscono a offrirci l'immagine di un quadro ricco e articolato di tensioni, tanto che gli atti di lite costituiscono di gran lunga la maggior parte dei documenti di questi decenni raccolti nell'archivio capitolare di Casale. Ma soprattutto le liti maggiori (contro i Torcello, contro gli Occimiano e per il recupero delle decime) passano attraverso la raccolta di testimonianze, con interessanti casi di opposizione tra le deposizioni presentate dalle due parti. Questo tipo di documentazione ci offre notevoli opportunità di indagine, di cui però occorre chiarire obiettivi e scelte metodologiche.

⁷ La connessione causale tra la distruzione di Casale e l'espansione signorile dei Torcello emerge più volte negli atti di lite: v. ad esempio *Casale*, I, p. 336, doc. 187; cfr. oltre, n. 128 e il testo corrispondente alla n. 155; la specifica connessione cronologica si coglie anche nel libello presentato dai canonici nel 1221, in cui si datano a cinque anni prima le espropriazioni ad opera dei Torcello: *Casale*, I, p. 164, doc. 104

⁸ RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., pp. 132-138, in particolare p. 135 sg.

⁹ V. oltre, parr. 4 e 6.

¹⁰ *Casale*, I, p. 154 sg., doc. 97 sg.; p. 157, doc. 101.

¹¹ *Casale*, I, p. 152, doc. 94; p. 153, doc. 96; p. 155, doc. 99; p. 238, doc. 128.

¹² In una fase successiva, a partire dal 1235, il controllo di Casale divenne il nodo centrale del conflitto tra vescovo e comune di Vercelli, fino alla cessione della giurisdizione vescovile al comune nel 1243. Questa lite tuttavia è al di fuori del nostro interesse: v. l'analisi approfondita in BAIETTO, *Vescovi e comuni* cit., p. 521 sg.

¹³ Liti varie sono condotte, tra il 1224 e il 1231 contro Giacomo Garbella, Oberto Pocaparrte, Martino Pelocca e i figli di Rolando Lupo: *Casale*, I, pp. 172, doc. 112; p. 243, doc. 135; p. 246, doc. 138 sg.; p. 247, doc. 141; pp. 281-295, doc. 154 (per quest'ultima v. brevemente oltre, n. 185).

1. Testimonianze e culture politiche

Il mio intento principale non è quello di ricostruire le pratiche del potere e le procedure di risoluzione dei conflitti: questi due temi, che pure troveranno ampio spazio, sono funzionali al tentativo di proporre una lettura della politica rurale non solo attraverso le pratiche, ma attraverso le parole e le forme di comunicazione politica¹⁴. Mi propongo di mostrare come all'interno di queste dinamiche politiche esista uno spazio per i gruppi contadini non solo per agire politicamente, ma in alcuni casi per esprimere verbalmente forme di cultura politica. In altri termini, se la politica contadina opera sul piano delle pratiche, esiste tuttavia un insieme di idee, una cultura politica che orienta le pratiche¹⁵. Questo è probabilmente ovvio; meno ovvio è che queste idee trovino nel Duecento espressione verbale in alcuni testi.

Le raccolte di testimonianze rappresentano sicuramente i documenti in cui è più diretta e individualizzata la voce dei livelli inferiori della società, e spesso sono state scelte come via per leggere la cultura contadina medievale¹⁶. Ma in linea generale questi testi sono usati per cogliere elementi culturali che emergono più o meno occasionalmente e che non sono l'oggetto specifico del discorso contenuto nelle testimonianze: il caso più conosciuto ed evidente è quello di Emmanuel Le Roy Ladurie, che analizza gli interrogatori dell'inquisitore Jacques Fournier – orientati soprattutto a individuare credenze e comportamenti eretici – al fine di conoscere le pratiche sociali, familiari, sessuali etc. degli abitanti del villaggio di Montaillou¹⁷. Ma molti altri sono gli esempi di ricerche che prendono raccolte testimoniali costruite per liti relative alla giurisdizione, e le usano per leggere ad esempio la percezione del tempo o dello spazio¹⁸. Il mio obiettivo è invece quello di aderire alla logica dei testi: se il potere locale è l'oggetto centrale per cui i testimoni sono chiamati e deporre, ciò che cercherò di comprendere sono le loro idee e posizioni sui poteri locali, ovvero le loro culture e scelte politiche.

I testi che prendo qui in esame sono testimonianze raccolte a fini processuali all'interno di contese tra diversi poteri per il controllo di settori della società rurale. La prima esigenza metodologica è quella di evitare ogni forma di ingenuità, evitare cioè di considerare le testimonianze come una descrizione neutra della realtà: ogni deposizione è una scelta di campo, un intervento mirato all'interno di un conflitto. Nessuna spontaneità delle deposizioni¹⁹, quindi, e nessuna casualità

¹⁴ L'esigenza di accedere a questo livello di analisi per il medioevo è sottolineata in S. REYNOLDS, *Kingdoms and Communities in Western Europe. 900-1300*, Oxford 1984, p. 9; per l'età moderna analisi di questo tipo sono condotte ad esempio in E. GRENDI, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo 1989. Per il tardo medioevo italiano appaiono avviate alcune promettenti ricerche: F. CENGARLE, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio* (Atti del Convegno di studi, Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. CENGARLE, G. CHITTOLINI, G.M. VARANINI, Firenze 2005, pp. 105-126; A. GAMBERINI, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 203-231.

¹⁵ Per l'opposizione tra "mentalità" e "cultura" e per la preferibilità del secondo concetto, restano valide le osservazioni di C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1976, pp. XXII-XXIV; cfr. anche E. GRENDI, *Ripensare la microstoria*, in "Quaderni storici", 86 (1994), p. 544.

¹⁶ Per una più ampia riflessione su queste fonti v. L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Age* (Atti in corso di stampa del convegno di Roma, 29-31 gennaio 2004).

¹⁷ E. LE ROY LADURIE, *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione (1294-1324)*, Milano 1977; dal punto di vista metodologico v. soprattutto le osservazioni di L.E. BOYLE, *Montaillou revisited*, in *Pathways to Medieval Peasants*, a c. di J.A. RAFTIS, Toronto 1981, pp. 119-140.

¹⁸ Si veda ad esempio R. BORDONE, *Memoria del tempo e comportamento cittadino nel medioevo italiano*, Torino 1997; E. CROUZET-PAVAN, *Testimonianze ed esperienza dello spazio. L'esempio di Venezia alla fine del medioevo*, in *La parola all'accusato*, a c. di J.-C. MAIRE VIGUEUR e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 190-212; F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, ibidem, pp. 213-232; J.-P. DELUMEAU, *La mémoire des gens d'Arezzo et de Sienna à travers des dépositions de témoins (VIII^e-XII^e siècle)*, in *Temps, mémoire, tradition au Moyen Age*, Aix-en-Provence 1983, pp. 43-67; osservazioni generali in A. ESCH, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano", 105 (2003), pp. 249-265.

¹⁹ "Bisogna [...] assuefarsi all'idea che la spontaneità delle testimonianze riscosse dai giudici civili è un'illusione alla quale è permesso credere solo a chi vuole estromettersi completamente dalle esigenze della prassi": J.-CL. MAIRE

nella scelta dei testimoni: chi depone lo fa per precisi intenti politici, di sostegno mirato a una delle parti in causa. Ci troviamo di fronte a testimonianze di parte, dichiarazioni cercate, raccolte e presentate da uno dei contendenti²⁰.

Il fatto stesso di presentarsi a testimoniare è l'espressione di una scelta politica, o quanto meno – e forse più correttamente – di una specifica collocazione all'interno delle reti di solidarietà e di dominazione che attraversano il villaggio, una collocazione che orienta, condiziona e in qualche caso determina i comportamenti politici del singolo²¹. Al contempo è evidente che il testimone – per paura o per volontà – adegua le sue dichiarazioni alle scelte del signore e alle sue esigenze politico-giudiziarie, e spesso possiamo ritenere che le deposizioni siano "il frutto di una lunga preparazione"²². La stessa lista dei testimoni è l'esito di una scelta attenta e calibrata da parte del signore, ed è al contempo il risultato di una lotta per l'accesso alla parola politica da parte dei gruppi sociali che al signore fanno capo, e che possono usare questa occasione per intervenire sugli equilibri politici locali, o quanto meno per guadagnarsi dei meriti agli occhi dei signori. Dobbiamo quindi considerare come atti politici sia la raccolta di testimonianze, sia le dichiarazioni del singolo teste: atti politici attraverso i quali si costruisce un discorso strutturato dalla parte e articolato dai singoli testimoni, destinato non a descrivere i funzionamenti della giurisdizione, ma a mutare o consolidare questi funzionamenti.

La riflessione sulle culture politiche espresse in queste deposizioni non deve quindi svilupparsi tramite una lettura per frammenti, alla ricerca di isolate dichiarazioni "illuminanti" degli strati profondi della cultura o della mentalità, ma tramite la ricostruzione di questo discorso politico articolato in forma di testimonianza, analizzando la logica interna sia alla singola dichiarazione, sia alla raccolta testimoniale nel suo complesso. Al contempo è necessario situare le testimonianze all'interno delle tensioni giurisdizionali che hanno dato vita alla lite e, per quanto possibile, nella specifica fase del conflitto, il cui andamento può spiegare le scelte argomentative delle parti. Solo in questo modo possiamo valorizzare appieno la raccolta testimoniale come punto di incrocio tra i funzionamenti del potere e le culture politiche, come strumento sia di interpretazione, sia di intervento sulle strutture del potere²³.

Il discorso condotto dai testimoni ovviamente giunge a noi attraverso un sistema di mediazioni complesso e pesante, ma che ci è noto: possiamo spesso leggere gli interventi dei giurisperiti, dei notai, dei funzionari signorili che limitano, orientano e distorcono il discorso contadino. Il passaggio dalle dichiarazioni al documento è l'esito di interventi pesanti, nella traduzione in latino, nella trascrizione, nello sforzo del redattore di ricondurre i dati a categorie culturali e giuridiche e a un sistema lessicale per lui riconoscibili e accettabili. Ma questi notai condividono spesso con i propri interlocutori alcune categorie culturali fondamentali e la conoscenza delle pratiche sociali di

VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato* cit., p. 113. Non è "a matter of revelation", le opinioni sui poteri locali non compaiono "incidentally", come ritiene invece TH.N. BISSON, *Tormented Voices. Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia. 1140-1200*, Cambridge (MS) – London 1998, p. 119.

²⁰ Come nel processo penale accusatorio: M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 87-90; MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni* cit., p. 112.

²¹ Cfr. *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a c. di W. DAVIES e P. FOURACRE, Cambridge 1986, p. 220; già per l'VIII secolo si può cogliere la capacità di gruppi contadini a usare le proprie deposizioni per intervenire sugli equilibri politici locali: CH. WICKHAM, *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005, p. 392 sg.

²² J. COSTE, *Le deposizioni al processo di Bonifacio VIII. Studio di un caso*, in *La parola all'accusato* cit., p. 168, in riferimento a un contesto profondamente diverso ma non lontano nel tempo; ancora in un altro contesto – di giustizia penale, calunnie e ricatti – un articolato lavoro di preparazione e manipolazione delle testimonianze si ritrova in M. LUZZATI, «*Satis est quod tecum dormivit*». *Vero, verosimile e falso nelle incriminazioni di Ebrei: un caso di presunta sodomia (Lucca, 1471-1472)*, in *Una manna buona per Mantova. Man Tov le-Man Tovah*, Firenze 2004, pp. 261-280.

²³ Questo non significa negare la componente narrativa presente in molti interventi di testimoni (CH. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 41), che tuttavia appare inglobata nelle finalità politiche del teste e nella struttura discorsiva delineata da chi progetta il testo, ovvero da chi organizza la raccolta testimoniale, i giurisperiti che affiancano la parte in lite. Gli elementi di narrazione devono quindi essere letti nel contesto sia della lite, sia delle procedure che danno vita alle testimonianze.

cui si sostanzia l'esercizio del potere nelle campagne²⁴, e soprattutto gli interventi della cultura notarile sono guidati da un fondamentale sforzo di fedeltà nella trascrizione, perché le manipolazioni delle parole dei testimoni non rientrano nel momento della registrazione, ma in una fase successiva, quando i giurisperiti di parte selezionano e riorganizzano i dati ai fini dibattimentali²⁵.

L'esigenza di un'ulteriore attenta calibrazione delle procedure di ricerca deriva dalla valutazione delle funzioni e dell'impatto di queste raccolte testimoniali nel quadro dei poteri locali. Sembra opportuno richiamarsi qui ad alcune scelte che hanno segnato gli studi di microstoria, da intendere non genericamente come indagine su realtà di piccole dimensioni, ma come un insieme di scelte metodologiche, connesse soprattutto alle procedure di contestualizzazione dei dati analizzati. La via non può essere quella di presupporre un contesto conosciuto per spiegare i testi, ma partire dai testi, dagli episodi per condurre una contestualizzazione specifica²⁶, tentare "la ricostruzione della pluralità dei contesti necessari nello stesso tempo all'identificazione e alla comprensione dei comportamenti osservati"²⁷.

Questi testi non sono né narrazioni né libere descrizioni, ma sono documenti, che per di più si situano in momenti spesso ben individuabili di una dinamica giudiziaria e politica. Occorre quindi leggere i testi sia nel loro specifico carattere documentario, ovvero di intento certificatorio di pratiche sociali, sia nel loro essere essi stessi pratiche sociali²⁸. È quindi corretto considerare le strutture testuali del documento, ma è necessario porre in primo piano la sua matrice relazionale²⁹, per cogliere la sua funzione all'interno delle reti sociali locali e quindi individuare ciò che può essere considerato espressione di una cultura politica dei gruppi sociali esclusi o posti ai margini del processo di formazione del documento.

I testi in esame – se per noi hanno un valore descrittivo delle dinamiche politiche locali – devono la loro formazione a una volontà di intervento su questo quadro, al tentativo di modificare le dinamiche locali tramite l'uso politico della parola. Sono quindi testi operativi (perché con la propria deposizione si cerca di intervenire sugli equilibri sociali locali), che assumono per noi un valore descrittivo e analitico (poiché solo attraverso di essi possiamo cogliere sia i funzionamenti politici, sia le idee espresse dai testimoni su di essi); se l'obiettivo dell'indagine sono le culture politiche operanti nel contesto delle dinamiche locali, l'analisi non può in alcun modo appoggiarsi su una conoscenza analitica delle dinamiche che possa derivare da fonti diverse. In altri termini non disponiamo di un quadro dei funzionamenti politici locali che ci sia noto per altra via, su cui le deposizioni si inseriscano come giudizi su un oggetto da noi conosciuto.

Ci troviamo di fronte a un limite pesante, a un limite forse più importante di quello connesso alle operazioni di traduzione e trascrizione da parte dei notai: è da un lato la coincidenza tra testimone e operatore, tra fonte e azione politica; e dall'altro la sovrapposizione testuale di tre passaggi concettualmente distinti, ovvero le descrizioni, le interpretazioni e gli interventi sulla realtà politica locale. Ma per lo storico che voglia comprendere le pratiche sociali e le culture politiche che le fondano, non esistono probabilmente scorciatoie: la via non è quella di rimuovere tacitamente questo limite, ma di "accetta[re] il limite esplorandone le implicazioni gnoseologiche e trasformandole in un elemento narrativo"³⁰.

Dobbiamo quindi muovere dai testi, dalla loro struttura e dai processi che portano alla loro formazione e registrazione³¹. Il libello (o *querela*) presentato ai giudici dalla parte che si considera

²⁴ BISSON, *Tormented Voices* cit., p. 118; cfr. anche FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria* cit., pp. 219-221.

²⁵ V. oltre, n. 38.

²⁶ E. GRENDI, *Sei storie Württemberghesi*, in "Quaderni storici", 63 (1986), p. 980.

²⁷ J. REVEL, *Microanalisi e costruzione del sociale*, in "Quaderni storici", 86 (1994), p. 561.

²⁸ A. TORRE, *La produzione storica dei luoghi*, in "Quaderni storici", 110 (2002), pp. 454-456.

²⁹ A. TORRE, *Il consumo di devozioni: religione e comunità nelle campagne dell'ancien régime*, Venezia 1995, p. 7.

³⁰ C. GINZBURG, *Microstoria: due o tre cose che so di lei*, in "Quaderni storici", 86 (1994), p. 528 (ora in ID., *Il filo e le tracce. Vero falso finto*. Milano 2006, p. 262).

³¹ Per un quadro complessivo di queste procedure v. più ampiamente VALLERANI, *La giustizia pubblica* cit.; MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni* cit.; PROVERO, *Dai testimoni al documento* cit.

offesa, descrive un fatto o una serie di fatti spesso isolati dal contesto e dagli antefatti, ma tali da poter essere tradotti in pretesa³². Ad esempio una chiesa accusa un signore di aver prelevato il fodro dai suoi uomini: nel libello non si farà cenno a patti, transazioni e liti precedenti, o ai diritti che il signore da tempo accampa sul villaggio; si enuncia invece il fatto, se ne afferma l'illegittimità e si chiede il risarcimento e la cessazione dei comportamenti illeciti. Sulla base del libello vengono redatte prima le *positiones*, che costituiscono una fase di confronto diretto tra le parti³³, poi le *intentiones*, ovvero i punti che una parte intende dimostrare e che la controparte nega. Questo è il riferimento fondamentale per le deposizioni, non solo perché su questa base si elaborano le domande da porre ai testi³⁴, ma anche perché le stesse *intentiones* vengono in genere lette al testimone³⁵. Se la costituzione di una griglia rigida di domande garantisce ai giurisperiti l'acquisizione delle risposte necessarie alla loro tattica giudiziaria (il materiale grezzo che servirà di base alle loro argomentazioni), la lettura delle *intentiones* al teste garantisce a quest'ultimo una sia pur sommaria consapevolezza degli usi che saranno fatti delle sue parole.

A questo punto si presenta un'importante divaricazione procedurale: in alcuni casi sono i giurisperiti di parte a condurre l'interrogatorio, per poi presentare al giudice il verbale autenticato da un notaio³⁶; in altri, i testi sono condotti davanti al giudice, che procede a interrogarli sulla base sia della lista di domande preparate dai giurisperiti di parte, sia talvolta delle "questiones adversae partis", le domande che una parte può rivolgere ai testi della parte opposta³⁷. Questa opzione procedurale colloca evidentemente l'interrogatorio in un contesto sottoposto a un minor controllo signorile: il teste non solo deve rispondere a domande che possono rompere la coerenza delle sue dichiarazioni, ma si trova a parlare in un contesto (luogo, persone che lo interrogano, pubblico) in cui erano probabilmente minori le pressioni e i condizionamenti esercitati dal signore.

Il passaggio successivo è un processo di rielaborazione delle risposte, con cui i dati ottenuti vengono selezionati e riorganizzati secondo una logica argomentativa pienamente funzionale al contesto giudiziario, che permette la formulazione delle richieste ai giudici³⁸. Diversamente da

³² VALLERANI, *La giustizia pubblica* cit., pp. 82-85.

³³ Si tratta di una fase più propriamente dialogica e di confronto diretto tra le parti: una parte enuncia una serie di brevi e specifiche affermazioni fattuali, su cui la controparte è chiamata a pronunciarsi, riconoscendone o negandone la veridicità: op. cit., pp. 85-87. Questo passaggio sembra raro nelle liti giurisdizionali del tipo di quelle qui esaminate; nello specifico, non è conservato nella documentazione casalese. Cfr. però, per una lite del tutto analoga, P. CANCIAN, *Principato e "dominatus loci": una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CII (2004), p. 234 sg. doc. 1.

³⁴ Testi preparatori in: *Le carte del monastero di Rocca delle Donne*, a c. di F. LODDO, Torino 1929 (BSSS, LXXXIX), p. 15, doc. 10 (1207) e p. 37, doc. 28 (1217); *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a c. di F. GABOTTO, Pinerolo 1899 (BSSS, II), pp. 114-116, doc. 85.

³⁵ Riscontri espliciti ad esempio in *Casale*, I, pp. 260-279, doc. 151 (v. oltre, par. 6). Ritiene normale la conoscenza degli *articoli* (ovvero delle *intentiones*) da parte dei testimoni MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni* cit., p. 113. È in ogni caso prassi che le *intentiones* siano registrate nello stesso documento in cui si verbalizzano le deposizioni.

³⁶ Ad esempio: *Le carte dell'archivio capitolare di Asti*, a c. di L. VERGANO, Torino 1942 (BSSS, CXLI), pp. 38-47, doc. 38; *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe*, a c. di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, XXII), pp. 140-149, doc. 110; *Carte varie a supplemento e complemento dei volumi II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXXVI, XLIV, LXVII, LXVIII della Biblioteca della Società storica subalpina*, a c. di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, G. PEYRANI, G.B. ROSSANO, M. VANZETTI, Pinerolo 1916 (BSSS, LXXXVI), pp. 200-251, doc. 187.

³⁷ Cfr. parr. 4, 6 e 7.

³⁸ Questo passaggio è documentato raramente, in testi che possiamo considerare di uso "interno" dei giurisperiti di parte: v. ad esempio *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera*, a c. di V. LEGÉ, F. GABOTTO, Pinerolo 1908 (BSSS, XXXIX), pp. 46-53, doc. 24-25; in questo caso si può constatare soprattutto la forte selezione che i giurisperiti operano sui dati presentati dai testimoni, per alcuni dei quali un'articolata deposizione viene ridotta a una o due affermazioni essenziali. Ma questa operazione è ad esempio alla base di un testo piuttosto noto, il libello presentato nel 1218 dal vescovo di Parma contro il comune, in cui ogni affermazione è sostenuta da un'ampia serie di deposizioni, di cui tuttavia sono usati singoli passi e singoli fatti, all'interno di un discorso totalmente strutturato in base alle argomentazioni vescovili e – possiamo ritenere – con l'esclusione delle parti non funzionali a questo discorso (O. GUYOTJEANNIN, *Conflicts de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome – Moyen Age", 97 (1985), pp. 183-300; trascrizione in G. LUCCA, *Le contese tra il vescovo e il comune di Parma per le giurisdizioni temporali al principio del tredicesimo secolo*, Torino 1975, dattiloscritto presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, Sezione di Medievistica e Paleografia). In

questi atti conclusivi di rielaborazione, il momento della raccolta di testimonianze è un passo procedurale in cui la logica argomentativa elaborata dai giurisperiti lascia alcuni spazi a elaborazioni diverse, a una logica discorsiva e narrativa del singolo testimone, che non sempre e non necessariamente è del tutto aderente a quella della parte per cui depone³⁹.

Nel caso specifico delle liti promosse dai canonici di Casale tra 1224 e 1239, ci troviamo di fronte a raccolte testimoniali non eccezionali per ricchezza intrinseca, ma sicuramente notevoli per la possibilità di contestualizzazione nel confronto politico locale, in un quadro documentario che ci offre sia una buona conoscenza delle azioni e delle strategie conflittuali, sia un articolato confronto tra le dichiarazioni di testimoni diversi e contrapposti. Abbiamo nel complesso l'opportunità di seguire il discorso politico che ogni testimone propone tramite le sue dichiarazioni, e quindi di individuare elementi della cultura politica su cui il suo discorso si fonda. Al contempo i tre sistemi conflittuali rappresentano modulazioni di un tema unico: è l'opposizione tra il potere di una chiesa, fondato in prima istanza sul possesso e la redistribuzione delle terre, e quello dei signori laici, che possono mettere a frutto la propria capacità di protezione, di azione violenta e di controllo diretto e capillare del territorio. Non si tratta quindi solo del conflitto tra due poteri per controllare un determinato gruppo di famiglie, ma anche della contrapposizione tra modalità diverse di costruzione e di legittimazione di questo controllo. Attorno a questo ruotano sia le tattiche e le azioni giudiziarie delle parti, sia le parole dei testimoni, a definire sfaccettature e implicazioni di un nodo di tensioni ben individuato.

2. Ingiurie e querele: le liti con i signori di Torcello

La lite più ampia e complessa, quella che oppone i canonici di S. Evasio ai signori di Torcello, richiede una breve ricostruzione, per descrivere le ramificazioni della lite e le procedure adottate per la sua soluzione, a definire un contesto necessario per leggere le raccolte di deposizioni. Le bolle papali del 12 e 15 maggio 1218 individuano come responsabili delle violenze ai danni dei Casalesi i comuni di Vercelli e Alessandria: Onorio III delinea i termini fondamentali della questione, a partire dall'ordine inviato a vescovo e prevosto di Pavia di costringere Vercellesi e Alessandrini a sottomettersi alla giustizia papale. In particolare i Vercellesi "burgum Casalis [...] ac eiusdem loci ecclesiam destruxerunt, libros et cetera ornamenta ecclesiastica exinde asportantes", e tengono ora prigionieri alcuni uomini del luogo⁴⁰. Non molto diversa, ma con una maggior insistenza sulla violazione dello spazio sacro, è la narrazione delle ingiurie perpetrate dagli Alessandrini, che "in eorum ecclesia, ausu sacrilego, maiori altari nefaria presumptione confracto, reliquias, libros et alia ornamenta exinde sublata presumpserunt per violenciam asportare"⁴¹. L'immagine di desolazione si completa nella lettera in cui Onorio ordina ai vescovi di Vercelli, Torino e Asti di aiutare i canonici, la cui chiesa è distrutta, cui è impedito anche di "eius inhabitare ruinas" e che sono costretti a mendicare, "in clericalis ordinis obprobrium"⁴². Le lettere di Onorio tendono quindi a operare sulla rete di istituzioni ecclesiastiche delle città circostanti, per costruire una trama di solidarietà che sostenga i canonici casalesi e isoli i comuni di Vercelli e Alessandria;

altri casi vediamo come le richieste finali presentate da una parte al giudice facciano riferimento alle risultanze testimoniali, ma in forma assai mediata, richiamandosi più genericamente a ciò che è stato (e non è stato) provato dai testi: v. ad esempio *Casale*, I, p. 299 sg., doc. 157 (oltre, n. 204). In una fase precedente, una tendenza a considerare l'insieme dei testimoni come un corpo unico, cancellando le differenze tra le deposizioni, è evidente in J. A. BOWMAN, *Shifting Landmarks. Property, Proof and Dispute in Catalonia around the Year 1000*, Ithaca and London 2004, p. 168 sg.

³⁹ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 41.

⁴⁰ *Casale*, I, p. 153, doc. 96. Onorio, in questa lettera del 12 maggio, dichiara di aver già dato questo stesso ordine al prevosto della chiesa di Ivrea, ma egli "id facere longo iam tempore non curavit". In verità proprio pochi giorni prima Giacomo prevosto di Ivrea aveva scomunicato podestà e credenza di Vercelli per obbligarli a sottoporsi alla giustizia papale "super iniuria illata ecclesie Casalensi et ipsius loci hominibus": op. cit., p. 152, doc. 94.

⁴¹ *Casale*, I, p. 155, doc. 99; anche questa lettera è indirizzata a vescovo e prevosto di Pavia.

⁴² *Casale*, I, p. 154, doc. 97; echi lontani delle difficoltà economiche dei canonici negli anni dopo la conquista si trovano in *Casale*, I, p. 229 sg., doc. 118 (atti del 1224 e 1225 di restituzione di debiti contratti a Pavia nel periodo del forzato allontanamento da Casale).

al tempo stesso queste lettere delineano un insieme di colpe precise, una serie di atti di violenza che tendono a connotarsi anche in senso sacrilego: distruzione della chiesa e del borgo, sottrazione di libri e ornamenti sacri, cacciata e cattura dei Casalesi e soprattutto dei canonici⁴³.

Gran parte di queste violenze sarà sanata pochi mesi dopo, con il ritorno dei Casalesi nel borgo, ma in questi stessi giorni del maggio 1218 la documentazione papale ci presenta il nucleo originario della lite con i signori di Torcello. Si tratta in verità di una serie di liti che oppongono i canonici a diversi esponenti della famiglia signorile per il controllo di diverse persone, pur concentrandosi sul luogo di Rolasco. L'11 maggio – immediatamente prima delle bolle che abbiamo descritto – Onorio scrive al vescovo e al prevosto di Pavia riferendo le lamentele dei canonici di Casale nei confronti dei signori di Torcello, Coniolo e Celle e degli Avogadro di Vercelli, che hanno occupato i loro beni e sottomesso i loro uomini⁴⁴; probabilmente di poco successivo è l'atto con cui il vescovo di Pavia delega la questione al prevosto di Torcello, riprendendo la lettera papale, ma precisando e articolando gli elementi della lite⁴⁵.

Pur nella brevità di questi due atti, si possono cogliere alcuni elementi essenziali: il nodo centrale è l'accusa mossa ai signori di Torcello di aver approfittato dell'assenza dei canonici casalesi⁴⁶ per occupare alcuni loro beni e soprattutto per sottomettere gli uomini dipendenti dalla canonica, sia con giuramenti di fedeltà, sia con l'imposizione di un'indebita fiscalità fatta di proventi di natura fondiaria (per specifici beni), bannale (come i mulini) e pubblica (il fodro). Al contempo il richiamo generico alle colpe dei signori di Torcello si precisa in accuse mosse a singoli membri della famiglia, delineando tre linee conflittuali distinte, nei confronti di

a) Guglielmo e gli altri discendenti di Fassato di Coniolo⁴⁷;

b) Alinerio di Torcello;

c) Isacco di Torcello, a cui qui sono affiancati Bonifacio (probabilmente il padre⁴⁸) e Ruffino, mentre in seguito sarà unito al fratello Ugolino.

La tripartizione del conflitto corrisponde a una precisa operazione compiuta dai Torcello nel periodo 1215-1218 quando, come ricordano alcuni testimoni degli anni successivi, i "domini de Torcello diviserunt inter se per tercerium homines ecclesie sancti Evaxii"⁴⁹. Nel seguito della lite prendono rilievo i singoli filoni del conflitto, le questioni specifiche e individuali, ma è evidente come siano espressioni di un'unica tensione giurisdizionale, avviata da una pressione dell'intero gruppo parentale sugli uomini della canonica.

Gli atti del 1218 segnano anche l'abbozzo di una procedura di possibile risoluzione della lite: la lettera papale avvia un percorso di successiva delega (dal vescovo di Pavia al prevosto di Torcello) e un precisarsi degli elementi costitutivi dell'accusa. Ma, com'è usuale in questo tipo di liti⁵⁰,

⁴³ SETTIA, *Casale e il duomo* cit., p. 23 sottolinea il particolare accanimento contro la chiesa di S. Evasio, probabilmente vista come simbolo della volontà di autonomia dei Casalesi.

⁴⁴ I canonici di Casale si sono lamentati perché i "nobiles viri castellani Torcelli et Cunioli ac Cellarum, Vercellensis diocesis, et Robertus advocatus ecclesie Vercellensis", hanno occupato "quasdam possessiones et alia bona ipsorum", e soprattutto che "homines suos sibi iuramenti vinculo astrinxerunt". Il pontefice dispone quindi che il giuramento di fedeltà prestato da questi uomini ai signori di Torcello sia considerato nullo, ed essi quindi "ad fidelitatem ipsius ecclesie redeant, ei de iusticiis debitis integre responsuri": *Casale*, I, p. 152 sg., doc. 95.

⁴⁵ I signori di Torcello dovranno restituire 30 lire per i fitti dei mulini, i pedaggi, i diritti di molitura e per "alii comunibus, que habuerunt de parte que eveniebat ecclesie Casalensi"; dovranno inoltre restituire il fodro che "de novo" hanno richiesto agli uomini della chiesa residenti in Sinaccio, Rolasco, Torcello e Coniolo: *Casale*, I, p. 156 sg., doc. 100. La somma di 30 lire deriva probabilmente di una valutazione di 10 lire all'anno, per gli anni 1216-1218; il libello del 1221 chiederà 50 lire per i cinque anni trascorsi: *Casale*, I, p. 164, doc. 104.

⁴⁶ Esplicita l'indicazione cronologica del libello del 1221: *Casale*, I, p. 164, doc. 104, che fa risalire i danni a 5 anni prima; ma per la cronologia di questi avvenimenti v. oltre, n. 128 sgg. e 155 sgg.

⁴⁷ L'identificazione di Guglielmo con il figlio di Fassato di Coniolo si coglie da *Casale*, I, p. 168, doc. 108.

⁴⁸ Isacco è definito figlio di Bonifacio Malapezza nella citazione del prevosto di Breme, giudice papale, del 1228: *Casale*, I, p. 245, doc. 136.

⁴⁹ *Casale*, I, p. 336, doc. 187.

⁵⁰ Sulla discontinuità procedurale delle liti ecclesiastiche e il faticoso inserirsi della giurisdizione papale all'interno di sviluppi conflittuali di carattere soprattutto locale, v. R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*,

l'azione della giustizia papale si interrompe presto, per lasciare spazio negli anni successivi a una serie di interventi dell'imperatore e dei suoi giudici, a partire dal diploma concesso da Federico II ai canonici casalesi nell'ottobre del 1220⁵¹, prima testimonianza documentaria dell'impegno federiciano a sostegno della chiesa e del borgo di Casale, in diretta continuità con le precedenti vicende belliche e le successive azioni giudiziarie. La conferma del patrimonio canonico, il riferimento a località che saranno al centro dei conflitti con i Torcello e gli Occimiano⁵², l'intitolazione di Casale come "civitas", a ricalcare il testo di un falso diploma di Liutprando: sono altrettanti elementi che fanno pensare non a un comune diploma di conferma per un ente ecclesiastico, ma a un più mirato intervento all'interno di una dinamica conflittuale.

La continuità rispetto a questo intervento è rappresentata dagli atti di lite che tra 1221 e 1223 oppongono la chiesa di S. Evasio all'insieme dei signori di Torcello davanti ai giudici imperiali, atti al cui interno si coglie un importante mutamento, un'articolazione della lite: se nel 1221 vengono condannati complessivamente i Torcello, nel 1223 abbiamo prima una querela contro Guglielmo e Alinerio, poi la convocazione inviata genericamente ai Torcello, ma di fatto specificamente indirizzata a Isacco⁵³.

Da questo punto in avanti le potenziali ramificazioni della lite, che già si potevano cogliere nel 1218, diventano più esplicite ed evidenti anche dal punto di vista procedurale, anche se i destini dei diversi rami dei Torcello restano connessi⁵⁴. I tre filoni sono documentati in modo molto diverso: per quanto riguarda Guglielmo e gli altri eredi di Fassato di Coniolo, le attestazioni si limitano a serie discontinue di atti procedurali tra 1225 e 1238⁵⁵. La seconda questione, contro Alinerio di Torcello, si esaurisce in una raccolta di testimonianze prodotta nel 1224 da Alinerio di fronte al vescovo di Torino, vicario imperiale⁵⁶.

È probabile che questi due filoni di lite si esauriscano più o meno pacificamente⁵⁷, mentre il conflitto di gran lunga più documentato è quello contro Isacco, per cui possiamo individuare cinque fasi, cinque accelerazioni della lite, tra 1224 e 1239.

a) Nel 1224 una fase di tensioni e violenze reciproche che da alcuni anni oppone i Torcello alla famiglia dei Crescenti (dipendente da S. Evasio), culmina nell'incarcerazione di Enriaccio, Petraccio e Guala Crescenti nelle prigioni vercellesi⁵⁸. L'intervento della giustizia comunale è

Bologna 1972, pp. 132-171; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 368-380; per un esempio di area subalpina: L. PROVERO, *Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII)*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCII (1994), pp. 421-429.

⁵¹ *Casale*, I, p. 157 sgg., doc. 101. È un diploma famoso soprattutto perché riporta integralmente il testo di una tavola plumbea attribuita a re Liutprando, ma prodotta dai canonici negli anni immediatamente precedenti sulla base di un'incerta tradizione locale, nel tentativo di consolidare la propria presenza sul territorio grazie a un mito delle origini particolarmente antico e solenne: v. SETTIA, *Casale e il duomo* cit., p. 23 e (per la datazione) p. 26 in nota; *Codice diplomatico longobardo*, III, a c. di C. BRÜHL, Roma 1973, pp. 76-80, doc. 17.

⁵² Luoghi come Torcello, Sinaccio e *Sarmatia*.

⁵³ Per tutti questi atti tra 1221 e 1223: *Casale*, I, pp. 161-164, docc. 102-104; pp. 166-170, docc. 106 e 108-110. La convocazione del 1223, pur riferendosi genericamente ai "castellani de Torcello et de Coniolo", fa riferimento all'imprigionamento di alcuni uomini e alle resistenze di Milone Crescenti, ovvero ai fatti specifici attorno a cui ruoteranno le testimonianze raccolte contro Isacco nel 1224 (cfr. paragrafo successivo).

⁵⁴ Cfr. ad esempio le azioni del podestà di Torcello per conto di Isacco di Torcello, o il parallelismo degli atti con cui prima gli eredi di Fassato di Coniolo, poi Isacco stipulano un compromesso con i canonici nel 1238 e 1239: *Casale*, I, p. 309, doc. 165; p. 317, doc. 177; pp. 322-325, docc. 183-184.

⁵⁵ Abbiamo una nomina di giudici imperiali, nell'ottobre 1225 e una convocazione da parte dei giudici papali, all'inizio del 1226: *Casale*, I, p. 235, doc. 125; p. 237, doc. 127; questi due atti si riferiscono ai figli e nipoti di Fassato di Coniolo, da identificare con Guglielmo e discendenti: v. sopra, n. 47. La lite riprende nel 1238 con un compromesso arbitrale: *Casale*, I, p. 322, doc. 183.

⁵⁶ *Casale*, I, p. 187 sgg., doc. 115; v. oltre, par. 4.

⁵⁷ A questo sembra rimandare nel 1239 la testimonianza del prete Vercellino di S. Evasio che ricorda come, a differenza di Isacco, "alii domini de Torcello dimiserunt ipsi ecclesie [...] omnia iura que tenebant malo ordine et malo modo": *Casale*, I, p. 338, doc. 187.

⁵⁸ La prigionia di Enriaccio e Petraccio è ricordata nel compromesso del 10 dicembre 1224: v. oltre, n. 60; in questo atto sono indicati come "Anriacium et Perracium de Rodolasco", ma la loro identificazione come membri della famiglia Crescenti è resa possibile dalle testimonianze di parte canonica contro Isacco, nelle quali è più volte ricordata la loro

accettato dalle due parti e porta a una raccolta di testimonianze promossa dai canonici per affermare la propria giurisdizione sui Crescenti e tentare di alleggerire la posizione di questi ultimi in seguito alle violenze degli anni precedenti⁵⁹. Ma l'azione del comune vercellese appare superata alla fine dell'anno, quando le parti si rimettono all'arbitrato di Asclerio Grasso, Giovanni Asino e Manfredo di Conzano⁶⁰: la questione sembra qui affrontata in modo più ampio, non limitato agli specifici atti di violenza, e gli arbitri appaiono incaricati di giudicare complessivamente la lite tra Isacco e i canonici⁶¹. Questo arbitrato giunge a una sentenza, che non si è conservata e che negli anni successivi non fu rispettata dai Crescenti, probabilmente su sollecitazione dei canonici⁶².

b) Tuttavia questo arbitrato sembra avere una certa efficacia nel permettere una pacificazione temporanea, una sospensione del conflitto, che si riapre solo tra il 1228 e il 1229, con una serie di atti di procura e citazione davanti ai giudici papali, senza tuttavia che si giunga a una sentenza⁶³. Le querele non sembrano far riferimento alle stesse "ingiurie" perpetrate da Isacco nel periodo 1215-1218 e poi nel 1224, poiché cogliamo riferimenti a oppressioni in atto e, tra quelli indicati come uomini dipendenti da S. Evasio e vessati da Ilario, troviamo sia i Crescenti, di cui trattavano le testimonianze del 1224, sia i Buaci, famiglia del vicino villaggio di Sinaccio che sarà al centro della lite a partire dal 1232 e soprattutto nelle testimonianze del 1239⁶⁴.

c) L'opposizione tra Isacco e i canonici per il controllo delle famiglie rolaschesi sembra entrare di nuovo in una sorta di sospensione, che dura tre anni e che non appare connessa ad alcuna sentenza o compromesso⁶⁵. Tuttavia il suo riaccendersi, nel 1232, si pone in diretta continuità con le fasi precedenti: ci troviamo di fronte allo stesso conflitto casa per casa, famiglia per famiglia, al tentativo di Isacco di Torcello di ottenere servizi e tributi da uomini la cui dipendenza è rivendicata dalla chiesa di Casale; in questa fase la lite sembra ruotare attorno a una nuova pressione operata da Isacco e dal fratello Ugolino nei confronti della famiglia Buaci, del vicino villaggio di Sinaccio⁶⁶. Questa terza fase della lite – tra 1232 e 1233 – è segnata dall'efficacia dell'intervento del vescovo di Vercelli: la sua scomunica ai danni di Isacco di Torcello, alla fine del 1232⁶⁷, ha come effetto un compromesso tra le parti, che poche settimane dopo si affidano all'arbitrato di due chierici

prigionia: v. par. successivo. Guala il 22 novembre dichiara di non aver potuto testimoniare per i canonici a causa della prigionia: *Casale*, I, p. 231 sg., doc. 120. Le violenze risalgono ad almeno tre anni prima, come vediamo dalle testimonianze che nel 1224 discutono dell'allontanamento dei Crescenti da Rolasco tre anni prima, proprio a causa di queste violenze: v. oltre, testo corrispondente alla n. 94.

⁵⁹ *Casale*, I, pp. 174-186, doc. 114; l'accettazione di questa sede giudiziaria da parte dei Torcello sembra attestata dalla presenza di Rainerio di Torcello e Bonifacio Malapezza alla verbalizzazione delle testimonianze casalesi.

⁶⁰ Ai tre arbitri Isacco consegna Enriaccio e Petraccio, già incarcerati a Vercelli "occasione domini Isaachi": *Casale*, I, p. 232, doc. 121.

⁶¹ La questione è riassunta nella *querela* canonica: *Casale*, I, p. 173, doc. 113. L'atto, non datato, può essere situato al 1224 in base al suo contenuto; più precisamente, i canonici elencano i danni "de quibus volumus habere rationem a vobis arbitris", il che ci permette di collegare questa querela al compromesso del dicembre 1224.

⁶² In una data incerta, tra 1224 e 1230, Isacco denuncia il mancato rispetto della sentenza arbitrale da parte dei Crescenti, e chiede quindi un risarcimento a chi si era offerto come fideiussore: *Casale*, I, p. 233, doc. 122; un richiamo a questa fideiussione è ancora presente nel compromesso del 1233 (v. oltre, n. 68), quando tra i motivi di lite si richiamano i beni requisiti da Isacco sulla base della fideiussione.

⁶³ *Casale*, I, pp. 242-248, docc. 133-141. Giudici papali sono il vescovo di Pavia e il prevosto di Breme, da lui delegati. La lettera con cui Gregorio IX affida la causa al prevosto di Breme (*Casale*, I, p. 244, doc. 135) fa riferimento nel senso più ampio alle contese dei canonici casalesi con i signori del circondario, ma gli atti di querela precisano e restringono il campo dell'azione giudiziaria, rivolta contro Isacco di Torcello.

⁶⁴ Cfr. in particolare *Casale*, I, p. 242, doc. 133.

⁶⁵ Al contempo la questione relativa ai Crescenti prosegue in una forma per così dire indiretta, con le azioni giudiziarie di Isacco contro coloro che nel 1224 si erano offerti come fideiussori dei Crescenti: abbiamo un atto di querela, non datato, di Isacco contro i fideiussori, e un atto del 1230 con cui il vescovo di Vercelli revoca la concessione fatta a Isacco del diritto di requisire i beni degli stessi fideiussori, contumaci alle convocazioni vescovili: *Casale*, I, p. 233, doc. 122; p. 254, doc. 145.

⁶⁶ Le pressioni sulla famiglia Buaci sembrano articolarsi in due fasi: prima contro Giacomo, a partire almeno dal 1228 (*Casale*, I, p. 242, doc. 133), poi contro Guglielmo, forse a partire dal 1232-1233 (*Casale*, I, p. 336, doc. 187). Ma per questa fase, di datazione più incerta, v. oltre, n. 156 sg.

⁶⁷ *Casale*, I, p. 302 sg., doc. 160 sg.

vercellesi⁶⁸. La successiva sentenza sembra chiudere la vecchia questione relativa ai fideiussori dei Crescenti e impone la spartizione di alcuni redditi⁶⁹: appare quindi piuttosto parziale per quanto riguarda la tensione tra Isacco e S. Evasio, ma di nuovo, pur non chiudendo la lite, sembra avviare una fase di avvicinamento tra le parti, di possibile pacificazione o quantomeno di riapertura dei canali di comunicazione politica⁷⁰.

d) Nel 1236 la regione appare segnata da nuove tensioni, il cui fattore scatenante potrebbe essere rappresentato dalle accresciute pressioni del comune di Vercelli, che prima ottiene il cittadinato di alcuni abitanti di Casale, poi ordina ai signori di Torcello e Coniolo di consegnare i loro castelli al comune⁷¹. Se i rapporti di causa-effetto non sono precisamente delineabili, notiamo come nei mesi successivi si riaccendano le tensioni attorno a Rolasco e Torcello, dando vita a quella che possiamo individuare come la quarta fase della lite, senza che la pressione vercellese si traduca in un efficace intervento della giustizia comunale, che le parti sembrano invece evitare anche in seguito. Ci troviamo invece di fronte a un ricorso tentato, ma presto abortito, alla giustizia papale: nel giugno 1236 Gregorio IX nomina come giudice un canonico di Asti, e forse a questo intervento papale si può collegare la successiva intimazione del vescovo di Vercelli al podestà di Torcello relativa a un sequestro di biade e legumi ai danni dei canonici⁷². A settembre tuttavia la citazione del giudice papale viene respinta da Isacco⁷³, e questa azione non sembra avere seguito.

e) Solo nel 1239 la lite riprende in modo documentato, prima con un compromesso che porta a nominare due Casalesi come arbitri⁷⁴, poi con un ricorso alla giustizia imperiale, cui i canonici presentano una querela e una raccolta di testimonianze⁷⁵, senza che però si giunga a sentenza.

Con questi atti interlocutori si chiude la documentazione relativa alle liti dei canonici di Casale con Isacco e gli altri signori di Torcello: è un conflitto connesso prima di tutto all'occupazione di uno spazio politico rimasto forzatamente vuoto, ovvero il controllo di S. Evasio sulla società locale rolaschese; ma se è in gioco complessivamente la posizione dei canonici nel villaggio, il conflitto si concentra sulle singole famiglie, sia perché questa appare la via più normale di sviluppo di conflitti di questo tipo⁷⁶, sia perché alcune famiglie, come i Crescenti, appaiono in grado di esprimere una capacità di resistenza e di azione violenta tale da polarizzare il conflitto nelle forme di un'opposizione tra nuclei parentali contrapposti, per quanto posti su livelli sociali ben diversi⁷⁷. Questa configurazione del conflitto come una serie di azioni minute condotte dai Torcello nei confronti di queste famiglie appare anche connessa alle forme del potere signorile di S. Evasio, costituito non da diritti omogeneamente proiettati su società e territorio, ma da un'importante

⁶⁸ Si riuniscono qui in un unico compromesso sia la questione che opponeva Isacco ai fideiussori dei Crescenti, sia quella che lo opponeva ai canonici: *Casale*, I, pp. 303-305, doc. 162; i due arbitri sono Artaldo, prevosto di Biella, e Aimerico di Torcello, canonico di S. Eusebio di Vercelli. È possibile, ma non accertabile, che Aimerico facesse parte della famiglia signorile dei Torcello: nel 1239, tra i testi presentati dai canonici, troviamo Guglielmo di Muro, di Sinaccio, "homo de domino Amirico": *Casale*, I, p. 335, doc. 187.

⁶⁹ *Casale*, I, pp. 305-307, doc. 163.

⁷⁰ Nel luglio 1233, contemporaneamente alla consegna di un nuovo libello di lite da parte di S. Evasio, i Torcello rinunciano alle biade che avevano sequestrato ai canonici; e tra agosto e settembre del 1235 Ugolino di Torcello, fratello di Isacco, giunge a un accordo con i canonici: *Casale*, I, p. 308 sg., doc. 165 sg. e p. 312 sg., doc. 170 sg.

⁷¹ BAIETTO, *Vescovi e comuni* cit., p. 521 sg.

⁷² *Casale*, I, p. 316 sg., doc. 176 sg.

⁷³ *Casale*, I, p. 319, doc. 180.

⁷⁴ Compromesso analogo era stato raggiunto l'anno precedente dagli eredi di Fassato di Coniolo nella loro lite con S. Evasio; i due compromessi sono in *Casale*, I, p. 322 sgg., doc. 183 sg.; i due arbitri sono Enrico Leccaseno e Giacomo Garbella.

⁷⁵ *Casale*, I, pp. 326-339, doc. 186 sg.; v. oltre, par. 5.

⁷⁶ Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 144: "il ricorso a violente rappresaglie, tipico di qualsiasi proprietario terriero medievale, era in pratica limitato. Dal momento che i contadini avevano altri signori, loro potenziali protettori, non era facile arrivare a loro, che dovevano essere forzati uno a uno più che in gruppo".

⁷⁷ V. par. seguente, in particolare n. 111 sgg.

quota di possessi fondiari e legami personali, che in questa fase rischiano di essere cancellati dalla spinta dei signori di Torcello verso uno sviluppo in senso territoriale della propria dominazione⁷⁸. Questa pluralità di legami e diritti fa sì che una tensione giurisdizionale unitaria si articoli in molte liti diverse, tra cui spicca per durata quella contro Isacco, per la quale possiamo proporre alcune osservazioni dal punto di vista procedurale: il ricorso a poteri e istanze giurisdizionali diverse; la discontinuità nel tempo, senza tuttavia che le fasi di tranquillità derivino necessariamente da una sentenza più o meno soddisfacente⁷⁹; la relativa efficacia degli arbitrati, le uniche procedure per cui possiamo constatare, nel 1224 e 1233, la proclamazione di una sentenza in grado di pacificare temporaneamente il conflitto⁸⁰. È inoltre evidente come la lite non sia semplicemente conseguenza delle occupazioni compiute dai Torcello tra 1215 e 1218, ma sia invece l'espressione di una continua tensione giurisdizionale, che ha trovato un punto di rottura e di manifestazione più esplicita al momento della distruzione di Casale, ma prosegue nei decenni successivi con nuove pressioni esercitate dai Torcello e nuove iniziative giudiziarie dei canonici. Il conflitto sembra muoversi su linee parallele, che solo a tratti si incontrano: i Torcello operano soprattutto tramite le pressioni, il prelievo, la protezione e la minaccia; i canonici, forse più in difficoltà a intervenire efficacemente nella società di villaggio⁸¹, sono più attivi sul piano dell'azione propriamente giudiziaria.

In questo contesto si collocano le prime tre raccolte di testimonianze che intendo analizzare: la prima prodotta dai canonici contro Isacco di Torcello davanti al podestà vercellese nel 1224; allo stesso anno risale la seconda, presentata da Alinerio di Torcello al vescovo di Torino, giudice imperiale; la terza è di nuovo prodotta dai canonici, nel 1239, contro Ugolino e Isacco davanti ai giudici imperiali. Per le due raccolte prodotte dai canonici disponiamo di una *querimonia* pressoché contemporanea⁸², che in qualche modo definisce le linee portanti delle accuse e quindi gli intenti dimostrativi. Per quella presentata da Alinerio non abbiamo una querela, ma possiamo piuttosto ricostruire una forma di contraddittorio tra le parti, ponendo a confronto le domande poste da Alinerio ai suoi testimoni con il controinterrogatorio condotto dai canonici⁸³. Non possediamo invece documentazione sugli usi successivi di queste testimonianze: né testi in cui i giurisperiti di parte abbiano selezionato e riorganizzato il materiale⁸⁴, né sentenze conseguenti a queste deposizioni⁸⁵. Nel complesso appaiono però chiari i termini della lite, gli intenti dimostrativi delle parti e la posizione dei testimoni.

⁷⁸ Forti le analogie con i conflitti che oppongono il monastero di Passignano, in Toscana, a forze signorili del circondario alla fine del XII secolo: WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 327-342.

⁷⁹ L'unica sentenza conservata è l'arbitrato del 1233, mentre quello del 1224 ci è noto solo indirettamente (v. sopra, n. 62 e 69). Si potrebbe supporre che anche per il 1229 e 1236 la sospensione sia connessa a sentenze non conservate, come per l'arbitrato del 1224. Si tratta però di momenti molto diversi dal punto di vista procedurale: nel 1224 un compromesso stipulato dalle due parti aveva dato vita a una sentenza probabilmente favorevole a Isacco, e per questo non conservata nell'archivio di S. Evasio; nel 1229 e 1236 il tentato ricorso alla giustizia papale fallisce per la contumacia dei Torcello. Un'eventuale sentenza sarebbe stata presumibilmente favorevole a S. Evasio e quindi conservata negli archivi della chiesa; è possibile che il netto rifiuto di questa procedura da parte dei Torcello abbia reso palesemente inapplicabile un'eventuale sentenza e quindi abbia indotto i canonici a rinunciare a questa via giudiziaria.

⁸⁰ Anche l'intervento della giustizia comunale vercellese nel 1224 è accettato dalle due parti, ma non giunge a sentenza: v. sopra, n. 59.

⁸¹ V. oltre, parr. 3-5.

⁸² La *querimonia* non datata (*Casale*, I, p. 173, doc. 113) che nell'edizione delle carte di Casale precede le testimonianze prodotte dai canonici nel 1224, non è indirizzata al giudice comunale che raccoglie le testimonianze, ma agli arbitri ("de quibus volumus habere rationem a vobis arbitris") a cui la causa è affidata nel dicembre dello stesso anno (*Casale*, I, p. 232, doc. 121). È però riferita esattamente alle stesse questioni che sono oggetto delle deposizioni: cfr. par. seguente.

⁸³ V. oltre, n. 125 e 143 sgg.; non abbiamo invece un diretto contraddittorio, come sarebbe stato possibile nel momento della presentazione delle *positiones* di una delle parti: cfr. VALLERANI, *La giustizia pubblica* cit., pp. 85-87.

⁸⁴ Sopra, n. 38.

⁸⁵ La sentenza del 1224 (proclamata dagli arbitri a fine anno) non si è conservata: v. sopra, n. 62.

3. *Violenze a Rolasco, giustizia a Casale*

In un momento imprecisato, verso la fine del 1224, i canonici di Casale indirizzano una *querimonia* agli arbitri cui è affidata la lite tra loro e Isacco di Torcello, riepilogando le proprie accuse⁸⁶. Alcune delle azioni attribuite a Isacco e ai fratelli sono in piena continuità con le accuse del 1218 e rientrano nella logica complessiva del conflitto, ovvero nel tentativo dei Torcello di imporre la propria giurisdizione e i propri diritti di prelievo agli uomini già dipendenti dai canonici, in questo caso ai Crescenti. Troviamo quindi danni per più di 150 lire, dovuti alla sottrazione dei raccolti contro la volontà dei Crescenti; all'occupazione "vi et malo modo" dei prati che i Crescenti tenevano dai canonici; alla sottrazione di buoi, ma anche di "ferramenta [...] et plurima instrumenta", da leggere forse come requisizioni in seguito al rifiuto di versare le imposte richieste⁸⁷. A tutto ciò si aggiungono le violenze e le ferite, che nella narrazione dei canonici appaiono elementi di un "dramma sociale"⁸⁸ destinati nello specifico ad affermare alcuni diritti d'uso e di prelievo dei signori, e più in generale a consolidare lo stato di soggezione contadina⁸⁹. Più anomalo, e apparentemente segno di una particolare asprezza del conflitto, è l'abbattimento di 500 alberi, che sembra un danno gravissimo⁹⁰, ma che forse non fu un attacco ai beni dei Crescenti, ma piuttosto un'operazione di dissodamento di boschi contesi, forse quei "comunia" rivendicati dai canonici già nel 1218⁹¹. Nel complesso la *querimonia* ci pone di fronte a un conflitto che ormai si protrae da anni, costellato di atti di violenza da parte dei Torcello, mentre vengono ovviamente taciuti gli atti di violenza dei Crescenti⁹².

Direttamente connessa alla *querimonia* è la raccolta di testimonianze che intendo esaminare⁹³. È probabilmente di qualche mese prima, e non è destinata agli arbitri, ma al podestà di Vercelli, che in questa fase era intervenuto come giudice nel conflitto. Ma si riferisce a questa stessa specifica fase della lite, con l'intento di affermare la sottomissione dei Crescenti a S. Evasio, ma anche di intervenire su un fatto più puntuale, ovvero la prigionia dei Crescenti e gli atti di violenza che l'hanno provocata. Le *intentiones* si concentrano sulla volontà di provare "quod homines capti de quibus agitur sunt et fuerunt ipsi et eorum maiores homines sancti Evasii de Casali, et quod consueverunt facere iusticiam pro ecclesia Casalensi" (p. 174), ma la struttura dell'interrogatorio, che si ripete con grande rigidità per tutti i testimoni⁹⁴, mette in luce un orientamento più specifico: dopo che il testimone ha dichiarato che questi uomini dipendono da S. Evasio e ha specificato per quali beni, l'attenzione si sposta sul luogo di residenza dei Crescenti al momento della cattura e sulle ragioni del loro allontanamento da Rolasco tre anni prima, ovvero si chiede se si sono allontanati a causa dei "maleficia" commessi; si procede poi a interrogare sul ferimento del fratello di Isacco di Torcello, su altre violenze commesse dai Crescenti ai danni dei beni dei signori e infine

⁸⁶ *Casale*, I, p. 173, doc. 113; per la datazione v. sopra, n. 82.

⁸⁷ V. oltre, n. 141 sgg., per la questione delle requisizioni.

⁸⁸ Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 322.

⁸⁹ La nozione di "produzione sociale della violenza" e la sua funzionalità a riaffermare il rapporto di soggezione sono centrali nel volume di G. ALGAZI, *Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Frankfurt New York, 1996; qualche motivata perplessità sulle tesi di Algazi in M. BELLABARBA, *Violenza signorile*, in "Storica", XVII (2000), pp. 153-161, in particolare p. 158 ("Il linguaggio delle fonti sembra rincorrere con qualche affanno le espressioni messe in bocca da Algazi ai protagonisti delle sue cronache di violenza medievale"). Nel caso specifico che prendo in esame, la violenza signorile assume connotati diversi se si considera la querela canonica da un lato e le deposizioni testimoniali dall'altro: v. oltre, n. 114 sg.

⁹⁰ "Quingentos arbores et plus, inter portantes fructus et non portantes", per un valore di più di 50 lire. P. TOUBERT, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, a c. di G. SERGI, Torino 1995, p. 90, vede nella distruzione degli alberi da frutto l'espressione "un odio feroce", raramente messa in pratica.

⁹¹ V. sopra, n. 45.

⁹² V. oltre, n. 108 sgg. Un riferimento implicito alle violenze perpetrate dai Crescenti sembra peraltro presente anche nella stessa *querimonia*, in cui si ricorda che "lex dicit vim vi repellere licet".

⁹³ *Casale*, I, pp. 174-186, doc. 114; nel seguito del paragrafo i passi del documento verranno citati con l'indicazione, all'interno del testo, del numero di pagina.

⁹⁴ Tanto che quando Milone Crescenti dichiara di aver partecipato allo scambio di minacce e violenze avvenuto sui pascoli, conclusosi con il ferimento di Bergognone di Torcello, gli viene chiesto, come a tutti gli altri testimoni, "quomodo scit?", al che Milone risponde – ovviamente – "quia vidit" (p. 182).

si chiede se sono "homines male fame". Evidente quindi la convergenza di due obiettivi: riaffermare la signoria di S. Evasio sui Crescenti e tutelare questi ultimi dalle conseguenze giudiziarie degli atti di violenza commessi.

Tuttavia i testimoni presentati dai canonici appaiono solo in parte adeguati a questi scopi. Dei ventidue testimoni presentati, sette sono canonici o domestici di S. Evasio, che non risultano in alcun modo presenti e attivi nell'area di Rolasco e Torcello⁹⁵. Gli altri quindici sono laici, e forse da loro potremmo aspettarci una migliore conoscenza delle pratiche sociali; ma da questo numero dobbiamo subito escludere otto testimoni le cui dichiarazioni sono pressoché nulle, o conferme di quanto detto da altri o, nel caso di Ottone Fantino, la semplice registrazione che, "diligenter interrogatus, per omnia dicit se nichil scire" (p. 183)⁹⁶. Testimonianze destinate quindi a mettere in rilievo il sostegno della società locale, un sostegno che può essere indipendente dall'effettiva conoscenza dei fatti oggetto dell'inchiesta; o forse, ancor più debolmente, questi testimoni servono a fare numero, poiché per nessuno di questi possiamo affermare con sicurezza un loro radicamento nell'area di Rolasco⁹⁷. Lasciando per un attimo da parte le dichiarazioni di Milone e Pietro Crescenti, padre e fratello degli incarcerati, il cui intervento riveste ovviamente connotati particolari, restano cinque testimonianze di laici, due dei quali si dichiarano provenienti da San Giorgio e da Sinaccio⁹⁸, villaggi molto vicini a Rolasco; per gli altri tre non abbiamo indicazioni sicure, ma solo per uno di loro possiamo realisticamente supporre un radicamento in Rolasco⁹⁹.

Già da questa analisi preliminare emerge la fondamentale debolezza dei canonici, ovvero lo scarso radicamento nella società locale: quando è necessario mobilitare la comunità a sostegno dei diritti dei canonici e dei loro dipendenti, la risposta è quantomeno scarsa e incerta. In questo quadro fanno eccezione i due Crescenti, la cui deposizione (pp. 181 e 183) è prima di tutto segno di quello che sarà un dato costante nelle liti tra i canonici casalesi e le dinastie signorili del circondario: gli uomini contesi tendono a schierarsi dalla parte dei canonici e quindi a testimoniare per loro. Non è un dato sorprendente, e può probabilmente essere spiegato proprio con la lontananza dei canonici, con la debolezza del loro radicamento locale e quindi con la ridotta efficacia del loro controllo sociale: la signoria canonica è meno presente e meno invadente di quella dei Torcello, ed è quindi preferibile per famiglie come i Crescenti.

Molti tra i testimoni dei canonici sembrano avere un rapporto debole con i luoghi oggetto del conflitto, e questo appare evidente considerando le vie attraverso le quali sono giunti a conoscenza dei fatti che riportano: nella consueta ripartizione delle testimonianze – *de visu*, *de auditu* o per

⁹⁵ Tra i primi testimoni troviamo il prete Amedeo e Giorgio di Olengo, domestico della chiesa (pp. 175 e 177). A questi si aggiungono il prete Vercellino (p. 180) e Arnaldo Crescenti che, pur essendo probabilmente imparentato con la famiglia oggetto della lite, si dichiara domestico del preposito e testimonia in modo analogo agli altri canonici, senza dimostrare alcuna conoscenza diretta delle vicende di Torcello (p. 182). Il prete Manfredo, canonico di S. Evasio, si dichiara proveniente da San Giorgio, non lontano da Torcello, ma le uniche azioni di cui è testimone diretto si compiono a Casale (p. 178). Infine i preti Robaldo (p. 174) e Oberto (p. 184) dichiarano di aver riscosso il fodro dai Crescenti, ma è probabile che questo sia avvenuto a Casale: v. oltre, n. 101.

⁹⁶ Le altre testimonianze prive di dati significativi sono quelle di Enrico Turbecco, Uberto del Gerbo, Andrea del Gerbo, Enrico di Forno, Oberto Giacomo, Graziano Sacchetto e Germano di Pietrobono (pp. 180 sg., 183, 186).

⁹⁷ La presenza di giuranti che attestano il sostegno della società locale a una delle parti in causa a prescindere da una precisa deposizione, è ben attestata nelle assemblee giudiziarie altomedievali: *Settlement of disputes* cit., p. 220. A puro titolo d'ipotesi, si potrebbe pensare che i canonici abbiano "gonfiato" la lista dei testimoni per raggiungere un numero pari a quelli presentati negli stessi mesi da Alinerio di Torcello (v. par. seguente).

⁹⁸ Guglielmo di San Giorgio e Gandolfo Salit di Sinaccio (pp. 177 e 185); per l'identificazione di *Cinaglum* con Sinaccio e non Cinaglio d'Asti, v. A.A. SETTIA, *Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insediamenti nell'Italia del nord*, Torino 1996, p. 151

⁹⁹ Asclerio Catanio appare piuttosto sicuro di alcune affermazioni relative a fatti avvenuti a Rolasco, di cui è testimone oculare, mentre non dichiara nulla relativamente a Casale (p. 179). Opposta la testimonianza di Raimondo Pellucco, forse casalese, che ha visto i Crescenti sottoporsi alla giustizia canonica in Casale, ma non ha visto nulla in Rolasco, per cui anzi deve far riferimento a ciò che ha sentito dire da Isacco di Torcello (p. 175). Piuttosto povera infine la testimonianza di Enrico Catanio, che può di fatto solo ricordare di aver visto i Crescenti a Casale, quando portavano i censi e si sottomettevano alla giustizia del prevosto; afferma inoltre (senza chiarire se ha visto il fatto) che i Crescenti hanno sottratto buoi ai Torcello; nel complesso quindi sembra più probabile un suo radicamento a Casale (p. 186).

*publica fama*¹⁰⁰ – qui trionfano gli ultimi due tipi. In verità molti testimoni possono dichiarare di aver visto azioni ripetute che dimostrano la dipendenza dei Crescenti dalla chiesa di S. Evasio, ma si tratta pressoché sempre di gesti compiuti a Casale, come la consegna dei censi o il sottoporsi alla giustizia del prevosto; anche le testimonianze di chi ha concretamente gestito la signoria canonica non comportano una profonda e diretta conoscenza del territorio di Rolasco¹⁰¹. Per i fatti avvenuti a Rolasco, la maggior parte dei testimoni deve far ricorso alla fama o a ciò che ha sentito dire, o ancora riconoscere la propria ignoranza in merito. Caso in qualche modo estremo è quello di Raimondo Pellucco e dei preti Amedeo e Vercellino, che sulle violenze di cui sono accusati i Crescenti dichiarano di non sapere nulla, tranne ciò che hanno sentito dai signori di Torcello, ovvero proprio dalla controparte nella lite (pp. 176 e 181).

Profondamente diversa, da questo punto di vista, è la testimonianza di Asclerio Catanio (p. 179 sg.), che afferma la dipendenza dei Crescenti da S. Evasio, ma riconosce di non sapere se si sottopongano alla giustizia del prevosto e soprattutto, nel momento in cui gli si chiede come sa della loro dipendenza, risponde che "nescit, nisi auditu". La ragione di queste esitazioni si coglie forse in alcune altre sue dichiarazioni: quando gli chiedono se è "fama terre" che i Crescenti abbiano ferito il fratello di Isacco, risponde "quod sic, et verum est"; quando si tratta delle violenze commesse dai Crescenti, Asclerio, sia pur in una serie di risposte scarse, dichiara che "vidit blavas secatas"; infine, interrogato sulla buona o cattiva fama dei Crescenti, ne discute con consapevolezza, dichiarando che sono "homines bone fame, exceptato postquam fecerunt rixam cum fratre domini Isacchi non fuerunt bone fame". Asclerio è probabilmente un uomo di Rolasco che, sia pur con incertezze e forse reticenze, dimostra di aver visto alcuni degli atti di violenza e di saper valutare le evoluzioni della "fama terre", ovvero della reputazione dei Crescenti nella società locale. Ma proprio questo radicamento a Rolasco, se gli consente di conoscere meglio pratiche e opinioni locali, lo esclude dalla visione delle "azioni ripetute"¹⁰²: queste azioni (il prelievo, la giustizia) si compivano a Casale, ed erano quindi certo adeguate a provare la dipendenza dei Crescenti da S. Evasio, ma la provavano agli occhi degli uomini di Casale, non di quelli di Rolasco. I caratteri di questa signoria appaiono piuttosto chiari, grazie alla sostanziale coerenza di molti testimoni: i Crescenti versavano ai canonici una serie di imposte direttamente connesse al possesso della terra, probabilmente portando censi e prodotti direttamente a Casale¹⁰³; inoltre rispondevano alla giustizia del prevosto o dei suoi rappresentanti, presentandosi a Casale o dove indicato dal prevosto, al cui giudizio appaiono affidate anche le liti tra gli stessi Crescenti e i canonici. Una signoria prima di tutto fondiaria, quindi, come è evidenziato sia dal lessico usato per definire i tributi versati dai Crescenti (*tertium, ficta*), sia dalle parole di Giovanni di Olengo, domestico della chiesa, che dichiara di sapere che i Crescenti dipendevano dai canonici "quia stabant supra sedimina dominorum Casalis sancti Evasii" (p. 177). La dominazione canonica ha però assunto chiari connotati giudiziari: lo stesso Milone Crescenti fonda la consapevolezza della propria sottomissione alla canonica sul fatto di aver visto suo padre "facere rationem [...] sub preposito Casalis sancti Evasii" (p. 181). A questo si aggiunse probabilmente la capacità di riscuotere imposte di matrice regia, e in particolare il fodro, per cui troviamo precisi riferimenti

¹⁰⁰ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 138.

¹⁰¹ I preti Robaldo e Oberto ricordano di aver riscosso il fodro dai Crescenti e di averli incarcerati (pp. 174 e 184), azioni che però non possono di per sé essere interpretate come il segno di un'azione sul territorio di Rolasco, poiché le altre testimonianze collocano gli atti di prelievo e di giustizia a Casale (v. oltre, n. 103); sulla stessa linea possiamo porre il prete Manfredo di San Giorgio, che fonda la sua affermazione sulla dipendenza dei Crescenti "quia vidit et recepit homenesum nomine ecclesie", ma che può dichiarare di aver visto solo atti di giustizia compiuti a Casale, mentre deve affidarsi alla *fama* o riconoscere la propria ignoranza per ciò che è avvenuto a Rolasco (p. 178 sg.). Alcune analogie nella deposizione di Giorgio di Olengo, che dichiara di sapere che i Crescenti dipendevano dalla chiesa perché "stabant supra sedimina" dei canonici, senza che questo implichi una sua presenza diretta sul territorio, considerando che per tutte le azioni compiute a Rolasco deve far riferimento alla fama o a ciò che ha sentito dire (p. 177).

¹⁰² Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 155

¹⁰³ Nessun testimone è esplicito nell'indicare i luoghi in cui si attua il prelievo, ma i verbi usati per definire i versamenti sembrano indicativi: oltre al generico "dare", troviamo più volte verbi come "ferre", "deferre" o "ducere" (pp. 180 e 185 sg.), mentre nessuna espressione sembra rimandare a una riscossione condotta a Rolasco dai canonici o dai loro agenti.

nelle testimonianze dei preti Robaldo e Oberto, che dichiarano di aver direttamente riscosso il fodro dai Crescenti (pp. 174 e 184), oltre a una più vaga indicazione nelle parole di Guglielmo di San Giorgio, che definisce i Crescenti "homines ecclesie [...] de fodro et banno, et carrigio et mearitiis et aliis rebus", ma che al contempo porta a sostegno di ciò il fatto che "dabant fictum et tercium et capones ecclesie Casalis sancti Evasii" (p. 177).

Si coglie qui un passaggio logico che può apparire del tutto gratuito: poiché i Crescenti versano fitti e capponi alla chiesa, dovremmo ritenere, secondo il testimone, che siano dipendenti dalla canonica per fodro e banno. Ovvero: la dipendenza delle terre coltivate comporterebbe di per sé una totale sottomissione alla giurisdizione della chiesa, anche se il teste non ha alcun riscontro di questa sottomissione in concrete pratiche di prelievo e di giustizia. È senz'altro possibile che in questo caso il testimone stia semplicemente distorcendo la realtà, ma le sue dichiarazioni sembrano l'espressione di una forma di pensiero diffusa, per cui ottenere terra dalla chiesa non determina solo un rapporto economico e giuridico, ma muta lo *status* di queste persone. Quest'idea trova riscontri importanti in contesti documentari vicini¹⁰⁴, e in questa stessa raccolta di testimonianze si riflette nella formulazione delle domande, quando ai testimoni viene chiesto "de quibus rebus [i Crescenti] sunt homines ecclesie?". Non si chiede quindi "quali cose tengono dalla chiesa?", ma "per quali cose sono uomini della chiesa?": non è questione di un rapporto economico, ma di *status*, di dipendenza personale connessa alla terra¹⁰⁵.

Il ragionamento proposto da Guglielmo di San Giorgio contiene però un passo in più: poiché tengono la terra di S. Evasio, sono dipendenti dalla chiesa; e poiché sono dipendenti, egli si sente autorizzato ad attribuire loro una serie di doveri (fodro, banno etc.) tipici di chi dipende dalla chiesa, ad applicare quindi un "modello normale" di dipendenza e di signoria. Il passaggio – implicito nelle dichiarazioni di Guglielmo – si ritrova esplicito nelle parole di due altri testimoni, due canonici che si erano in passato impegnati direttamente nella gestione del potere signorile di S. Evasio: così Manfredo di San Giorgio non solo ricorda di aver ricevuto dai Crescenti "homenescum [...] sicut facit aliquis homo suo domino", ma dichiara che essi debbono una serie di pagamenti "sicut faciunt homines suis dominis" (p. 178); il prete Oberto, che ricorda di aver riscosso il fodro dai Crescenti, dichiara che sono uomini della chiesa "in fodro, et banno, exercitu et carrigiis et aliis, sicut debent facere aliqui homines dominis", e attribuisce alla canonica "iurisdictionem et districtum" su costoro, "sicut debent aliqui domini super servos" (p. 184 sg.).

Sono segni di una cultura politica che non solo – come è ovvio – considera normale il rapporto di sottomissione degli uomini ai signori, ma tende a fondare questo rapporto prioritariamente sulla concessione di terra, e a individuare nelle diverse subordinazioni un modello comune, che nei suoi elementi costitutivi può essere riconosciuto e applicato a realtà diverse¹⁰⁶. Al contempo in queste affermazioni rientra senza dubbio un'esigenza tattica della canonica: di fronte alla convergenza di diverse dominazioni sugli stessi gruppi umani, i canonici tendono a valorizzare quello che si rivela essere il vero e unico fondamento del loro potere, ovvero la terra concessa ai propri uomini; cercano quindi di fare della terra la base per la definizione dello *status* personale dei Crescenti, e di applicare perciò ad essi un'idea di signoria assai larga.

Questo concentrarsi sulla terra e sui suoi effetti giuridici e sociali è connesso ai caratteri e alle debolezze della signoria canonica, che è reale ed economicamente forte, ma appare nel

¹⁰⁴ L. PROVERO, *Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII – inizio XIII)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles)*. Réalités et représentations paysannes (Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000), a cura di M. BOURIN e P. MARTINEZ SOPENA, Paris 2004, p. 557.

¹⁰⁵ A.JA. GUREVIC, *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983, p. 48, sottolinea come in generale il possesso della terra non sia un dato puramente economico, ma piuttosto una qualità personale, un vincolo organico che unisce l'individuo al gruppo e ai luoghi.

¹⁰⁶ L'affiorare nelle fonti di un'idea di "seigneur naturel" si ritrova anche in M. BOURIN-DERRUAU, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Génèse d'une sociabilité*, Paris 1987, p. 237; è peraltro un modello che si ritrova in franchigie duecentesche che tendono a rappresentare un modello di concordia tra signori e dipendenti: v. ad esempio *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300*, a c. di B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO e F. GABOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, III, 2), p. 391 sg., doc. 135. V. anche oltre, n. 159.

complesso estranea alle pratiche sociali del villaggio di Rolasco, che ruotano attorno a meccanismi diversi: da un lato la capacità di protezione e quindi di attrazione espressa dai signori di Torcello e dal loro castello, tema che è ovviamente taciuto in queste testimonianze ed assume un peso di rilievo nelle deposizioni di parte signorile¹⁰⁷; dall'altro lato il conflitto che oppone i Torcello non direttamente ai canonici, ma piuttosto agli uomini che si richiamano a S. Evasio, come appunto i Crescenti e in una fase successiva i Buaci¹⁰⁸.

Il confronto con i Crescenti si sviluppa tramite una serie di atti di violenza reciproca. Il tema della violenza è centrale perché uno degli scopi delle testimonianze è quello di alleggerire la situazione giudiziaria dei Crescenti, accusati di aver ferito il fratello di Isacco di Torcello. I canonici non si propongono di negare il fatto, ma di inquadrarlo in un contesto di violenze reciproche, di motivarlo come reazione alle ingiurie compiute dai Torcello ai danni dei Crescenti. Tuttavia questo rende necessario muoversi sul piano delle pratiche sociali e della vita quotidiana del villaggio di Rolasco, un piano su cui – come si è detto – i testimoni dei canonici si rivelano piuttosto deboli.

Se quindi è indiscutibile il quadro di violenza reciproca tra i Torcello e i Crescenti, molto più difficile è individuare l'effettivo sviluppo del conflitto locale. L'episodio chiave è il ferimento di Bergognone di Torcello, fratello di Isacco. Su questo, i testimoni più interessanti sono sicuramente Pietro e Milone Crescenti (p. 182 sg.), ovvero il feritore e il padre. Testimoni diretti, quindi, ma anche parte in causa: non è quindi l'oggettività ciò che possiamo cercare nelle loro dichiarazioni, ma piuttosto l'espressione chiara delle posizioni che i Crescenti – e con loro i canonici – intendono sostenere sulla questione; proprio l'assoluta parzialità di Pietro e Milone diventa per noi una risorsa euristica, per comprendere non che cosa sia effettivamente successo, ma quali siano i nodi del confronto.

Milone (p. 182) racconta quindi di essere stato presente quando Bergognone portò i buoi a pascolare nel suo prato e di avergli detto «male facitis de hoc quod facitis, quia pascitis in meo prato, et herba vobis posset esset mala». Bergognone rispose «Non essetis ausus quod percuteretis boves» e voleva colpire Milone, i cui figli intervennero, e tra di essi Pietro, che colpì Bergognone. Milone è invece molto più vago quando gli si chiede delle violenze compiute dai suoi figli ai danni dei Torcello: nega che abbiano bruciato le case, dichiara di aver solo sentito dire che abbiano danneggiato alberi e vigne. Infine, alla domanda se abbiano portato via buoi dei Torcello, risponde in modo piuttosto elusivo, sottolineando la colpa dei Torcello come primi autori di atti violenti, e cercando di far gravare la responsabilità del furto su un non meglio definito gruppo di uomini del vicino villaggio di San Giorgio: "cum dominus Ysaac et domini de Torzello essent in guasto bonorum et rerum et arborum suprascripti Milonis, dicit quod homines de sancto Zorgio erant cum suis pueris et abstulerant boves domino Isaaco".

Per quanto riguarda il ferimento di Bergognone, Pietro (p. 184) conferma la narrazione del padre, ma ci offre una visione ben più articolata delle violenze commesse dai Crescenti ai danni dei Torcello: nega che siano state loro bruciate le case, o meglio dichiara di non saperlo; riconosce però che, insieme con i fratelli, "excoriaverunt arbores domino Isacco [...], seccaverunt ei blavas [...], scopaverunt ei vineas"¹⁰⁹. Infine, di fronte all'accusa di aver rubato dei buoi, precisa il racconto del padre, narrando che, mentre "irent causa offendendi dominibus Torzelli", alcuni "homines de illis partibus" andarono loro incontro e chiesero «quo itis?», a cui i Crescenti risposero «Nos imus causa offendendi dominibus Torzelli». Trovarono dei buoi e li portarono via, ma i Crescenti "non peccaverunt isto malo", poiché furono invece questi altri uomini "qui cum eis ibant". Le dichiarazioni di Pietro e Milone lasciano quindi trasparire un quadro segnato dalla reciprocità degli atti di violenza, a cui si aggiunge un accenno – rapido ma prezioso – a un quadro

¹⁰⁷ V. par. seguente.

¹⁰⁸ Per questa seconda famiglia v. par. 5.

¹⁰⁹ Quest'ultima espressione è di significato incerto: alla domanda "si inciderunt vineas domino Isacco", risponde "non, set dicit quod [...] scopaverunt ei vineas". Potrebbe quindi riferirsi a un furto dei grappoli dalle viti, o a un danneggiamento in ogni caso meno grave di un totale sradicamento.

conflittuale allargato, che supera i limiti della singola comunità per coinvolgere settori del vicino villaggio di San Giorgio¹¹⁰.

Se lasciamo da parte le deposizioni di Pietro e Milone Crescenti e ci spostiamo sui testimoni esterni alla famiglia, i riscontri di questi atti di violenza sono assai diseguali, in molti casi limitati e condizionati dal debole radicamento locale dei canonici e dei loro testimoni, e quindi dalla conoscenza in massima parte indiretta delle dinamiche e dei conflitti locali. Molti testimoni concordano nell'ammettere il ferimento di Bergognone di Torcello ad opera dei Crescenti e in linea di massima nel giustificare questo ferimento con le precedenti violenze dei Torcello; ma per quasi tutti la fonte è la *fama*, senza alcun riscontro diretto. Anche le altre violenze commesse dai Crescenti sono note solo attraverso la *fama* e in alcuni casi solo grazie alle dichiarazioni dello stesso Isacco di Torcello, ovvero la controparte nella lite.

Pur con questa debolezza, possiamo cogliere una complessiva conferma dell'immagine emergente dalle deposizioni dei Crescenti, ovvero una reciprocità – reale o quanto meno credibile agli occhi dei testimoni – degli atti di violenza, uno scambio di danneggiamenti, ferite e furti tra i Torcello e i Crescenti¹¹¹.

Le tensioni a Rolasco non possono quindi essere lette come lo scontro tra un potere signorile violento e una popolazione contadina inerme, malamente difesa dai canonici, loro legittimi signori. Il conflitto delineato da queste deposizioni non è solo quello tra i Torcello e i canonici, né le "ingiurie" dei signori locali sono semplicemente la pressione violenta per sottomettere la popolazione locale, né infine la risposta alla violenza dei Torcello ruota solo attorno all'azione giudiziaria dei canonici o a una forma di resistenza organizzata della comunità; ci troviamo invece di fronte all'azione anche violenta di una famiglia contadina – probabilmente di un certo rilievo patrimoniale – che appare in grado di muoversi su un piano e con forme del tutto analoghe a quelle signorili, con violenze, danneggiamenti e ferite reciproci.

Negli ultimi anni molte ricerche hanno potuto cogliere nelle violenze signorili uno strumento di azione simbolica, utile per riaffermare la legittimità del potere e l'ineluttabilità della sottomissione contadina¹¹². Qui la questione sembra diversa, ciò che vediamo nelle deposizioni non è tanto la violenza di signori che cercano di affermare pubblicamente i propri diritti: se una componente simbolica e di affermazione del proprio diritto è presente in ogni atto di violenza di valore politico, qui viene a mancare l'ostentazione pubblica della violenza e della capacità di imporre la propria volontà senza significative opposizioni. In altri termini, manca il pubblico, manca l'esibizione della violenza di fronte a una comunità attenta a leggere le pratiche sociali e attribuire loro un significato politico¹¹³. Tutto ciò è ovviamente condizionato dalla struttura complessiva di questa raccolta testimoniale, che chiama in causa in modo limitato la comunità di Rolasco e non è quindi in grado di mostrarci l'impatto che la violenza aveva avuto nell'immaginario politico locale. Ma non è forse casuale il fatto che anche uno come Asclerio Catanio – nel complesso ben informato sulla realtà rolaschese – non assista direttamente a queste violenze, che probabilmente non possono essere lette in una chiave di ostentazione e di affermazione dei propri diritti.

In ogni caso, se negli intenti dei Torcello gli atti di violenza erano forse destinati anche ad affermare pubblicamente le proprie prerogative (come il diritto di pascolare sui prati dove vengono affrontati dai Crescenti), in questa narrazione a più voci il significato degli atti appare diverso: qui il dato dominante è la reciprocità. Non si tratta però solo di un'interpretazione di parte, tendente a

¹¹⁰ A San Giorgio era anche la casa di Milone distrutta dai Torcello: *Casale*, I, p. 173, doc. 113. L'intervento degli uomini di San Giorgio ritorna, in un'ottica opposta, nelle testimonianze prodotte dai Torcello nello stesso anno: v. oltre, n. 136 sgg.

¹¹¹ È peraltro un'immagine confermata dal lessico usato da alcuni testimoni per definire questi scontri: Asclerio Catanio, uno dei pochi testimoni che possiamo ritenere direttamente informato sulle vicende di Rolasco (v. sopra, testo corrispondente alla n. 102), per definire lo scontro avvenuto sui pascoli, dice che i Crescenti "habuerunt verba" o "fecerunt rixam" con i Torcello (p. 180); anche Enrico Catanio spiega la ragione dell'allontanamento dei Crescenti da Rolasco "quia fecit [sic] appillanciam cum dominis Torzelli" (p. 186). Non è chiaro cosa si intenda per "appillanciam": forse è derivato da "appellatio", a indicare "lite", "citazione in giudizio".

¹¹² V. da ultimo, con particolare forza interpretativa, ALGAZI, *Herrengewalt* cit.; ma cfr. sopra, n. 89.

¹¹³ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 455.

mettere in ombra il valore probante degli atti violenti dei Torcello: dobbiamo invece ritenere che queste azioni violente abbiano innescato un meccanismo di scontro che ha mutato il significato degli atti stessi. È una violenza che non prova nulla, ma serve a mutare gli equilibri sociali sul terreno, tanto che il suo esito non sarà una sanzione dei diritti dei Torcello, ma l'allontanamento dei Crescenti. Ovvero: la violenza non rende esplicite e indiscutibili le prerogative signorili, ma rende intollerabile la vita sul posto per la parte perdente.

Questo uso della violenza presenta certo analogie con i molti casi in cui un potere signorile usa la propria capacità di minacciare e usare la forza per consolidare la sottomissione dei sudditi o per ampliare la propria dominazione; ma al contempo sono interessanti le analogie con il modello della faida: uno scambio reiterato di violenze tra due schieramenti che proprio grazie allo scoppio del conflitto consolidano la propria coesione e si estendono a diverse comunità; e quindi uno strumento per agire sulla società ridefinendo i legami, particolarmente efficace nei contesti segnati dall'intreccio di giurisdizioni diverse¹¹⁴.

Lo sviluppo narrativo delle fonti relative a Rolasco è decisamente troppo limitato per valutare in modo adeguato l'applicabilità della definizione di faida a questo specifico caso: ma i caratteri di reciprocità, lo scambio reiterato di violenze anche pesanti ai danni di persone e cose e la funzionalità della violenza a consolidare schieramenti e solidarietà sociali, ci portano a leggere in questo conflitto una dinamica più complessa e meno diseguale di quanto possa essere la più consueta violenza signorile ai danni dei sudditi. I Torcello e i Crescenti non agiscono, è ovvio, su un piano di parità, e diversi sono gli obiettivi: da un lato il consolidamento del proprio potere signorile; dall'altro la difesa del proprio ruolo nella comunità, della propria eminenza sociale e della propria autonomia, possibile all'interno della poco invadente signoria canonica. Le due famiglie appaiono però in grado di agire con mezzi analoghi, su un piano non di parità, ma di reciprocità¹¹⁵.

In questo quadro potrebbe sembrare anomala la deposizione del canonico Oberto che – pur non negando il ferimento di Bergognone di Torcello – dà della vicenda nel suo complesso una lettura diversa, quando dichiara che i Torcello "faciunt malum istis hominibus quia habent odio ecclesiam Casalis sancti Evasii, et quia vellent eos ipsis dominibus subiugare, et quia petebant ab eis hominescum quod facere non debent" (p. 185). Quello delineato da Oberto non è un conflitto tra i Torcello e i Crescenti, ma tra i Torcello e i canonici, al cui interno i Crescenti sono la posta in gioco. Non si tratta peraltro di un dato sorprendente: Oberto, per quanto attivo nella gestione della signoria, appare debolmente informato sulle dinamiche locali¹¹⁶, e soprattutto è impegnato a esprimere la lettura politica e gli obiettivi dei canonici, non dei Crescenti; non è probabilmente casuale che le sue dichiarazioni ricalchino, da questo punto di vista, la querela di S. Evasio¹¹⁷. Il confronto tra questa deposizione e quelle di Milone e Pietro Crescenti mostra bene come la convergenza di obiettivi non sia totale, come si possa cogliere una divaricazione tra l'azione dei canonici, impegnati a riaffermare la propria giurisdizione sulle famiglie di Rolasco, e quella dei Crescenti, che cercano di riacquisire la propria posizione e il proprio ruolo sociale nella comunità. Per i Crescenti si tratta infatti non solo di migliorare una posizione giudiziaria difficile, in seguito all'incarcerazione di alcuni membri della famiglia, ma anche di sanare una specifica e grave situazione di crisi del gruppo parentale: la fase più dura degli scontri aveva avuto infatti come esito il loro allontanamento da Rolasco, che poteva comportare di fatto la loro esclusione dalla comunità. Proprio per questo la lontananza dei Crescenti da Rolasco, le cause di questo

¹¹⁴ A. TORRE, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 775-810, in particolare pp. 777 e 781; O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

¹¹⁵ È un piano che in modo molto implicito è espresso anche nella querela presentata dai canonici, che lamentava i danni inferti da Isacco di Torcello e da "illis de domo sua" contro Milone Crescenti e "illis de domo sua", con un parallelismo di definizioni che può richiamare un'idea di scontro tra due gruppi parentali in qualche misura analoghi: *Casale*, I, p. 173, doc. 113.

¹¹⁶ Si affida infatti alla *fama* per quanto riguarda la ferita di Bergognone, e dichiara di non sapere nulla sulle altre violenze dei Crescenti. Per il suo impegno nella gestione del potere signorile, v. oltre n. 155.

¹¹⁷ V. sopra, n. 86 sgg.

spostamento e la natura giuridica del proprio vivere altrove sono al centro dell'interrogatorio: occorre prima di tutto stabilire se si sono allontanati per scelta, perché costretti dalla violenza signorile o perché timorosi delle conseguenze delle proprie violenze ("propter maleficia", come ricorre nelle domande, e come probabilmente era sostenuto dai Torcello). Le spiegazioni proposte per la lontananza dei Crescenti da Rolasco sono diverse ma non contraddittorie: per le violenze subite dai Torcello, perché i signori glielo impedivano, per il ferimento di Bergognone di Torcello. Cause diverse, ma riconducibili tutte a un acuirsi del conflitto e della sua componente violenta, una fase in cui i Crescenti appaiono chiaramente come la parte perdente. Ma il punto su cui più si soffermano le domande, e soprattutto alcune risposte, è un altro: la lontananza da Rolasco aveva probabilmente determinato l'esclusione dei Crescenti dai circuiti sociali locali, e più precisamente la perdita dei loro diritti sui beni comuni, ovvero proprio ciò che era ricordato nelle querele canonicali del 1218 e 1224¹¹⁸ ed era forse al centro dello scontro fisico avvenuto sui pascoli e più in generale delle tensioni tra i Torcello, i Crescenti e gli uomini di San Giorgio. I diritti sui *comunalia* sono connessi direttamente alla residenza, a quell'insieme di pratiche sociali riassunte nel verbo "habitare"¹¹⁹.

L'intento dei Crescenti è dimostrare che non si sono allontanati per scelta e soprattutto che, se pure sono stati e sono altrove, tuttavia non hanno *abitato* altrove. Così Milone dichiara che i figli sono stati arrestati in Prarolo, "set dicit quod adiuvabant ipsum amore, et dicit quod non habitabant ibi pro statu" (p. 182), e analogamente il figlio Pietro dichiara che "non stabant ibi nomine mansionis" (p. 184). Questo obiettivo appare condiviso dai canonici, per i quali l'allontanamento dei Crescenti da Rolasco rappresenta un significativo indebolimento della propria presa sulla società locale. Così le dichiarazioni più esplicite e precise in questo senso sono quelle di due tra i canonici più consapevoli: Robaldo dichiara che "non ibi stabant nomine habitaculi, quia non habebant suum proprium habitaculum, quia essent expulsi ab eorum domo" (p. 175), mentre Oberto, alla domanda "ubi habitabant tempore captionis?", risponde che "non habitabant in aliqua parte, nisi sicut faciunt homines qui non habent aliquod refugium", per poi riconoscere che sono stati arrestati a Prarolo (p. 185).

Oberto e Robaldo sono due canonici sostanzialmente estranei alle dinamiche locali di Rolasco, ma attivi nella gestione della signoria di S. Evasio e dei suoi conflitti di questi decenni; sono attenti e consapevoli nell'esprimere la posizione della canonica¹²⁰. Proprio le loro dichiarazioni sono quindi per noi la prova migliore dell'importanza che per i canonici assume la tutela dei diritti dei Crescenti in quanto abitanti di Rolasco e le loro prerogative sui beni comuni, che hanno un peso di rilievo in questa fase del conflitto. Abitare è una pratica sociale esclusiva, non si può abitare in due posti. Per questo Oberto non si limita – come Milone e Pietro Crescenti – a dire che stavano a Prarolo senza abitarvi, ma precisa che non abitavano in nessun posto, come uomini privi di rifugio. Privi di un'abitazione, appaiono pienamente legittimati a rivendicare le proprie case e i propri diritti come abitanti di Rolasco¹²¹.

¹¹⁸ V. sopra n. 45 e 91.

¹¹⁹ Cfr. L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a c. di P. Guglielmotti ("Reti medievali – Rivista" VII/1 (2006) (<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Provero.htm>).

¹²⁰ V. oltre, n. 155.

¹²¹ Analogie interessanti nelle testimonianze del 1247 relative agli uomini di Alzabeco, rifugiatisi in Bra in una fase di guerra: "iverunt stare in Braydam et ibi solverunt fodrum et iverunt in exercitum et fecerunt fossatum, dum ibi steterunt, sicut alii çaboterii de villa, id est sicut alii homines qui non habent domum et reductum in Brayda, nisi sicut albergantes in alienis domibus et non sicut homines Brayde": *Appendice al Rigestum* cit., p. 144, doc. 110. Il termine "çaboterii" potrebbe essere connesso al piemontese *ciabot*, capanna, in opposizione alle "domus" di chi era effettivamente abitante di Bra. Per una più ampia analisi del caso di Alzabeco, v. PROVERO, *Una cultura dei confini* cit. Il nesso fondamentale tra abitazione e fruizione dei beni comuni è al centro di una serie di liti a Bagnolo, nei pressi di Tortona, alla fine del XII secolo: *Le carte dell'Archivio comunale di Voghera fino al 1300*, a c. di A. TALLONE, Pinerolo 1918 (BSSS, XLIX), p. 16, doc. 9; *Documenti vogheresi dell'archivio di stato di Milano*, a c. di A. CAVAGNA SANGIULIANI, Pinerolo 1940 (BSSS, XLVII), p. 273, doc. 183.

4. Il castello di Torcello

Nell'aprile del 1224, forse poco prima delle testimonianze presentate dai canonici contro Isacco, anche Alinerio di Torcello presenta una serie di deposizioni a proprio favore, nel conflitto che lo vede opposto a S. Stefano del Monastero – dipendenza di S. Evasio¹²² – per la giurisdizione su tre gruppi parentali di Rolasco: Manfredo e Marabotto, figli di Asclerio; Ansaldo e fratelli, figli di Stratorno; e Giacomo e fratelli, figli di Quilio di Rolasco¹²³. Si tratta quindi di una lite diversa da quella che oppone S. Evasio a Isacco di Torcello: diverso l'interlocutore dei canonici, diverse le famiglie per cui si lotta, diversa infine la chiesa che conduce il conflitto, che non è S. Evasio, ma una sua dipendenza. I due conflitti rientrano tuttavia nella stessa tensione territoriale, nell'opposizione dei canonici ai Torcello per il territorio di Rolasco e soprattutto per alcune famiglie, il cui controllo è rivendicato dalle due parti¹²⁴.

Le *intentiones* si riducono a due punti: questi uomini, che secondo il sindaco di S. Stefano non dovrebbero pagare nulla ad Alinerio, sono invece "de iurisdicione et districtu" dei Torcello; e "totum poderium Rodolasci" è sotto la loro giurisdizione da più di cent'anni (p. 187). La struttura dell'interrogatorio è però resa più complessa in seguito alla procedura adottata. I testi sono infatti prodotti da Alinerio "sub examine" di Ambrogio Cocorella, delegato del vescovo di Torino, vicario imperiale, e il giudice procede a interrogarli non solo sulle *intentiones*, ma anche su due questioni proposte dal monastero, che non sono *intentiones*, ma piuttosto *positiones*, il tentativo di accertare due fatti più specifici, utili a dimostrare le tesi dei monaci di S. Stefano e a porre in contraddizione i testimoni dei Torcello: i monaci sostengono che i sedimi posseduti da questi uomini dipendono dal monastero e che Alinerio ha sottratto ("abstulit") loro una serie di attrezzi¹²⁵. Non disponiamo quindi di un vero e proprio contraddittorio tra le parti, ma di una contrapposizione di tesi e soprattutto di un'opposizione tra elementi diversi che vengono fatti valere come fondamenti per le proprie rivendicazioni giurisdizionali: da un lato la protezione, dall'altro la terra.

I ventidue testimoni sono scelti e presentati da Alinerio e costituiscono un preciso spaccato della società che fa capo ai Torcello: alcuni esponenti della famiglia signorile, funzionari minori, dipendenti, abitanti di Torcello. A questi si aggiungono Guala de Antonia, proveniente dalla vicinissima Sinaccio e sottoposto al potere di Alinerio da Torcello, e Aribaldo Denti, originario della più lontana San Germano, a sud di Casale, ma che ha agito in passato come funzionario dei signori di Torcello (pp. 221-222)¹²⁶. Un peso del tutto minore hanno tre uomini che non sono né provenienti da Torcello, né dipendenti dai signori: sono Enrico di Robaldo ed Enrico Capello di Rolasco, e Bonifacio di Coniolo. Ma anche queste località sono vicinissime a Torcello, e nel complesso quasi tutti i testimoni gravitano in un ambito sociale e territoriale molto ristretto, nel raggio di un paio di chilometri dal castello signorile.

È quindi una serie testimoniale profondamente diversa da quella presentata da S. Evasio: è un gruppo di persone racchiuse in un territorio molto piccolo, direttamente presenti sui luoghi in cui il conflitto si è sviluppato. Così tutte le deposizioni possono fondarsi almeno in parte su quello che il testimone ha visto o, in diversi casi, su ciò che ha fatto. Non solo quindi la visione diretta delle pratiche sociali locali, ma il diretto coinvolgimento (spesso come funzionari dei signori) in quelle stesse pratiche che provano la sottomissione delle famiglie di Rolasco ai signori di Torcello. Ma anche in questa serie di deposizioni è del tutto marginale la società di Rolasco, rappresentata da due soli testimoni. È probabile che questa assenza sia il riflesso diretto dell'incompleto controllo signorile sulla società locale, in cui operano poteri e polarità sociali divergenti, non tutte utili a

¹²² RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., p. 113.

¹²³ *Casale*, I, pp. 187-222, doc. 115; nel seguito del paragrafo i passi del documento verranno citati con l'indicazione, all'interno del testo, del numero di pagina.

¹²⁴ Non è certo casuale se tra i testimoni presentati da Alinerio troviamo anche Isacco, ovvero la controparte dei canonici nella lite relativa ai Crescenti; e gli stessi Crescenti sono ricordati da diversi testimoni (tra cui ovviamente Isacco) come attivi nella manutenzione del castello di Torcello, prova della sottomissione degli uomini di Rolasco alla giurisdizione signorile (pp. 188, 195, 203 e 217).

¹²⁵ È esplicita nel documento la distinzione tra i "capitula de intencione" e le "questiones ex parte monasterii" o "questiones adverse partis": pp. 206, 208, 212, 216, 218 e 221 sg. Per questa procedura, v. sopra, n. 37.

¹²⁶ Per l'identificazione di *Pacilianum* con l'attuale San Germano v. RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., p. 119 in nota.

sostenere le tesi dei Torcello. Per quanto vicinissimi, i villaggi di Torcello e Rolasco ci appaiono come due ambiti sociali ben distinti, con dinamiche e poteri diversi. Se quindi i Torcello possono spendere a proprio favore una quota di testimoni locali ben maggiore di quanto facciano i canonici, anche nella loro serie testimoniale si riscontrano due importanti debolezze: da un lato la quasi totale assenza di testimoni di Rolasco, dall'altro il fatto che le presunte vittime, gli uomini contesi tra i Torcello e i canonici, non vengono a deporre in appoggio alle pretese signorili. È un'assenza importante, soprattutto se la si confronta con le deposizioni presentate dai canonici contro i Torcello nel 1224 e nel 1239, e contro gli Occimiano nel 1231, tutte occasioni in cui le famiglie contese si schierano apertamente con i canonici, testimoniando al loro fianco.

La coerenza sociale e territoriale del gruppo dei testimoni si riflette nella coerenza delle loro dichiarazioni, che ruotano costantemente attorno alla tesi che gli uomini per cui è in corso la lite, così come tutti gli altri uomini di Rolasco, dipendono dai Torcello, e in specifico da Alinerio. La prova di questa dipendenza è vista prioritariamente nei servizi compiuti al castello (lavori al fossato e alle mura, guardie...), che sono costantemente ricordati come prima dimostrazione del potere. Questa struttura dimostrativa è ripetuta con tale coerenza che deve essere ritenuta un'indicazione data da Alinerio ai propri testimoni, quanto meno in termini di tattica processuale: quindici testimoni su ventidue iniziano la propria deposizione dichiarando che questi uomini dipendono dalla giurisdizione dei Torcello e si richiamano, come prova, prima di tutto ai servizi prestati al castello, a cui alcuni aggiungono altre forme di sottomissione al potere signorile, quali il pagamento del fodro regio e della taglia o la partecipazione all'esercito.

Gli altri sette testimoni non si discostano radicalmente da questa posizione: invece di affermare la dipendenza di questi uomini dai Torcello, per poi provarlo con i servizi al castello, dichiarano direttamente di aver visto questi uomini lavorare al fossato, fare servizi di guardia etc. Ovvero: ricordano la stesse azioni, ma non vi attribuiscono lo stesso significato, o meglio non ne offrono alcuna interpretazione.

Questa variante al modello standard di deposizione deve probabilmente essere spiegata in due modi diversi. Per quattro testimoni (pp. 197 sg., 212, 215 sg. e 221 sg.) la variante sembra derivare semplicemente da una ridotta consapevolezza delle implicazioni giurisdizionali di queste azioni. Sono testimoni utili per Alinerio per ciò che ricordano, ma forniscono deposizioni assai povere, che rappresentano sì una forma di azione politica condotta tramite la parola, ma in cui l'azione consiste più che altro nel fatto di presentarsi a testimoniare, e forse non può essere ritenuta una scelta troppo libera e consapevole: sono stati istruiti a presentarsi e a descrivere i servizi al castello, ed eseguono ciò che è stato loro ordinato. Più importante è constatare che proprio i due testimoni provenienti da Rolasco – Enrico di Robaldo ed Enrico Capello – dimostrano esitazione e prudenza nell'attribuire ai Torcello il controllo su questi uomini, e sembrano quindi restii a riconoscere esplicitamente le possibili implicazioni delle pratiche di cui testimoniano (pp. 201 e 207)¹²⁷.

Questa esitazione dei testimoni di Rolasco, questa loro attenzione a non applicare indiscriminatamente a tutti gli abitanti la condizione di sudditi dei Torcello, acquista piena chiarezza se si considera un'ulteriore linea di frattura, piccola ma politicamente rilevante, nelle risposte date al primo punto delle *intentiones*. Si tratta delle affermazioni relative ai tempi con cui si sono succedute le pratiche di esercizio del potere, e prima di tutto la risposta a una questione chiave: da quanto tempo questi uomini prestano servizio al castello? La loro sottomissione è contemporanea o successiva a quella del villaggio di Rolasco nel suo complesso?

Testimonianza chiave è quella di Enrico di Robaldo di Rolasco (pp. 200-202), che con particolare chiarezza opera la distinzione: senza affermare esplicitamente la sottomissione di questi uomini ai Torcello, dichiara "quod numquam vidit neque audivit quod homines de quibus agitur [...] facerent unquam ab inicio guerre suprascripte retro fossatum, neque spaldum, neque guaitam nec scaraguaitam pro illis dominis; set ab inicio ipsius guerre infra vidit multociens [...] predictos

¹²⁷ Dei sette testimoni che sfuggono al modello dominante di deposizione – ovvero che non dichiarano esplicitamente che gli uomini "de quibus agitur" sono della giurisdizione di Alinerio – l'unico che non rientra in una di queste due spiegazioni è Ruffino Francesio di Torcello, che offre una deposizione articolata e coerente con le esigenze di Alinerio, e per cui dobbiamo forse pensare banalmente a una carenza nella verbalizzazione delle risposte (p. 206 sg.).

homines facere fossatum castris de Torcello"; e così in seguito, interrogato sul *poderium* di Rolasco, riconosce che dipende dalla giurisdizione dei Torcello da 40 o 50 anni, "exceptatis tamen predictis hominibus abbatis", che non hanno prestato servizi al castello fino alla guerra, ma l'hanno fatto "tempore guerre et post guerram, usque ad hunc diem".

"Tempore guerre et post guerram", una definizione che mette in luce un ben preciso processo, per cui le accentuate minacce militari hanno indotto anche questi uomini – dipendenti da un potere incapace di proteggerli¹²⁸ – a cercare la protezione dei signori di Torcello, che su questa base e su questa breve consuetudine (una decina d'anni) cercano ora di affermare la piena assimilazione di questi uomini alla comunità di Rolasco a loro sottomessa. Cercano quindi di far prevalere la capacità di protezione rispetto alla concessione di terra e di affermare che l'appartenenza alla comunità di Rolasco pesa più che la dipendenza tradizionale dalla chiesa di S. Stefano¹²⁹.

La testimonianza di Enrico di Robaldo è pesante, perché rappresenta una delle letture più dirette e consapevoli delle pratiche sociali a Rolasco: è un teste in grado di ricordare atti di prelievo avvenuti negli ultimi quarant'anni, ma anche il mese scorso; è l'unico che ricorda la riscossione del pedaggio, fondamentale per porre in luce la presenza dei Torcello sul territorio di Rolasco; ed è appunto quello che con maggiore chiarezza costruisce una cronologia articolata della sottomissione di Rolasco e dei singoli gruppi parentali alla giurisdizione dei Torcello, individuando con sicurezza gli "homines abbatis", definizione che già di per sé non sembra molto coerente con le esigenze tattiche di Alinerio, e che quindi possiamo senz'altro attribuire alle autonome elaborazioni del teste.

Le sue dichiarazioni trovano un parziale riscontro in quelle dell'unico altro teste di Rolasco, Enrico Capello (pp. 207-209), la cui testimonianza tuttavia non contiene quella stessa precisa scansione cronologica¹³⁰. Riscontri importanti si trovano però in testimonianze di matrice diversa, prodotte da uomini di Torcello direttamente legati ai signori. Sono anzi particolarmente ambigue proprio le deposizioni di due esponenti della famiglia dei Torcello: Isacco dichiara di aver visto questi uomini lavorare al castello e di averlo ordinato loro cinque anni prima; allargando il discorso all'intero *poderium* di Rolasco, dichiara che da quando ricorda, cioè trent'anni, "homines suprascripti [...] et alii homines de Rolasco fecerunt et faciunt fossata et spalda, exercitus et guaitas pro dominis de Torcello", ogni volta che viene loro richiesto (p. 202 sg.). Isacco propone quindi una formulazione ingannevole, poiché probabilmente è vero che ha visto gli uomini di Rolasco prestare questi servizi da decenni, ed è vero che tra di essi c'erano gli uomini oggetto della lite; ma Isacco tace probabilmente il fatto che essi si sono uniti al gruppo degli uomini di Rolasco solo negli ultimi anni, come pare implicitamente ammesso nella prima parte della sua deposizione, in cui l'unico riscontro cronologico preciso è quell'ordine di cinque anni prima. Il padre di Isacco, Bonifacio Malapezza, dichiara che questi uomini hanno prestato servizio "a fine guerre suprascripte infra, et antea, per plures vices", per poi affermare il controllo signorile su Rolasco "per suam recordacionem", ovvero sessant'anni (p. 192): la guerra è l'elemento attorno a cui si organizza la memoria relativa al potere signorile locale, un riferimento a cui non può sfuggire neppure chi –

¹²⁸ Particolarmente esplicite in questo senso le deposizioni presentate da S. Evasio nel 1239, che ricordano come la sottomissione dei Buaci ai signori di Torcello fosse stata possibile perché non avevano chi li difendesse: *Casale*, I, p. 329, doc. 187.

¹²⁹ Discorso in parte diverso per Ottacio Forno – uno degli uomini contesi –, per cui Alinerio può far pesare una consolidata forma di dipendenza personale, di cui non è chiara la ragione ma è evidente la continuità nel tempo: Enrico di Robaldo dichiara che Ottacio "ante guerram predictam et post", per quarant'anni, ha dato e dà ad Alinerio due pani e due capponi a San Giovanni (27 dicembre), "set nescit qua de causa".

¹³⁰ Anch'egli, senza affermare la dipendenza giurisdizionale di questi uomini dai Torcello, dichiara di averli visti scavare il fossato del castello da dieci anni a questa parte (ovvero dal tempo della guerra, a cui però il teste non fa cenno), "set quod aliquid de his fecerint a decem annis proxime preteritis retro vel fecissent, ipse testis nichil scit"; e conferma di aver visto negli ultimi dieci anni alcuni di questi uomini portare pani e capponi a Alinerio, "nec scit qua de causa, nisi quia ipsi dixerunt eidem testi quod eidem Alinerio dare debebant"; non dice nulla sui tempi della sottomissione del *poderium* di Rolasco ai Torcello.

come Bonifacio – vuole negarne il rilievo ma sa bene che il nodo centrale del conflitto è rappresentato proprio dai tempi di affermazione dei diversi poteri¹³¹.

Nel complesso otto testimoni fanno in qualche modo riferimento alla guerra per collocare il momento di svolta nella sottomissione di Rolasco ai Torcello e in particolare l'inizio dei servizi al castello di questo gruppo di uomini; o, nel caso di Bonifacio Malapezza, per smentire questa scansione cronologica, peraltro assente sia nelle *intentiones* sia nelle domande (pp. 190, 192, 197, 199, 201, 205, 212 e 218). Altri sei riferiscono solo agli ultimi anni i servizi al castello di questi uomini, tacendo sui tempi di sottomissione del *poderium* di Rolasco (pp. 207 sg., 212 e 221), oppure facendola risalire a parecchi decenni prima (pp. 196, 203 e 219). Nel complesso¹³² sono ben pochi quelli che non fanno emergere la centralità della questione del tempo, dell'intensificarsi della pressione signorile su questi uomini negli ultimi anni: solo cinque testi fanno senz'altro risalire ad alcuni decenni prima sia la giurisdizione su Rolasco, sia quella su questi uomini, sia i loro servizi al castello (pp. 187-189, 206-207, 209-211 e 214-218). E questi cinque sono tutti di Torcello, quasi tutti attivi come funzionari signorili o consoli, e sono sicuramente le deposizioni più preziose per Alinerio, che può trovare qui la narrazione più coerente con le sue esigenze, tale da legittimare su base consuetudinaria l'esercizio della giurisdizione su Rolasco e su questi uomini. Ma sono per noi i testimoni meno utili: proprio il loro pieno aderire alle esigenze signorili tende a nascondere ai nostri occhi la tensione connessa ai tempi di sviluppo del potere signorile, che emerge invece con piena consapevolezza in un testimone come Enrico di Robaldo, e in modo meno netto in molte altre deposizioni, per arrivare fino a Bonifacio Malapezza che mette in luce la tensione proprio per la sua volontà di negarla.

Anche una delle tesi sostenute dai rappresentanti di S. Stefano annoda la tensione attorno alla questione dei tempi: dire che i sedimi posseduti da questi uomini dipendono dalla chiesa da più di sessant'anni¹³³, è un tentativo non solo di risalire a molti decenni prima della guerra, ma anche di superare il dato memoriale. I testimoni che fanno risalire la giurisdizione dei Torcello su Rolasco fin da quando ricordano, possono infatti risalire in genere a quaranta-cinquant'anni prima, e fa eccezione il solo Bonifacio Malapezza, che dichiara di ricordare da sessant'anni in qua (p. 192). La tesi monastica – per quanto trovi un riscontro pressoché nullo nelle risposte – è quindi una via per rilanciare ed estremizzare il dato cronologico. Al di là dei silenzi, delle negazioni e dell'ovvia reticenza tattica dei testimoni, è evidente il tentativo monastico di far risalire il proprio legame con questi gruppi parentali a un tempo immemorabile, dotandolo quindi di una legittimazione che non possa essere smentita da alcuna pratica di esercizio del potere da parte dei Torcello: qualunque pratica, proprio perché ricordata dai testimoni, sarebbe necessariamente più recente – e quindi meno legittima – della concessione di terra che fonda il rapporto di S. Stefano con questi uomini.

Il richiamo alle forme di prelievo più chiaramente di matrice pubblica, e in specifico al fodro, non risolve questa tensione connessa ai tempi di affermazione della signoria su Rolasco: i Torcello si possono richiamare a due prelievi, avvenuti rispettivamente sotto Ottone IV (probabilmente nel

¹³¹ Netta in questo senso la deposizione di Gerardo Bosio, dipendente di Alinerio e attivo come funzionario signorile: fa risalire a venti-trent'anni prima sia la sottomissione di Rolasco, sia i servizi della comunità al castello, sia infine il pagamento del fodro da parte degli uomini per cui si è in lite; ma dichiara con chiarezza che questi ultimi hanno prestato servizio al castello "tempore guerre marchionis suprascripte" (p. 205 sg.). In parte analoghe – ma prive del preciso riferimento alla guerra – le dichiarazioni di Giacomo Pelletta e Uberto di Brenezzo, entrambi di Torcello, che pur non introducendo un esplicito riferimento alla guerra, fanno risalire i servizi al castello agli ultimi anni: Giacomo Pelletta fa risalire la giurisdizione dei Torcello su Rolasco a trent'anni prima, ma solo quattro anni prima ha visto questi uomini servire al castello (p. 196); Uberto di Brenezzo (già attivo al servizio dei consoli di Torcello) dichiara che questi uomini sono venuti regolarmente al castello negli ultimi dieci anni, mentre gli uomini di Rolasco nel loro complesso vengono "a recordacione sua infra, set plus est decem annis", per poi precisare che ricorda da ventidue anni in qua (p. 219).

¹³² Considerando anche che alcuni testi non danno alcuna indicazione sul periodo in cui questi uomini hanno prestato servizio al castello, senza quindi pronunciarsi né per una lunga consuetudine di servizio, né per un uso nato dalle specifiche e recenti vicende belliche (pp. 194, 215 e 220).

¹³³ La domanda, ripetuta costantemente, è "si scit quod illa ecclesia tenerit et possederit illa sedimina et terras per LX annos et plus".

1210) e sotto Federico II (in una data incerta tra 1219 e 1221)¹³⁴, ma con una discontinuità e direi eccezionalità del prelievo che non permettono di comprenderlo tra le "azioni ripetute", le pratiche sociali dotate di una sufficiente regolarità per provare la sottomissione a un potere.

Nel complesso quindi, sul primo punto delle *intentiones* – la dipendenza di questo piccolo gruppo di uomini – i testimoni si muovono con grande coerenza, affermando la loro dipendenza dai Torcello e portando come prova principale i servizi al castello, pur non nascondendo alcune debolezze della tesi signorile, relative soprattutto ai tempi di affermazione del potere dei Torcello. È però sul secondo punto – il controllo del *poderium* di Rolasco – che si constatano le divaricazioni più interessanti tra le diverse deposizioni. Se infatti i testimoni concordano in modo pressoché unanime sulla pluridecennale giurisdizione dei Torcello su Rolasco, sono più diversificati i segni del controllo, gli elementi ricordati come prova di questo potere. Questa unanimità e queste differenze sono direttamente connesse: è probabile che il controllo territoriale su Rolasco risalisse in effetti a parecchi decenni prima e fosse nel complesso indiscutibile, come sembra anche testimoniato dal fatto che i monaci di S. Stefano non contestano questo punto, concentrandosi invece sulla speciale condizione del piccolo gruppo di uomini attorno a cui ruota la lite. I testimoni possono quindi far riferimento a una pluralità di pratiche sociali e di prelievo che provano il controllo del territorio, e Alinerio e i suoi consorti hanno meno bisogno di indirizzare le deposizioni, di preparare i testimoni, come invece abbiamo potuto constatare per il primo punto delle *intentiones*. Così, a una piena coerenza del quadro cronologico (che fa risalire di parecchi decenni il controllo del *poderium*) si accompagna una maggiore varietà del sistema probatorio.

In questo quadro si collocano risposte anomale o divergenti¹³⁵, ma soprattutto è qui che trova spazio una lettura di un certo interesse, illuminante sui meccanismi di identificazione del potere legittimo nelle campagne. Tre testimoni, diversi per provenienza e fisionomia politica¹³⁶, presentano come prova della giurisdizione dei Torcello su Rolasco un episodio avvenuto in data imprecisata, ma forse risalente agli ultimi anni del XII secolo. In particolare Alberto Brina dichiara di sapere che i Torcello hanno la giurisdizione da almeno 28 anni perché "vidit quod homines Sancti Zorzii expulerunt homines de Rolasco de pascuis dominorum de Torcello et ipsi domini cum eorum hominibus iverunt et adiuvaverunt eos et ipsemet testis fuit; et steterunt" per tre o quattro giorni "in illis pascuis de Rolasco ipsorum dominorum, de quibus illi de Sancto Zorzo expulerant homines de Rolasco [...], ad conservandos et manutenendos eos in illis pascuis" (p. 199). Queste dichiarazioni sono in parte una rilettura delle tensioni che ruotavano attorno alla vicenda dei Crescenti¹³⁷, anche se non si riferiscono allo stesso episodio: sono tensioni relative ai pascoli che coinvolgono sia i Torcello, sia gli uomini di San Giorgio, sia infine segmenti della società locale di Rolasco. Ma ciò che qui più ci interessa è la logica seguita dai testimoni: l'intervento dei Torcello a proteggere i pascoli è letto di per sé come prova della loro giurisdizione, senza far riferimento ad alcuna richiesta degli uomini di Rolasco; in altri termini, il segno inequivoco del potere e della sua legittimità è la protezione efficace, senza doversi richiamare a una esplicita volontà dei potenziali sudditi¹³⁸.

¹³⁴ Per il primo momento di prelievo, Isacco di Torcello ricorda che avvenne "quando inperator Otto ingressus fuit in Lombardiam" (p. 211); accenni cronologicamente più incerti anche a pp. 193, 205, 206, 209, 216. Un secondo momento di prelievo del fodro è situato da Isacco tre anni prima della testimonianza (p. 211; cfr. anche p. 188).

¹³⁵ Ad esempio quella di Pietro di Alesio, che dichiara di sapere che i Torcello hanno il controllo di Rolasco "quia continetur in privilegiis que ipsi habent" e perché li ha visti riscuotere il fodro (p. 194); o quella un po' zoppicante di Girardo Gariglio, che dichiara "se credere" che il *poderium* di Rolasco sia dei Torcello e "se audivisse dicere quod domini de Torcello faciunt illa omnia que alii domini de Torcello [sic] consueti sunt facere", e lo fanno da almeno 13 anni (p. 197); o infine quella di Enrico di Robaldo che, all'interno di una deposizione attenta alle implicazioni giurisdizionali delle pratiche sociali, è l'unico a ricordare – e anzi a porre in primo piano – la riscossione del pedaggio, prelievo che trova in genere poco spazio nelle deposizioni perché non grava sulla popolazione locale, ma è un segno importante del controllo territoriale.

¹³⁶ Sono Alberto Brina (dipendente di Alinerio di Torcello), Enrico Capello di Rolasco e Uberto Guidalardo, già funzionario dei Torcello (pp. 199, 208 e 214). Le tre deposizioni non presentano varianti di rilievo.

¹³⁷ V. sopra, n. 108 sgg.

¹³⁸ E non è neppure fondamentale che questi pascoli in Rolasco siano dei Torcello, come sostiene Alberto Brina: Enrico Capello dichiara che "homines de Rolasco iam habuerunt discordiam de pascuis cum illis de Sancto Zorzo" e i Torcello

Se la capacità signorile di protezione assume un peso così rilevante nel legittimare il potere, non pare sorprendente che i servizi prestati al castello – prima contropartita della protezione signorile – conservino un ruolo importante anche in queste risposte meno preparate, meno condizionate dalle esigenze signorili, tanto che ben dodici testimoni li ricordano come prova – alcuni come unica prova – della giurisdizione dei Torcello sull'intero *poderium* di Rolasco (pp. 188, 190, 194, 199, 201, 203-206, 210 e 217-219)¹³⁹. Appare invece nel complesso marginale il prelievo, ricordato da alcuni testimoni come primo elemento di più articolati quadri probatori, in cui compaiono l'impegno nell'esercito signorile, i servizi al castello e sulle terre signorili¹⁴⁰.

I testimoni che danno particolare importanza al prelievo come prova della giurisdizione sono in linea di massima membri della famiglia signorile o loro funzionari, persone che hanno direttamente riscosso le imposte e a questa loro azione fanno riferimento. Il prelievo è invece posto in secondo piano da chi vi ha assistito e non vi ha preso parte direttamente, che in diversi casi tende invece a privilegiare i servizi al castello come prova della sottomissione degli uomini di Rolasco¹⁴¹.

Questo sembra mostrarci come i servizi prestati al castello siano nel complesso visti come prove più efficaci della giurisdizione sia nella tattica giudiziaria signorile – che condiziona le risposte al primo punto delle *intentiones* – sia nella cultura dei testimoni, che si muove con maggiore libertà sul secondo punto, per quanto orientata dalle scelte dei signori. Questo si connette probabilmente all'alta visibilità di queste prestazioni d'opera, alla loro natura collettiva e alla frequenza con cui venivano richieste, che non sembra configurarsi nelle forme di un'esazione annuale regolata dalla consuetudine, ma di un intervento fatto "tociens quociens his opus habebant domini", per riprendere le parole di Alberto Brina (p. 199), che tornano in forme analoghe per diversi altri

vennero ad aiutarli (p. 208), mentre secondo Uberto Guidalardo "homines de Sancto Zorzo iverunt in zerbis de Rolasco roncare", e i Torcello li espulsero (p. 214).

¹³⁹ La diretta e necessaria connessione tra protezione signorile e servizi al castello è di fatto il nucleo condiviso da signori e sudditi anche nelle liti analizzate da Andrea Gamberini per il tardo medioevo reggiano, in cui il conflitto si annoda attorno alle opposte concezioni sulla priorità dei servizi o della protezione (i servizi sono una conseguenza della protezione o viceversa?): GAMBERINI, *Lo stato visconteo* cit., pp. 214-216.

¹⁴⁰ Bonifacio Malapezza, membro della famiglia signorile, dichiara che i Torcello hanno la giurisdizione su Rolasco "habendo fodrum, bannum, exercitus, carrigia", per poi fornire qualche dato più specifico soprattutto su ciò che ha riscosso "pro consortili et vicinascho", per la costruzione del ponte di Torcello (p. 192); Giacomo di Sicherio dichiara "che ipsemet testis cepit fodrum regale in hominibus de Rolasco, et specialiter in suprascriptis hominibus de quibus agitur, et bannum similiter cepit", ponendo invece in secondo piano i servizi prestati al castello (p. 216 sg.); infine Aribaldo di Ruffino ricorda che "ipse testis recepit pluries pro ipso Alinerio", da alcuni uomini, "panes et capones et danarios quos dabant domino Alinerio, quia sunt de suo districtu", per poi aggiungere che tutti gli uomini di Rolasco "iverunt in exercitibus pro ipsis dominis", li ha visti "secare in pratis domini Alinerii" e hanno pagato il fodro ai signori (p. 220 sg.). Anche Gargano di Torcello dà un certo rilievo alla taglia, da lui riscossa quando era console (p. 210), mentre Isacco di Torcello nella prima parte della deposizione ricorda unicamente i servizi al castello e il banno da lui imposto, quando era console, a chi si era rifiutato di lavorare al fossato (p. 203 sg.); ma in seguito torna davanti ai giudici per aggiungere che lui e gli altri signori hanno riscosso il fodro regio e la "portonariam" (p. 211 sg.). L'unico a concentrarsi sul prelievo è Giacomo Pelletta, che per provare la giurisdizione dei Torcello sul territorio si limita a dichiarare che "audivit dici quod illi homines de Rolasco de quibus agitur dederunt fodrum regale nuntio ipsorum dominorum", con una deposizione nel complesso debole, sia per la conoscenza indiretta, sia per la probabile sporadicità del prelievo, sia infine perché si tratta di un dato relativo solo a uno specifico gruppo di uomini, per quanto centrali nella contesa tra Alinerio e i monaci (p. 196).

¹⁴¹ Ad esempio Alberto Brina, che ha visto requisire i beni di chi non aveva pagato il fodro imperiale e dichiara che "fama terre talis est et consuetudo" che analoghe requisizioni siano fatte a chi non presta servizio al castello, "set non interfuit ubi pignus ab aliquo ablatum esse, quia non vadit per domos cum illis qui pignora capiunt" (p. 199 sg.). Analoga la deposizione di Ruffino Francesio (p. 206), che ha visto pagare il fodro e i *banna*, e quella di Pietro di Alesio secondo cui gli uomini di Rolasco hanno pagato il fodro ai Torcello, "prout audivit dici, set non interfuit et fama terre talis est" (p. 194). Particolarmente interessanti in questo senso le deposizioni dei due testimoni provenienti da Rolasco, i più diretti osservatori delle pratiche di potere efficaci in sede locale: Enrico Capello – dopo aver posto in primo piano la contesa con gli uomini di San Giorgio – ricorda di aver visto i funzionari signorili requisire i buoi di chi non aveva pagato il fodro (p. 208), mentre Enrico di Robaldo pone sì al centro della sua testimonianza una forma di prelievo, ma si tratta del pedaggio, riscosso sulle persone di passaggio di cui il teste non conosce l'identità, mentre per quanto riguarda gli uomini di Rolasco fa riferimento piuttosto ai lavori al castello di Torcello, per poi ricordare i prelievi in un rapido accenno (p. 201 sg.).

testimoni (pp. 191, 206, 211, 214 e 216). Sono testimoni di parte signorile, è ovvio, ma è interessante notare come espressioni di questo tipo compaiano più volte in riferimento ai servizi al castello e solo per questi. Sembra delinearsi una capacità signorile di esazione a volontà, non limitata dalle consuetudini, che si connette direttamente alla funzione protettiva dei signori: i servizi al castello possono essere richiesti liberamente perché garantiscono l'efficacia della protezione signorile e quindi fruiscono di una legittimità svincolata dai limiti che la consuetudine impone alle altre forme di prelievo.

Più in generale, il fulcro del rapporto di sottomissione è la capacità di protezione signorile e l'accettazione di questa protezione da parte dei sudditi: a questo si connettono sia i servizi al castello sia l'intervento dei Torcello a tutela dei pascoli. È l'espressione più evidente della superiore capacità signorile di essere concretamente ed efficacemente presenti sul territorio, ciò che invece sembra mancare ai canonici di S. Evasio e ai monaci di S. Stefano. Un riscontro interessante si può cogliere nelle modalità e soprattutto nei luoghi in cui si esercitano le forme di prelievo da parte dei due poteri. Certo, i testimoni sono di parte signorile, ma tra di essi si trovano uomini di Rolasco e all'interno della raccolta compaiono notizie di atti di prelievo da parte dei monaci. Tuttavia i due soli casi in cui il cenno al prelievo è un po' articolato e ricorda azioni viste direttamente dal testimone, sono dipendenti di S. Stefano o altri per conto loro a portare i censi all'abate¹⁴². Ciò che appare invece del tutto assente – nelle risposte, ma anche nelle domande suggerite dai rappresentanti di S. Stefano – è l'azione sul territorio, la capacità di amministrare una forma di giustizia o di proteggere i propri uomini; manca in verità qualunque riferimento a una presenza in Rolasco dei monaci di S. Stefano. L'unica via di rivendicazione resta la terra e i censi ad essa connessi, portati dai dipendenti fino alla chiesa.

Per i prelievi dei Torcello vediamo intrecciarsi consegne alla casa del signore e suoi interventi sul territorio¹⁴³, ma sono soprattutto rilevanti le notizie relative alle requisizioni compiute dai Torcello. Nelle questioni poste da S. Stefano si chiede ai testimoni se sia vero che Alinerio "abstulit" una serie di attrezzi agli uomini dipendenti dal monastero; i testi sono per lo più vaghi, evasivi o reticenti, ma alcuni compiono una rilettura del fatto pienamente in linea con le posizioni signorili, e tale da ribaltare in favore di Alinerio l'accusa mossagli dai monaci. Così due membri della famiglia signorile – Bonifacio Malapezza e il figlio Isacco – riconoscono le sottrazioni spiegandole "quia nolebant facere id quod alii vicini sui faciebant" (p. 193 e, con formule analoghe, p. 204); ma sono altri due testi – Alberto Brina, dipendente di Alinerio, e Uberto Guidalardo, funzionario signorile – a compiere un semplice e determinante passaggio lessicale: alla domanda se Alinerio "abstulit" una serie di attrezzi, rispondono che in effetti egli "abstulit pignora" (pp. 200 e 214)¹⁴⁴. La sottrazione indebita diventa così requisizione da parte di un potere legittimo nei confronti di chi non obbedisce e non versa le imposte dovute¹⁴⁵.

Al di là dei singoli episodi, l'arma usata dai monaci di S. Stefano si rivela pericolosamente a doppio taglio: l'atto di prendere i beni altrui, non contestato in modo diretto e pubblico, diviene un precedente legittimante. Ciò che sembra furto violento, diviene requisizione legale. E le stesse parole di Giacomo Stratorno, che contestando i sequestri operati da Alinerio in occasione del fodro aveva detto «vos accipietis quicquid vultis tamquam domini», nella deposizione di Martino Brina sembrano perdere il significato di protesta per assumerne uno di riconoscimento del potere signorile dei Torcello (p. 188).

¹⁴² Riscontri più ampi nelle deposizioni del 1239: v. oltre, testo corrispondente alla n. 175 sg.

¹⁴³ Molti testimoni usano verbi generici e per noi poco indicativi ("dare", "recipere"), mente per i pani e i capponi dovuti ad Alinerio "pro homenesco" si fa esplicito cenno al trasporto dei censi alla casa del signore (pp. 208 e 214); tuttavia abbiamo da un lato riferimenti sporadici ai diritti di giustizia (p. 210) e al pedaggio, forma di prelievo che per definizione si esercita sul territorio (p. 201), e dall'altro la memoria di riscossioni di fodro e taglia avvenute in Rolasco e nelle case dei sudditi (pp. 192, 201 e 209).

¹⁴⁴ Uberto Guidalardo dichiara anzi di essere stato proprio lui, per conto del signore, a compiere queste requisizioni.

¹⁴⁵ Il discorso si ricollega a una serie di accenni presenti nelle risposte alle *intentiones* di Alinerio: signori, funzionari, dipendenti signorili, uomini di Rolasco convergono nel narrare un episodio (o forse più episodi analoghi) di requisizione di buoi a chi non voleva pagare il fodro, con successivo trasferimento dei pegni al castello di Annone, ai rappresentanti imperiali (pp. 187, 193, 199, 208, 210 e 221)

Le requisizioni mostrano quindi la loro ambiguità, come atto di violenza ed esercizio legittimo e legittimante del potere; la capacità di muoversi in questa ambiguità mette in rilievo la consapevolezza politica dei pochi testi in grado di ribaltare l'accusa dei monaci, e non sorprende che si tratti di testimoni appartenenti alla famiglia signorile o ad essa strettamente legati. Ma senza alcun dubbio le requisizioni sono il segno evidente – ai nostri occhi come a quelli dei testimoni – della forte presenza dei Torcello sul territorio di Rolasco, della loro capacità di intervenire sulle risorse della popolazione, senza che questa possa trovare protezione in altre forze.

Appare invece marginale – nel creare e legittimare il rapporto di dominazione – il rapporto con l'impero, nonostante i rimandi contenuti nelle deposizioni. Se infatti numerosi testimoni fanno riferimento a diplomi imperiali che avrebbero concesso ai Torcello la giurisdizione su Rolasco, solo Pietro di Alesio li usa come prova dell'esercizio della giurisdizione (p. 194). Per gli altri, i diplomi intervengono nel discorso solo quando i giudici chiedono in che modo i Torcello abbiano acquisito la giurisdizione: non sono prova dell'effettivo potere, ma modalità della sua acquisizione. I testi sono sostanzialmente concordi nel ricordare una concessione in feudo da parte dell'imperatore, pur con varianti importanti nell'identificazione del sovrano e dei tempi della concessione¹⁴⁶, e con uno specifico ricordo, da parte di Gargano di Torcello, del rito di investitura compiuto dall'imperatore, probabilmente Enrico VI, nella canonica di Mortara¹⁴⁷. Ma per quanto riguarda le pratiche locali del potere, ha probabilmente più interesse la deposizione di Uberto Guidalardo, che fa riferimento ai diplomi "que legere audivit" (p. 214), riferimento purtroppo vago a una forma di uso o di esibizione locale dei diplomi¹⁴⁸.

Questi richiami alla legittimazione imperiale del potere dei Torcello – così come i numerosi riferimenti al fodro regio da loro riscosso¹⁴⁹ – sono senza dubbio scelte tattiche connesse al fatto che le testimonianze sono prestate davanti a giudici imperiali; tuttavia le varianti e le incertezze portano a escludere che si tratti di una tesi perfettamente preconstituita e concordata tra i Torcello e i loro testimoni. Siamo invece probabilmente di fronte alla memoria di comportamenti tendenti a sottolineare la connessione del potere signorile con quello imperiale, come la lettura pubblica dei diplomi o l'ostentazione dell'invio ai rappresentanti imperiali del fodro riscosso localmente.

Le testimonianze nel loro complesso mettono quindi in luce l'opposizione tra due possibili fondamenti del potere signorile: da un lato la concessione di terra, dall'altro la protezione e la presenza sul territorio. Non è solo una differenza di natura giuridica tra due elementi che possono entrambi essere credibilmente invocati a fondamento del potere all'interno di una persistente fluidità dei sistemi di organizzazione sociale delle campagne all'inizio del Duecento. Trama di fondo è anche l'opposizione tra due concezioni fondamentali delle strutture sociali, il conflitto tra la dipendenza e l'appartenenza, o meglio tra una dipendenza di matrice economica e giuridica, di cui si vuole riaffermare la validità a prescindere dalle concrete e quotidiane pratiche sociali, e una diversa dipendenza che nasce dall'assimilazione ai comportamenti della comunità di

¹⁴⁶ Anche lasciando da parte Ruffino Francesio (secondo cui i Torcello hanno ottenuto la giurisdizione "a rege Carlone Magno, in allodium", come gli aveva raccontato il padre, p. 207), abbiamo richiami, più o meno espliciti, a Federico (I o II), a Enrico VI e a un non identificabile imperatore "Loiso": v. i riferimenti nelle note seguenti.

¹⁴⁷ Gargano prima attribuisce l'acquisizione a una concessione imperiale, sulla base dei diplomi posseduti dai Torcello, per poi narrare quando l'imperatore (non indica quale, ma si tratta probabilmente di Enrico VI, poiché pone l'avvenimento una trentina d'anni prima), nella canonica di Mortara, rinnovò l'investitura in favore di Alinerio e Fassato e "obsculatus fuit ipsos" (p. 210). Su una linea simile, ma in modo assai generico, si pone Giacomo Pelletta, che ritiene la giurisdizione acquisita "ab inperatore Frederico, ut audivit" (p. 196).

¹⁴⁸ Uberto dichiara in specifico che i Torcello hanno ottenuto la giurisdizione "ab inperatore Loiso in feudum, ut in eorum privilegiis que legere audivit continetur et audivit dici" (resta ovviamente problematico identificare l'imperatore a cui fa riferimento il teste). Questa annotazione trova un riscontro del tutto analogo nelle deposizioni di Pietro di Alesio e Girardo Bosio (p. 194 e 205) e in forma diversa in quella di Isacco di Torcello, che ricorda che nei diplomi "comes Gisalbertus et comes Alfredus fuerunt investiti ab inperatore de eorum poderio [...], qui comites fuerunt antecessores dominorum de Torcello" (p. 203). Riscontri più generici in altre deposizioni che ricordano i "privilegia" posseduti dai Torcello (pp. 191, 216).

¹⁴⁹ Il fodro più volte viene esplicitamente definito "regale" e se ne ricorda la trasmissione ai rappresentanti imperiali ad Annone (pp. 194, 196, 199, 205 sg., 208-212, 216, 221).

appartenenza, ovvero, in concreto, il gravitare degli uomini di Rolasco attorno alla capacità di protezione e di coazione dei signori di Torcello.

5. *Il peso dei precedenti*

La terza raccolta testimoniale relativa alla lite tra i Torcello e i canonici ci porta avanti di quindici anni, al 1239, ma si pone in continuità con i testi del 1224. Se gli elementi specifici posti al centro della lite mutano, ci troviamo chiaramente di fronte al perdurare della stessa tensione tra il potere canonico che fatica a esprimere con continuità ed efficacia il proprio radicamento nel territorio, e l'azione dei signori di Torcello, che cercano di attirare sotto la propria egemonia le famiglie già legate a S. Evasio. Nello specifico, i canonici presentano il 13 agosto 1239 una breve querela al giudice imperiale Montonario Porco¹⁵⁰, lamentando che i fratelli Isacco e Ugolino di Torcello "inquietant [...] Villelmum Buacium, hominem predicte ecclesie" e i beni che tiene per conto della chiesa, e chiedendo quindi la restituzione di poco meno di sette moggi di farro e cinque moggi di frumento.

A questa querela fa direttamente seguito una serie di deposizioni – raccolte dai canonici nelle settimane precedenti alla querela e poi presentate al giudice il 7 settembre¹⁵¹ – che ci consentono prima di tutto di precisare i contenuti della lite e quindi di cogliere gli elementi di continuità e di frattura rispetto alle fasi precedenti. Benché il conflitto si sposti da Rolasco al vicino villaggio di Sinaccio¹⁵², non cambia la sua configurazione fondamentale: ciò che viene contestato ai Torcello è essenzialmente una serie di prelievi forzosi e illegittimi ai danni di una famiglia che ha ricevuto terra in affitto dai canonici e quindi da loro dipende. Anche il profilo sociale della famiglia Buaci appare analogo a quello dei Crescenti, posti al centro della lite nel 1224¹⁵³: non sono infatti umili contadini, ma piuttosto membri dell'élite locale, che uniscono le terre tenute in affitto ad altre possedute in allodio (p. 334), hanno svolto funzioni di gastaldi e di decimari per conto della canonica (pp. 332, 335 sg., 338), dispongono di uomini e "bubulcos" a cui fanno svolgere i servizi dovuti ai canonici (pp. 328 e 338)¹⁵⁴. Altro elemento di analogia è il fatto che anche i Buaci – come già i Crescenti – scelgono di schierarsi con S. Evasio, offrendo ben quattro deposizioni a sostegno delle tesi canonicali (pp. 330 sg. e 333 sg.), a confermare che il potere della chiesa di Casale era probabilmente preferibile a quello, ben più invadente, dei Torcello.

I testimoni affermano concordemente che i Buaci possiedono terra concessa loro dai canonici e che perciò sono dipendenti da S. Evasio; al contempo tutti – in modo sostanzialmente concorde – dichiarano che Isacco e Ugolino di Torcello hanno compiuto prelievi indebiti ai danni di questa famiglia. Sull'illegittimità dei prelievi torneremo tra breve; sui tempi in cui si sono sviluppate queste pressioni, constatiamo un'importante divaricazione tra i testimoni. Due sono i riferimenti cronologici fondamentali, i momenti in cui i testimoni collocano l'inizio dell'azione dei Torcello ai danni dei Buaci: o la distruzione di Casale del 1215 (pp. 329, 336 e 338), oppure un secondo momento identificato in modo più incerto e situato da diversi testimoni tra il 1229 e il 1233 (pp. 330 sg., 334-336, 338).

¹⁵⁰ Casale, I, p. 326 sg., doc. 186; Montonario Porco è giudice e vicario di Engelerio di Campeggio, delegato del vicario imperiale Manfredino Lancia.

¹⁵¹ Casale, I, pp. 327-339, doc. 187; nel seguito del paragrafo i passi del documento verranno citati con l'indicazione, all'interno del testo, del numero di pagina. Le testimonianze, raccolte tra il 12 luglio e il 9 agosto, sono presentate a Engelerio di Campeggio, "imperialis capitaneus et potestas Casalis sancti Evaxii et consortillum Torcelli et ipsarum partium, et delegatus in causa" (p. 327).

¹⁵² Per l'identificazione del luogo v. SETTIA, *Tracce di medioevo* cit., p. 151.

¹⁵³ V. sopra, par. 3.

¹⁵⁴ Vediamo anzi che un uomo di Sinaccio chiama un membro della famiglia Buaci "ser Gardus" (p. 335), con un titolo onorifico che – del tutto isolato – non ci permette certo di considerarli membri della piccola aristocrazia cavalleresca, ma indica in ogni caso una forma di eminenza sociale localmente riconosciuta. La relativa eccezionalità del volgare "ser" trova un riscontro non lontano nel tempo e nello spazio, in riferimento a Sivoletto di Canelli all'inizio del Duecento: A. BARBERO, *I signori di Canelli fra la corte di re Manfredi e gli ordini monastico-cavallereschi*, in *Bianca Lancia d'Agliano. Fra il Piemonte e il regno di Sicilia* (Atti del Convegno internazionale di Agliano, 28-29 aprile 1990), a c. di R. BORDONE, Alessandria 1992, p. 224.

Il superamento di questa contrapposizione si ha nelle testimonianze dei preti Robaldo e Oberto (p. 336 sg.), che appaiono ben consapevoli sia dei funzionamenti locali del potere, sia delle strategie più opportune per condurre la lite in questa fase. Robaldo è stato più volte rappresentante della canonica nelle liti di questi anni, ed entrambi hanno testimoniato in queste stesse liti e sono intervenuti nella gestione della signoria canonica¹⁵⁵. Robaldo distingue due momenti: dopo la distruzione di Casale (1215) i Torcello si erano spartiti gli uomini di S. Evasio, mentre solo sette anni prima delle deposizioni (e quindi attorno al 1232) "inceperunt contrariare et molestare" i canonici per questi specifici beni e questi uomini. Oberto propone una ricostruzione parzialmente diversa: poco dopo la distruzione erano iniziate le molestie a Giacomo Buaci, padre di Guglielmo, che a sua volta era stato oggetto di pressioni da sei anni in qua. Le due narrazioni non sono del tutto coerenti tra loro, ma confermano un dato fondamentale, ovvero che i conflitti non nascono semplicemente dalle espansioni signorili avvenute al momento della distruzione di Casale e della lontananza dei canonici: i decenni successivi al ritorno dei canonici sono complessivamente segnati da ripetute pressioni signorili nei confronti degli uomini dipendenti da S. Evasio.

La cronologia evocata da queste deposizioni trova alcuni riscontri nella documentazione degli anni precedenti. Se il prete Oberto ricorda come in una prima fase i Torcello avessero esercitato pressioni nei confronti di Giacomo Buacia, una querela presentata dai canonici contro Isacco nella primavera del 1228 aveva ricordato Giacomo tra gli uomini molestati dai Torcello¹⁵⁶. E se i testimoni del 1239 situano abbastanza concordemente l'inizio delle molestie a Guglielmo Buacia a 6-7 anni prima, questo ci rimanda a una fase ben precisa della lite, quando tra 1232 e 1233 la rinnovata pressione del vescovo di Vercelli aveva portato a un compromesso e a una sentenza arbitraria che aveva consentito una temporanea sospensione della lite, ma che probabilmente aveva lasciato spazi di incertezza tali da consentire non solo il perdurare del conflitto, ma l'accentuarsi di alcuni suoi risvolti, come appunto la questione dei Buaci¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Nel 1239 Robaldo, "prepositus ecclesie sancti Ambroxii de Frassineto", dichiara di essere da 45 anni "clericus et canonicus suprascripte ecclesie sancti Evaxii", di aver in diverse occasioni riscosso il fodro dai Buaci, di aver nominato Giacomo Buacia gastaldo e di aver incarcerato in un'occasione Anselmo Buacia "pro quadam iniuria quam ipse fecit cuidam nostro converso" (p. 336 sg.); nel 1224 Robaldo "clericus ecclesie Casalis sancti Evasii" aveva dichiarato di aver riscosso il fodro dai Crescenti "et etiam ipsos posuit in carcere propter discordiam que inter ipsos vertebatur" (*Casale*, I, p. 174, doc. 114). In entrambi i casi il riferimento al fodro e soprattutto all'imprigionamento è anomalo nella raccolta testimoniale e ci mostra un profondo coinvolgimento di Robaldo nella gestione del potere canonico. Il prete Robaldo (molto probabilmente da identificare con questo stesso testimone) era stato anche rappresentante della canonica nella lite con Ardengo Spaccagalletto per le decime (nel 1224; v. oltre, n. 249) e in quella con i marchesi di Occimiano (tra 1227 e 1231; v. oltre, n. 189), oltre che testimone nella lite relativa ai figli di Rolando Lupo nel 1231: *Casale*, I, p. 223, doc. 116; p. 254, doc. 146; p. 259, doc. 157; p. 294, doc. 154. Per quanto riguarda Oberto, nel 1239 il "presbiter Ubertus ecclesie sancti Evaxii" non solo ricorda i censi, i servizi e il fodro versati dai Buaci alla chiesa, ma dichiara in specifico di avere una volta posto in bagno i Buaci per non aver ospitato un suo cavallo a Sinaccio, come avrebbero dovuto (p. 337); nel 1224 il "presbiter Ubertus" ricorda di aver riscosso il fodro dai Crescenti (*Casale*, I, p. 184 sg., doc. 114). Oberto è anche testimone nella lite con Ardengo Spaccagalletto del 1224: op. cit., p. 224, doc. 116 (v. oltre, n. 249). Per le testimonianze di Robaldo e di Oberto contro i Torcello nel 1224, v. sopra, n. 95.

¹⁵⁶ *Casale*, I, p. 242, doc. 133 (v. sopra, n. 64); nello stesso elenco sono ricordati i Crescenti, per cui v. sopra par. 3.

¹⁵⁷ *Casale*, I, p. 307, doc. 163 (v. sopra, n. 67 sgg.). Nelle testimonianze del 1239 non abbiamo precisi riferimenti alla sentenza arbitraria del 1233, ma a questo si riferiscono forse gli accenni di Guglielmo Buacia e del prete Bongiovanni a un "obligum" fatto dai Torcello alla canonica "de dictis hominibus, de tercio blave et de aliis rebus" che prendevano dai Buaci (pp. 331 e 333). Sembra evidente come "obligum" sia da intendere come una forma di obbligazione con cui Isacco si sarebbe impegnato a non contestare l'esercizio di questi diritti da parte della canonica, con un significato quindi sensibilmente diverso (seppur in un campo semantico connesso) rispetto alla nozione di *obligatio* nel diritto romano: v. A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953 ("Transactions of the American Philosophical Society, n.s., vol. 43, parte 2), pp. 603-605; M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma Bari 1998, in particolare p. 191 sg. La sentenza del 1233 aveva definito la spartizione di alcuni diritti tra Isacco di Torcello e i canonici, per quattro anni, trascorsi i quali Isacco avrebbe perso ogni diritto: non ci sono riferimenti ai Buaci, ma è possibile che qui si ponga un punto di frattura, una divaricazione nell'interpretazione della sentenza, che per i canonici avrebbe costituito una rinuncia complessiva di Isacco a questi diritti (l' "obligum" cui si riferiscono alcuni testimoni), mentre per i Torcello avrebbe chiuso solo la questione relativa ad alcune specifiche famiglie, lasciandola pienamente aperta per quanto riguarda i Buaci, sui quali – forse non a caso – proprio in questi anni si intensificano le pressioni signorili.

Su questa famiglia si concentrano quindi le richieste di prelievo da parte di Isacco di Torcello, che con il fratello Ugolino si reca ripetutamente nella casa di Guglielmo Buacia e, contro la sua volontà, ne preleva censi, fodro e banni che – secondo i testimoni – sarebbero spettati alla chiesa di S. Evasio¹⁵⁸. Di nuovo quindi ci troviamo di fronte all'opposizione tra la legittimità di chi concede la terra e quella di chi agisce concretamente sul territorio, non solo perché offre o impone alla società locale la protezione del proprio castello, ma anche perché è più stabilmente attivo nei villaggi circostanti. E ancora la concessione della terra sembra diventare la chiave per affermare una ben più articolata sottomissione personale ai canonici, come sembra ad esempio emergere dalle dichiarazioni dei primi due testimoni, il mandriano Graziano e Ruffino Crastono, che non solo elencano censi e servizi, ma dichiarano che i canonici tengono i Buaci e la loro casa con tutti i diritti giurisdizionali "sicut domini tenent suos homines" (p. 327), o che i Buaci versano tutto il dovuto "sicut debent facere boni homines suis dominis" (p. 328). Sono di nuove espressioni che sembrano rimandare a un'idea di un rapporto di sottomissione "normale", un insieme di censi e servizi che vanno a costituire ciò che normalmente un uomo deve al proprio signore¹⁵⁹; e questi obblighi, nel caso dei Buaci, sono destinati ai canonici.

Ma i termini dell'opposizione tra i due poteri signorili appaiono mutati rispetto al 1224, forse non tanto dal punto di vista delle concrete dinamiche del conflitto, quanto piuttosto delle modalità con cui i canonici conducono la propria azione giudiziaria, dell'uso che fanno dei testimoni. La struttura delle deposizioni appare modificata in modo importante rispetto alle scelte che avevano guidato la precedente azione giudiziaria di S. Evasio.

I canonici nel 1239 dimostrano una maggiore attenzione a mobilitare la società locale in appoggio alle proprie istanze giudiziarie: nella prima raccolta di deposizioni si era visto come la loro principale debolezza fosse l'incapacità di presentare un insieme organico di testimoni solidamente radicati nel villaggio di Rolasco; nel 1239 vediamo invece che, sui 28 testimoni presentati dai canonici, 4 fanno parte della famiglia Buaci che è al centro della lite, 7 provengono dallo stesso villaggio di Sinaccio, 2 vivono a Casale ma in precedenza vivevano a Sinaccio¹⁶⁰. A questi bisogna aggiungere i preti Robaldo e Oberto, le cui testimonianze si fondano sul loro diretto impegno come gestori della signoria dei canonici, e forse su specifici interventi a Sinaccio¹⁶¹. Gli altri testimoni sono abitanti di Casale, conversi di S. Evasio o uomini di San Giorgio e Ozzano, a vario titolo legati o dipendenti dalla canonica: sono in genere le deposizioni più deboli o che quanto meno ricalcano più da vicino il modello del 1224, ovvero deposizioni che si richiamano essenzialmente ai censi versati dai Buaci a Casale, e pongono invece in secondo piano o ignorano le vicende di Sinaccio. Ma il quadro complessivo offerto dalla lista dei testimoni del 1239 è ben diverso da quello visto nel 1224: ora i canonici possono fruire di deposizioni nate dalla società locale, che descrivono concrete dinamiche di sottomissione e prelievo sviluppate a Sinaccio.

La brevità delle singole deposizioni limita lo spazio disponibile per lo sviluppo di discorsi politici individuali, che si distacchino in qualche misura dagli obiettivi dei canonici¹⁶², pur lasciando emergere a tratti i diversi contesti sociali e le diverse culture politiche che connotano i testimoni. Così ad esempio appare interessante, per quanto isolata, la deposizione del notaio Rolando che, dopo aver ricordato i censi pagati dai Buaci ai canonici, dichiara di non sapere se i Torcello abbiano diritti sui Buaci, "per promissionem aliquam sive per forciam, vel per aliquid ingenium, quia numquam fui in illo loco nec illa parte ubi aliqua promissa seu aliquod pactum factum fuisset inter eos" (p. 338): emerge qui una cultura che, pur non ignorando le pratiche quotidiane come

¹⁵⁸ I testimoni più espliciti sono proprio Guglielmo e gli altri membri della famiglia Buaci (pp. 330 sg. e 333 sg.).

¹⁵⁹ Cfr. sopra, n. 106.

¹⁶⁰ Dei Buaci, oltre allo stesso Guglielmo che è oggetto della lite, troviamo un altro Guglielmo, e le madri dei due, Agnese e Galizia (pp. 330 sg. e 333 sg.); provengono inoltre sicuramente da Sinaccio: Gisla e Uberto, conversi di S. Damiano di Sinaccio, il prete Bongiovanni della stessa chiesa, Gandolfo Sertor, Guglielmo de Muro, Ottone del Gerbido e il notaio Rolando (pp. 330-336 e 338); dai contenuti della deposizione, possiamo inoltre ritenere che sia di Sinaccio anche Raimondo del Gerbido (p. 329); vivono a Casale, ma hanno in precedenza vissuto a Sinaccio Maiolica Ferreria e Gandolfo (pp. 333-335).

¹⁶¹ V. sopra, n. 155, per le notizie sui due preti.

¹⁶² V. invece il caso dei Crescenti, sopra par. 3.

segni della sottomissione, sa valorizzare gli atti scritti e le promesse verbali come momenti di creazione del diritto. La cultura di matrice notarile sembra peraltro usata in modo strumentale: Rolando non ha problemi a usare le azioni ripetute di pagamento dei censi per affermare la dipendenza dei Buaci dalla canonica; ma evita questo argomento e valorizza l'assenza di atti o promesse per negare (o meglio tacere) la dipendenza dai Torcello¹⁶³.

Nel complesso le deposizioni si possono raccogliere in tre gruppi: gli uomini di Sinaccio, a partire dalla famiglia Buaci, testimoni diretti delle dinamiche politiche locali, e in particolare delle pressioni operate dai Torcello; i conversi di S. Evasio, che offrono deposizioni omogenee e quasi standardizzate, concentrate soprattutto sui censi versati dai Buaci ai canonici; e infine un piccolo gruppo di sacerdoti attivi nella gestione del potere signorile di S. Evasio.

Tuttavia la logica complessiva che sostiene la raccolta si può probabilmente cogliere nella prima testimonianza, del mandriano Graziano (p. 327 sg.), che presenta un quadro assai articolato del potere di S. Evasio, tanto da definire alcune linee portanti dell'azione giudiziaria dei canonici in questa fase. Possiamo anzi ritenere che la sua deposizione sia stata registrata per prima proprio per la sua articolazione e quindi per la sua capacità di orientare complessivamente il documento¹⁶⁴. Graziano dichiara che i canonici tengono la casa e gli uomini della famiglia Buaci sotto la propria giurisdizione da almeno cinquant'anni; che prelevano fodro e banni dalla famiglia; che i Buaci sono andati ai fossati di Casale a lavorare per conto della chiesa e hanno prestato servizi di trasporto con carri; e infine che si sono recati molte volte a S. Evasio a versare censi, e in alcuni casi il testimone stesso ha portato questi censi ai canonici per conto dei Buaci. I censi per le terre, i servizi, le imposte più schiettamente pubbliche come il fodro e i banni: la testimonianza di Graziano presenta un sistema di azioni e versamenti che definisce in modo articolato e inequivocabile la sottomissione dei Buaci ai canonici. Questi aspetti hanno tuttavia sviluppi assai differenziati nelle altre deposizioni.

Per quanto riguarda censi e servizi, le deposizioni appaiono molto coerenti, quasi standardizzate, a descrivere la famiglia Buaci regolarmente impegnata a versare censi e imposte legate alla terra e a prestare corvées e servizi di trasporto. Scompare invece del tutto il riferimento ai servizi di manutenzione ai fossati di Casale: la dichiarazione di Graziano va probabilmente riferita a un intervento sporadico o del tutto eccezionale, che forse i canonici hanno cercato di valorizzare per riprendere le analoghe e contrapposte testimonianze presentate da Alinerio di Torcello nel 1224, in cui i servizi prestati al castello di Torcello erano risultati la più evidente ed efficace prova della sottomissione degli uomini di Rolasco al potere signorile laico¹⁶⁵.

Le deposizioni appaiono meno concordi per quel che concerne il fodro e i banni, con una varietà di dichiarazioni che discende direttamente dal carattere ben più sporadico di questi prelievi rispetto ai censi fondiari. Se escludiamo un gruppo – peraltro abbastanza cospicuo, circa un terzo dei testimoni – che tace completamente la questione¹⁶⁶, possiamo dividere i testimoni in due gruppi: chi ricorda il versamento di "fodra et banna", e chi invece definisce i Buaci come "homines de fodro et de banno" dei canonici. Le due dichiarazioni non sono del tutto coincidenti.

¹⁶³ Un intervento analogo è quello compiuto dal notaio Broco di Avigliana, funzionario dei conti di Savoia, all'interno di una raccolta di testimonianze presentata nel 1285 nel conflitto tra i Savoia e una famiglia signorile locale: nel definire i limiti del principato sabauda, Broco, più che richiamarsi alle pratiche di potere concretamente viste sul territorio, ricorda gli atti di accordo stipulati dai conti di Savoia con le diverse dinastie signorili; v. CANCIAN, *Principato e "dominatus loci"* cit., pp. 251-256, doc. 2; per la figura di Broco v. U. GHERNER, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio in Avigliana*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXXV (1987), pp. 387-443.

¹⁶⁴ PROVERO, *Dai testimoni al documento* cit. Le stesse deposizioni valsusine del 1285 (v. nota precedente) sono strutturate secondo un ordine dei testimoni attentamente calibrato, presentando all'inizio le deposizioni perfettamente aderenti alle esigenze dei Savoia, in modo da offrire un quadro informativo ed esplicativo forte, su cui le deposizioni successive, più incerte, intervengono solo come integrazioni.

¹⁶⁵ V. sopra, par. 4.

¹⁶⁶ Si tratta in alcuni casi di testimoni provenienti da Casale e presumibilmente non abbastanza informati delle pratiche sociali efficaci a Sinaccio, o di testimoni impegnati a deporre su una singola questione molto specifica, come il prete Bongiovanni (p. 331; v. oltre, n. 173).

La maggioranza dichiara – in modo netto ma tutto sommato generico – che ha visto da tempo i Buaci versare, tra le altre cose, "fodra et banna" ai canonici. A questa genericità dà maggior concretezza Raimondo del Gerbido, anch'egli dipendente di S. Evasio, che dichiara che i canonici "habent in me et in ipsis Buaciis fodra et banna et fodrum regale", e li ha visti più volte riscuotere tali imposte dai Buaci "et a memet accipere" (p. 329); una concretezza speculare si ritrova nel prete Robaldo, direttamente coinvolto nella gestione della signoria canonica, che ricorda di aver imposto ai Buaci il fodro, i banni e in un caso il carcere¹⁶⁷.

Altri testimoni non sembrano disporre di concreti riferimenti a prelievi di fodro e banni effettuati dai canonici, e dichiarano invece di aver visto (pp. 332 e 334) o aver sentito dire (p. 328) che i Buaci sono "homines de fodro et de banno" dei canonici. È interessante notare come in questo gruppo rientrano i due Guglielmo Buacia, che in modo concorde dichiarano di aver sempre sentito dire che Anselmo e Giacomo (zio e padre di uno dei due Guglielmo) erano "homines de fodro et banno" della chiesa (p. 333 sg.).

Ovvero: un gruppo importante di testimoni, tra cui gli stessi uomini oggetto della lite, sostengono che i Buaci dipendano dai canonici e siano tenuti al fodro e al banno, senza tuttavia poter disporre della memoria di un concreto e specifico momento in cui questi diritti siano divenuti operativi, in cui i canonici abbiano effettivamente prelevato il fodro o imposto il banno. Constatiamo dunque una sorta di scissione tra la condizione di dipendenza e le pratiche che danno concretezza a questa dipendenza, e la spiegazione va ricercata ancora una volta nell'irregolarità e sporadicità di queste specifiche pratiche. Come è eccezionale l'incarceramento di uno dei Buaci da parte dei canonici (p. 337), così del tutto sporadica è l'esazione del fodro: se molti dichiarano di averlo visto riscuotere, l'unico riferimento davvero specifico è quello del prete di San Giorgio, che ricorda che i canonici hanno imposto il fodro sugli uomini di Sinaccio "tempore domini Ottonis imperatoris", ovvero circa 30 anni prima (p. 339)¹⁶⁸.

A questo dobbiamo collegare la deposizione del prete Vercellino, che ricorda che da quarant'anni "vidi et audivi a Petro Buacio patre Donadei et Nicholay, in claustro sancti Evaxii, coram condam Calistro preposito ecclesie sancti Evaxii, quod ipse fuit confessus quod erat homo ecclesie [...] de fodro et banno et albergaria" (p. 338). Questa sorta di *recognitio*, evidentemente richiesta dai canonici a Pietro Buacia, sembra proprio rispondere all'esigenza di mantenere viva la dipendenza e la sua memoria, che non può essere sostenuta da un prelievo ripetuto e regolare.

Nel complesso appare assai dubbia la veridicità della risposta più semplice e standardizzata, quella scelta dalla maggioranza dei testimoni che riferiscono di aver visto i Buaci versare "fodra et banna". Basta pensare al caso di Galizia Buacia: dichiara di aver visto "ipsos Buacios et Guillelmum Buacium" (ovvero il figlio) versare i censi, prestare i servizi e "dare fodra et banna" (p. 331). Ma il figlio, che pure ricorda con precisione censi e servizi prestati dal padre e dallo zio, dichiara poi che "semper *audivi dici* quod pater meus et mei antecessores erant homines [...] *suprascripte* ecclesie [...] de fodro et banno" (p. 333). Dobbiamo senz'altro ritenere che la risposta standard – che ricorda effettivi versamenti, ma lo fa in modo del tutto generico – sia il risultato di uno specifico suggerimento dei canonici, e non corrisponda necessariamente a un'effettiva visione di pratiche di prelievo.

I diritti si scontrano con le pratiche nelle deposizioni che fanno riferimento ai prelievi operati da Isacco di Torcello. La linea sostenuta dai canonici e dai loro testimoni è chiara e semplice: Isacco ha sì effettuato questi prelievi, ma non ne aveva il diritto. Questa dimostrazione passa attraverso tre elementi direttamente fra loro associati, che possiamo trovare già nelle dichiarazioni del primo testimone, il mandriano Graziano, secondo il quale i Torcello "numquam habuerunt aliquid ab ipsis Buaciis, nisi vi aut clam", e che "semper ipsis Ysascho et Ugolino fratribus vidi contrariare per

¹⁶⁷ "Multociens frodavi ipsos homines de Buaciis", e li ha posti "in banno si non attenderent hoc fodrum"; e ricorda come in un'occasione "cepi prenommatum Anselum Buacium [...] et posui ipsum in carcerem, pro quadam iniuria quam ipse fecit cuidam nostro converso" (p. 336 sg.).

¹⁶⁸ V. sopra, n. 134, per gli analoghi prelievi ricordati dai Torcello.

canonicos ipsius ecclesie" (p. 328). Si tratta quindi di prelievi effettuati senza averne il diritto¹⁶⁹, di nascosto e contestati. Se la pratica sociale autolegittimante è quella che avviene pubblicamente e non è pubblicamente contestata¹⁷⁰, i canonici e i loro testimoni sembrano voler descrivere il paradigma della pratica sociale non solo illecita, ma tale da non legittimare alcunché: i Torcello non avevano diritto a prelevare, e quindi l'hanno fatto "per vim"; non hanno esibito pubblicamente questo loro atto di prelievo per affermare davanti alla comunità la propria legittimità¹⁷¹; infine questi atti sono stati regolarmente ("semper") contestati dai canonici. Se il prelievo fosse avvenuto "per vim", ma "palam", ovvero "publice", e non fosse stato immediatamente contestato, per quanto illegittimo avrebbe costituito un precedente legittimante. I canonici non possono quindi limitarsi ad affermare l'illiceità del prelievo signorile, ma devono valorizzare tutti e tre i punti: un prelievo illegittimo, nascosto, contestato.

In questo loro tentativo peraltro trovano nei loro testimoni un appoggio coerente ma non del tutto efficace: se infatti Graziano ha costituito un quadro di riferimento chiaro ed efficace, gli altri si limitano di fatto a rispondere positivamente quando viene loro chiesto se i prelievi dei Torcello erano avvenuti "per vim et clam", senza ricordare specifiche azioni di contestazione da parte dei canonici. Di fatto l'unica evidente forma di resistenza ai prelievi è quella descritta da Guglielmo Buacia, quando racconta che Isacco e Ugolino di Torcello "acceperunt per vim de domo Guillelmi Buacii" (il cugino omonimo del testimone) una serie di censi "contra voluntatem suprascripti Guillelmi et canonicorum". Spesso ha visto i Torcello venire a casa di Guglielmo chiedendogli «Ubi habetis tercium quod exivit de terris ecclesie sancti Evaxii?»¹⁷². Al che Guglielmo rispondeva «Quid vultis facere de ipso tercio? Non est vestrum», ma i Torcello "dicebant quod haberent malgratum predicti Guillelmi, et tunc ipsi accipiebant ipsum tercium contra voluntatem [ipsius]" (p. 334).

È invece la situazione inversa – Isacco che contesta i prelievi di S. Evasio – ad emergere con evidenza dalla deposizione del prete Bongiovanni, della chiesa di S. Damiano di Sinaccio (p. 331): il prete si era recato a casa di Guglielmo per prelevare il *tercium* delle terre di S. Evasio, aveva ricevuto due moggi di farro e li aveva fatti portare alla chiesa di Sinaccio; qui si presentò Isacco di Torcello chiedendo dove avesse posto ciò che aveva prelevato dai Buaci e, benché il prete negasse di averlo, Isacco procedette a una vera e propria perquisizione, trovò il farro e lo riportò a casa di Guglielmo. In seguito Guglielmo invitò più volte il prete a riscuotere quanto gli doveva, ma Isacco impedì sempre agli inviati dei canonici di procedere al prelievo¹⁷³.

Diversi elementi sono rilevanti in questa narrazione: il ripetuto tentativo non solo del prete, ma anche di Guglielmo Buacia di compiere il versamento alla chiesa; l'attenzione di Isacco a impedire

¹⁶⁹ Questo appare il significato più corretto delle espressioni "vi" o "per vim": non tanto un richiamo ad atti di violenza – che peraltro non sono registrati in questa serie di deposizioni – ma piuttosto un'implicita contrapposizione tra ciò che avviene "per vim" (i prelievi dei Torcello) e gli atti compiuti "de iure" (i prelievi dei canonici). V. oltre, n. 239, per un'analisi più ampia e per un uso analogo nella lite contro i marchesi di Occimiano.

¹⁷⁰ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 240 sg.; E. GRENDI, *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745*, in "Quaderni storici", 63 (1986), pp. 811-845.

¹⁷¹ "Clam" non significa "di nascosto", ma "non pubblicamente": i canonici non vogliono affermare che i Torcello si siano nascosti mentre prelevavano, ma che non hanno mostrato con evidenza davanti alla comunità il proprio atto di prelievo. Cfr. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 455: questi gesti "erano tutti atti che non avrebbero avuto gran valore se non avessero avuto un pubblico in grado di ricordarli, trarne le conclusioni appropriate, parlarne, e, nel caso di una disputa, testimoniare l'atto in una udienza futura".

¹⁷² È quanto meno dubbio che Isacco si fosse effettivamente riferito a queste terre definendole "terrae ecclesie sancti Evaxii", definizione che di per sé delegittimerebbe il suo prelievo.

¹⁷³ "Semel ivi ad domum Guillelmi Buacii ad accipiendum tercium de terris ecclesie sancti Evaxii, et tunc accepi modios duos spelte pro tercio ipsius ecclesie, et portari feci ad ecclesiam sancti Damiani de Cinaglo. Et tunc venit Ysaccus de Torcello et interrogavit me ubi habebam redditus quod accepi ad domum Guillelmi Buacie; et ego respondi et dixi quod non habebam. Et tunc ipse Ysaccus ivit ipsemet contra voluntatem meam in ecclesiam sancti Damiani inquirendo ipsum tercium, et invenit ipsum tercium intus unam tinam in qua posueram, et ipsemet accepit per vim ipsam speltam et deportavit ad domum suprascripti Guillelmi Buacii. Et multociens ipse Guillelmus Buacia misit pro me ut deberem ire ad domum suam ad levandum tercium ipsius ecclesie sancti Evaxii; et tunc ego mittebam nuncium meum pro ecclesia sancti Evaxii ut deberet redditus recipere predicte ecclesie. Set semper Ysaccus contrariabat et nichil poteram habere de ipso reddito".

questo prelievo, e anzi il suo impegno diretto, quando si reca nella chiesa e va a cercare il farro; il fatto che Isacco non si impadronisca di questo farro, ma lo riporti a casa di Guglielmo, mostando che il suo obiettivo non è acquisire questi due moggi di cereale, ma impedire che si compia il prelievo dei canonici. È del tutto plausibile che in un momento successivo Isacco abbia richiesto a Guglielmo questo stesso versamento, ma la procedura seguita è illuminante, a mostrare come questi poteri siano attenti non solo a ottenere ciò che ritengono spetti loro, ma anche ad affermare pubblicamente i propri diritti. Se Isacco avesse semplicemente sottratto il farro al prete, avrebbe sì ottenuto un bene a lui spettante, ma con tre gravi difetti: non avrebbe impedito il prelievo canonico; avrebbe compiuto una specie di rapina ai danni del prete; non avrebbe potuto esercitare direttamente e pubblicamente il suo diritto di prelievo su Guglielmo. Invece, restituendo forzatamente il farro a Guglielmo, ottiene di annullare il prelievo dei canonici e di poter compiere – in un momento successivo – un atto pubblico di prelievo.

È evidente quindi l'attenzione di entrambe le parti alla questione dei precedenti e del loro potenziale legittimante, con tentativi contrapposti non tanto di conservare, quanto piuttosto di costruire una consuetudine legittimante: "practice made theory, and custom consecrated abuse"¹⁷⁴. Ma è anche evidente come i Torcello – ben più che i canonici – siano in grado di controllare e contestare i prelievi effettuati a Sinaccio: l'opposizione dei canonici ai prelievi dei Torcello si concreta apparentemente solo in forme di resistenza dei Buaci e probabilmente in contestazioni verbali dei canonici o del clero locale; la resistenza di Isacco si concreta invece in una ben più efficace azione casa per casa, sulle persone e sui beni. È una capacità di azione sul territorio, ma anche una capacità di affermare il proprio *status* signorile nel confronto diretto e personale (a tratti ostile, a tratti violento) con i propri sudditi, analogo a quello che abbiamo visto nello scontro tra i Torcello e i Crescenti sui pascoli di Rolasco¹⁷⁵.

Apparentemente meno efficace in questo senso l'azione dei canonici, e questo è solo uno degli elementi che confermano un carattere fondamentale del potere canonico a Sinaccio (così come a Rolasco): la debolezza del radicamento locale e quindi l'impossibilità di agire nella società locale con le stesse forme, la stessa capillarità e la stessa efficacia dei Torcello. Appaiono indicativi i dati relativi alle forme e ai luoghi del prelievo: se Isacco si presenta nelle case dei Buaci e nelle chiese locali a seguire i censi dovutigli, anche in questo caso – come già nel 1224 – vediamo che i canonici ricevono a Casale i versamenti dei propri dipendenti. È un dato evidente in molte deposizioni: basti il riferimento al mandriano Graziano, che ha visto i Buaci "multociens venire [...] ad ecclesiam sancti Evaxii portantes et portari facere redditus ipsius, eo quod dare debebant ipsi ecclesie", ovvero il terzo dovuto per le terre, i capponi e le galline, il pane a Natale (p. 328); o a Giacomo Carnelevario, che ricorda che alcuni dei Buaci dovevano ai canonici quattro capponi e due pani ogni anno, "et egomet portavi pro eis suprascriptos capones et panem pluries [...], et canonici dabant prandium portatoribus [...], vino et carnibus et pane" (p. 339).

Ampio uso di testimoni locali, richiamo ai connotati pubblici del potere (fodro e banno), tentativo (un po' abortito) di valorizzare i servizi compiuti dai Buaci al fossato di Casale, e quindi la capacità protettiva delle fortificazioni casalesi: sono elementi nuovi nella tattica giudiziaria dei canonici, e sembrano rappresentare in parte un ricalco delle deposizioni presentate da Alinerio di Torcello nel 1224. I canonici certo non rinnegano le specificità del loro potere e non sono in grado di superare le debolezze del loro radicamento locale; prendono però atto che nel concreto sviluppo del conflitto

¹⁷⁴ G. CONSTABLE, *Monastic Tithes from their Origins to the Twelfth Century*, Cambridge 1964, p. 4. È un caso in cui, come ha sottolineato Marc Bloch, "la stessa autorità riconosciuta alla tradizione favoriva il cambiamento. Ogni atto, infatti, una volta compiuto o, meglio, tre o quattro volte ripetuto, rischiava di mutarsi in un precedente: anche se, in origine, era stato eccezionale, o decisamente abusivo": M. BLOCH, *La società feudale*, Torino 1949, p. 190; cfr. anche GUREVIC, *Le categorie cit.*, p. 101.

¹⁷⁵ V. sopra, n. 109 sgg. Cfr. N. SCHINDLER, *Rebellion, Community and Custom in Early Modern Germany*, Cambridge 2002, pp. 19-47, e in particolare p. 32 sg., per la funzione centrale del confronto diretto con i sudditi nel formare l'*habitus* signorile.

i modelli di azione dei Torcello sono più efficaci¹⁷⁶, e a questi in parte si adeguano. Se la questione dei precedenti è fondamentale nelle deposizioni del 1239, lo stesso procedere della lite sembra costituire una sorta di precedente, da cui i canonici imparano a perfezionare la tattica giudiziaria, a usare i testimoni nel modo più adeguato alle esigenze dello specifico conflitto. Se questa lezione sia stata sufficiente non ci è noto, perché con le deposizioni del 1239 si interrompe la serie documentaria relativa al conflitto tra i canonici e i Torcello, che non ci ha lasciato una successiva sentenza.

6. La casa e il giuramento: i marchesi di Occimiano a Sarmatia

I conflitti tra i canonici di S. Evasio e i marchesi di Occimiano presentano importanti analogie e interessanti divaricazioni rispetto a quelli condotti con i signori di Torcello. Il nucleo fondamentale delle liti è lo stesso: i canonici contestano il tentativo signorile di assoggettare alcuni uomini del villaggio di *Sarmatia* – villaggio scomparso nei pressi dell'attuale Borgo San Martino, a sud di Casale¹⁷⁷ –, che dipendono da S. Evasio perché da questa chiesa hanno ricevuto terra in affitto, e su cui gli Occimiano hanno operato una serie di prelievi che i canonici giudicano illegittimi. Anche la fisionomia politica degli interlocutori non è molto diversa: il titolo marchionale non deve nascondere il fatto che si tratta di un potere prettamente locale, articolato attorno al castello e al villaggio di Occimiano¹⁷⁸, base per il tentativo di sottomettere gli uomini della vicina *Sarmatia*, in modo analogo a quanto fatto dai Torcello nei confronti degli uomini di Rolasco e Sinaccio.

Fin qui le analogie, importanti, come si è detto. Ma una volta preso atto che i conflitti con i Torcello e con gli Occimiano appartengono alla stessa tipologia e allo stesso complessivo nodo di tensioni, è importante concentrarsi sulle differenze, che ci permettono di cogliere una nuova possibile modulazione della contrapposizione tra i possessi della chiesa e l'azione sul territorio delle dinastie signorili.

Un primo dato importante è la cronologia. Possiamo individuare due fasi ben distinte per quel che concerne le tensioni tra i canonici e gli Occimiano: nel 1202 un arbitrato aveva risolto i conflitti conseguenti a una permuta, con cui i canonici avevano ottenuto beni a *Sarmatia* in cambio di altri beni a Mirabello, di cui i marchesi richiedevano ora una piena consegna¹⁷⁹. Il conflitto si riapre tra 1226 e 1231, ancora in connessione con questa permuta: oggetto del conflitto non è più l'effettivo possesso dei beni scambiati, ma le sue implicazioni, ovvero il controllo giurisdizionale sugli uomini che abitano e coltivano le terre dei canonici, ma che sono sottoposti ai prelievi e alle pressioni dei marchesi. Le due liti – quella del 1202 e quella del 1226-1231 – appaiono quindi separate da un ampio periodo di non conflittualità e sono chiaramente distinte per quel che riguarda l'oggetto del conflitto; tuttavia la seconda lite è senza dubbio una riapertura delle precedenti tensioni connesse alla permuta. Che cosa ha portato alla riapertura del conflitto e al suo mutamento di contenuti, dal piano patrimoniale a quello giurisdizionale?

Le tensioni del 1226-1231 non possono essere connesse direttamente all'assenza dei canonici seguita alla distruzione di Casale del 1215, sia perché negli atti processuali non compare alcun riferimento a questa fase¹⁸⁰, sia perché gli Occimiano non sono ricordati tra i colpevoli di ingiurie

¹⁷⁶ Tanto più se si considera che le deposizioni presentate dai canonici nel 1224 erano state la premessa di una sentenza probabilmente favorevole ai Torcello: v. sopra, n. 62.

¹⁷⁷ *Sarmatia* non può essere semplicemente identificata con Borgo San Martino (RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., p. 117 in nota), ma piuttosto come un villaggio diverso, abbandonato nel 1278, al momento della fondazione del Borgo: SETTIA, *Tracce di medioevo* cit., p. 180.

¹⁷⁸ Si tratta di uno dei rami minori della famiglia aleramica (v. gli alberi genealogici in appendice a *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a c. di Q. SELLA e P. VAYRA, Roma 1887 (Atti della R. Accademia dei Lincei, s.II, voll.V-VII), IV), su cui tuttavia siamo male informati e non disponiamo di uno studio soddisfacente. Di fatto il nucleo documentario maggiore sembra rappresentato dalle transazioni con il comune di Asti, raccolte in op. cit.

¹⁷⁹ L'atto di permuta non si è conservato: disponiamo solo del compromesso con i cui i canonici da una parte e gli Occimiano e Ogerio Capitaneo dall'altra, nel marzo 1202, affidarono a due arbitri la lite conseguente alla permuta, per la quale i marchesi chiedevano che il prevosto consegnasse i beni posti a Mirabello, come loro avevano consegnato quelli in *Sarmatia: Casale*, I, p. 93, doc. 60.

¹⁸⁰ Come invece si era constatato nel caso dei Torcello: v. sopra, n. 46, 128 sgg. e 155 sgg.

ai danni dei canonici nelle bolle di Onorio III del 1218¹⁸¹. In altri termini, il conflitto non si può spiegare con un'espansione politica degli Occimiano ai danni degli uomini di *Sarmatia* grazie all'assenza dei canonici, loro legittimi signori. La pressione dei marchesi appartiene a un periodo successivo, situabile con buona probabilità negli anni Venti¹⁸².

Siamo quindi negli stessi anni in cui i signori di Torcello sembrano intensificare le proprie pressioni sugli uomini di Rolasco, nel tentativo di valorizzare la capacità del proprio castello come elemento di protezione e quindi come centro organizzativo di un potere pienamente territoriale. In altri termini, l'azione degli Occimiano sembra collocarsi all'interno di un tardivo processo di maturazione delle signorie di castello, che solo in questi primi decenni del Duecento sembrano assumere in quest'area una prospettiva pienamente territoriale¹⁸³. La breve assenza dei canonici non può essere individuata come causa di questi sviluppi del potere signorile laico, ma è la fase in cui l'aristocrazia militare dell'area sembra prendere atto dello spazio politico offerto da alcune debolezze strutturali della signoria canonica, incapace di proteggere i propri sudditi non solo nel momento più acuto della crisi, ma anche nelle più tranquille fasi che fanno seguito al rientro dei canonici a Casale nel 1218. Questo spazio politico consente l'avvio di un processo di maturazione in senso più pienamente bannale e territoriale dei poteri signorili.

La vicenda degli Occimiano sembra quindi partecipare a questo processo di maturazione, senza peraltro avviarsi nello specifico periodo di assenza dei canonici dal territorio casalese. Il confronto tra le posizioni dei canonici e quelle dei marchesi potrà mettere meglio in evidenza questa prospettiva bannale/territoriale degli Occimiano, che sembra rappresentare in parte una novità per quest'area. È però necessario ripercorrere le vicende essenziali della lite, sicuramente meno complessa e articolata di quella con i signori di Torcello.

A partire dal 1226 i canonici sono impegnati in una lite prima contro Ranieri Tasso di Occimiano, poi anche contro il fratello Manfredo¹⁸⁴. Ma le vicende dei due fratelli presto si separano: Ranieri e Manfredo conducono lungo il 1231 liti separate, relative a diversi abitanti di *Sarmatia*¹⁸⁵.

a) A Ranieri i canonici contestano i tentativi di esigere il fodro da Giacomo Orso e dai suoi eredi. La lite si sviluppa attraverso una raccolta di testimonianze presentata da Ranieri, la successiva difesa del prevosto di Casale e infine l'intimazione con cui l'arcidiacono di Vercelli l'11 dicembre 1231 ordina a Ranieri di restituire ai canonici i loro beni, in seguito a una sentenza che non ci è pervenuta¹⁸⁶. Si tratta quindi di un sistema documentario assai povero: da un lato abbiamo quattro

¹⁸¹ V. sopra, n. 40 sgg.; gli Occimiano compaiono invece in una bolla di Gregorio IX, del 1228: *Casale*, I, p. 244, doc. 135.

¹⁸² Due riferimenti cronologici utili sono contenuti nelle deposizioni del 1231, quando Nicola di Bonfiglio situa all'inverno precedente un prelievo forzoso operato dagli Occimiano, mentre Ugo di Pizzo data i giuramenti degli uomini ai marchesi agli ultimi sei anni: *Casale*, I, pp. 264 e 272, doc. 151; anche il primo riferimento agli Occimiano nella serie di bolle papali è del 1228 (v. nota precedente).

¹⁸³ Appare ormai insufficiente una lettura dei processi di signorizzazione che attribuisca un'assoluta centralità alle fasi di incastellamento tra X e XI secolo; un debole e tardivo impatto politico-territoriale dei castelli è ad esempio evidente in alcune aree liguri: P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005, in particolare p. 12 sg.

¹⁸⁴ Il primo documento è l'atto con cui il prevosto di S. Evasio nel 1226 delega il prete Manfredo a condurre la causa e ricevere la sentenza nella lite contro "dominum Rainerium Taxum de Ocimiano": *Casale*, I, p. 240, doc. 130; la delega non sembra però avere seguito immediato, poiché solo nell'ottobre del 1230 troviamo la nomina a giudice papale dell'arcidiacono di Vercelli, che gestirà la causa fino alla sua conclusione, circa un anno dopo: *Casale*, I, p. 254 sg., doc. 146; questa lettera papale, che individua come autori delle violenze i "nobiles viri Mainfredus et Rainerus Tax, fratres marchiones de Ocimiano", è presentata all'arcidiacono dal prete Robaldo, sulla base di un atto del 1227 con cui era stato nominato rappresentante della canonica.

¹⁸⁵ Non sembra invece avere diretta connessione con questi conflitti la lite condotta dai canonici contro i figli di Rolando Lupo, per la quale nell'ottobre del 1231 S. Evasio produce una raccolta testimoniale (*Casale*, I, pp. 281-295, doc. 154), che tuttavia non rappresenta un testo di grande interesse per i nostri scopi: le testimonianze si concentrano su questioni procedurali (chi ha dato la sentenza, in che luogo, a favore di chi etc.), senza alcun riferimento al merito della causa e quindi alle pratiche sociali di controllo e di prelievo.

¹⁸⁶ *Casale*, I, p. 240, doc. 130; pp. 296-298, doc. 155 sg. e p. 301, doc. 158.

brevi deposizioni che sostengono che Giacomo Orso pagava il fodro ai marchesi¹⁸⁷; dall'altro lato la difesa presentata dal prevosto afferma che nulla è stato davvero provato dai testi, che le terre canonicali sono esenti dal fodro per concessione imperiale e che un eventuale pagamento sarebbe un precedente di rilievo solo se fosse stato accompagnato dal consenso del prevosto stesso. Chiara quindi l'opposizione tra la tesi di Ranieri, che afferma il valore legittimante del precedente a lungo ripetuto, e quella vincente del prevosto, che chiede di fatto di ignorare qualunque precedente prelievo, che non può aver valore se contrapposto all'esenzione imperiale e se privo del consenso canonico. Ma alcuni dati di un certo interesse rilevabili da queste deposizioni possono essere meglio compresi se posti in connessione con la serie documentaria relativa all'altra lite, quella che fa capo a Manfredo di Occimiano.

b) Manfredo non è da solo a condurre la lite, ma è affiancato dai marchesi Anselmo, Corrado, Nicola, Aleramo e Goffredo, senza che siano esplicitati i loro rapporti di parentela¹⁸⁸. Anche in questo caso il sistema documentario non è ampio e si sviluppa tutto lungo il 1231: la nomina del procuratore, la querela dei canonici del 15 marzo, le testimonianze raccolte dal giudice il 24 luglio, alcuni atti procedurali tra agosto e settembre e infine le conclusioni tratte dal prete Robaldo, rappresentante di S. Evasio, presumibilmente in quegli stessi mesi¹⁸⁹. Ma l'articolazione e lo sviluppo discorsivo dei singoli documenti consentono alcune osservazioni sia sulle tattiche giudiziarie delle due parti, sia sull'intervento dei testimoni.

Il principale terreno di scontro tra le due parti e le loro tesi contrapposte è una raccolta testimoniale dalla struttura peculiare, su cui è opportuno soffermarci¹⁹⁰. È un testo costituito da quattro parti: le *intentiones* di S. Evasio; le deposizioni di sei testimoni dei canonici; le *intentiones* degli Occimiano ("*intentiones adversae partis*"); e infine undici testimoni dei marchesi. Ogni testimone presenta una dichiarazione preliminare, a sostegno delle tesi della propria parte e nella sostanza aderente alle sue *intentiones*; è poi sottoposto una serie di domande: per i testimoni di S. Evasio si tratta di domande tendenti a precisare i dati esposti dai testi; per i testimoni degli Occimiano si tratta invece di un vero e proprio controinterrogatorio, con domande evidentemente formulate dai canonici e tendenti a smentire alcuni possibili fondamenti delle tesi marchionali. Possiamo quindi senz'altro ritenere che non si tratti di deposizioni raccolte e presentate dalle parti, ma di interrogatori condotti dal giudice¹⁹¹, sulla base sia delle *intentiones*, sia di griglie di domande preparate dalle parti (o meglio, sulla base delle *intentiones* di entrambe le parti e delle domande dei soli canonici).

Su questa struttura si innestano le dichiarazioni dei singoli testimoni, di cui non è però facile delineare l'identità, la posizione sociale e il legame con le due parti in lite, poiché la relativa brevità

¹⁸⁷ I testimoni di Ranieri sono Alda del Pozzo, vedova di Giacomo Orso; Amedeo di Alberio, già nunzio per i marchesi; e altri due personaggi di cui non siamo in grado di ricostruire una sia pur minima fisionomia sociale, ma che sulla base delle loro dichiarazioni possiamo ritenere attivi sul posto.

¹⁸⁸ In ogni caso il conflitto sembra coinvolgere complessivamente tutti i membri della famiglia marchionale attivi a *Sarmatia*: lo stesso Ranieri, mentre conduce una lite in prima persona relativa agli eredi di Giacomo Orso, è ricordato tra coloro che avrebbero compiuto prelievi forzosi ai danni di Pietro Astesano e degli altri uomini contesi tra i canonici e il marchese Manfredo: *Casale*, I, p. 264, doc. 151.

¹⁸⁹ *Casale*, I, pp. 257-281, docc. 149-153 e p. 299 sg., doc. 157. Per il prete Robaldo, che assume un ruolo centrale nelle liti condotte dalla canonica in questi decenni, v. sopra n. 155.

¹⁹⁰ *Casale*, I, pp. 260-279, doc. 151; nel seguito del paragrafo i passi del documento verranno citati con l'indicazione, all'interno del testo, del numero di pagina.

¹⁹¹ O più probabilmente da suoi rappresentanti, considerando il fatto che ai testimoni di parte canonica viene chiesto quale sia la causa e quale il giudice: le risposte sui contenuti della causa sono incerte, ma tutti i testimoni dichiarano di non sapere chi sia il giudice, tranne Anselmo di Marchisio, che "audivit" che la causa è giudicata dall'arcidiacono di Vercelli (p. 265), il che ci porta ad escludere che sia interrogato proprio dall'arcidiacono. È comunque da sottolineare che la serie di domande non è sempre uguale, poiché in molti casi alcune questioni non sono poste al teste, forse in seguito a indicazioni più specifiche della parte; meno probabile che questo sia l'esito di una scelta del giudice o del redattore di non verbalizzare le domande a cui il teste ha risposto di non sapere nulla, perché nella seconda parte del verbale (quella relativa ai testi presentati dagli Occimiano) abbondano i "nescit". Per un caso di mutamenti nelle domande poste ai diversi testi, v. oltre, n. 251.

delle singole deposizioni limita le informazioni personali sui testimoni¹⁹². I canonici chiamano direttamente in gioco le presunte vittime, gli uomini che hanno subito i prelievi forzosi degli Occimiano e sui quali S. Evasio rivendica il controllo. Non è peraltro un dato sorprendente: anche per le liti con i Torcello un punto di forza dei canonici è costituito dal sostegno che trovano proprio nelle persone oggetto del conflitto, che testimoniano a favore di S. Evasio e non delle dinastie signorili¹⁹³. È probabilmente l'espressione di un dato di fondo: il potere nel complesso debole e sicuramente più lontano dei canonici appare forse meno protettivo, ma certo meno minaccioso di quello dei signori di castello che cercano di affermare un controllo sociale diretto e capillare¹⁹⁴.

I primi tre testimoni dei canonici sono quindi Pietro Astesano, Pietro di Stevano e Oberto Barbero (pp. 260-263), compresi nell'elenco delle persone oggetto della lite¹⁹⁵. Proprio il fatto di essere al centro della lite li rende più conoscibili ai nostri occhi, dato che le loro azioni e la loro condizione sono di fatto l'oggetto principale delle deposizioni. Non abbiamo elementi per considerarli notabili locali, come era invece il caso dei Crescenti e dei Buaci; ma non si tratta neppure di umili contadini, ma piuttosto di medi possessori e affittuari, che dispongono di terre concesse sia dai canonici sia dai marchesi, ma anche di alcuni allodi¹⁹⁶. Troviamo inoltre un isolato accenno a una loro funzione come esattori di affitti per conto dei canonici¹⁹⁷, e infine appaiono in grado di esercitare qualche sia pur debole forma di resistenza passiva e attiva al potere signorile¹⁹⁸: nulla di paragonabile alle azioni importanti e a tratti violente che abbiamo potuto vedere soprattutto per i Crescenti, ma azioni che sembrano comunque andare al di là delle più consuete forme di occultamento dei beni per evitare il prelievo, che pure sono ricordate da Nicola di Bonfiglio secondo cui, quando i marchesi vennero a prelevare il foderò, la moglie di Pietro Astesano "duxit ad domum suam pernas, ne ipsas auferrent" (p. 264).

Sono più limitate ma interessanti le notizie sugli altri tre testimoni dei canonici: proprio quest'ultima dichiarazione di Nicola di Bonfiglio e il suo impegno a nascondere i prosciutti degli Astesano ci fanno pensare che fosse solidale con loro e forse di condizione sociale simile; Bonino Bellocello è invece un ex villico dei canonici, già impegnato in attività di controllo e prelievo, e quindi idoneo sia a ricordare i pagamenti effettuati, sia a descrivere con precisione l'estensione, la collocazione e le coerenze delle singole terre (pp. 265-267).

È invece una deposizione anomala quella di Anselmo di Marchisio, già funzionario degli Occimiano e quindi presumibilmente solidale con loro; ma i canonici lo hanno chiamato per uno

¹⁹² Il fatto che si tratti di 17 testimonianze in 20 pagine di edizione non deve trarre in inganno: gran parte del testo è occupato dalla ripetizione di domande spesso piuttosto lunghe e articolate, alle quali i testimoni in molti casi rispondono in modo assai breve o reticente (v. oltre, testo corrispondente alla n. 211).

¹⁹³ V. sopra, n. 109 e 153 sg.; questo non esclude ovviamente elementi di tensione tra i canonici e i sudditi, a cui sembra rimandare la dichiarazione (peraltro isolata) di Giacomo Giovanni che ricorda che questi uomini "faciebant rixam cum eis [i canonici], faciebant et dicebant eis magnum malum" (p. 272).

¹⁹⁴ Fa in parte eccezione la seconda lite relativa a *Sarmatia*, quella tra i canonici e Ranieri di Occimiano: Ranieri porta infatti come prima testimone Alda Del Pozzo, ovvero la vedova di Giacomo Orso, l'uomo della cui dipendenza si dibatte; ma è anche interessante notare l'assenza tra i testimoni del figlio di Giacomo Orso, Anselmo, colui che è ora concretamente e direttamente oggetto della lite, come erede dei beni e degli obblighi paterni: *Casale*, I, p. 296, doc. 155; per la famiglia Del Pozzo v. oltre, n. 201.

¹⁹⁵ L'elenco completo si può trarre dalle stesse deposizioni (in particolare pp. 263 e 266): Pietro Astesano, Azzone Cavallo, Guglielmo Caldello (o Caldellino), Bongiovanni di Everardo, Pietro di Stevano, Oberto Barbero, Costa e Maria del Pozzo.

¹⁹⁶ Pietro di Stevano e Oberto Barbero dichiarano che alcuni tra di loro tengono terra sia dai canonici sia dai marchesi (pp. 262 sg.), e di questo si trova conferma nelle dichiarazioni di Bonino Bellocello, già villico dei canonici (p. 266); Viviano del Pozzo, teste per conto degli Occimiano, dichiara che Pietro di Stevano, Oberto Barbero e Azzone Cavallo avevano degli allodi, su cui i marchesi avevano operato alcuni prelievi, a suo dire ingiusti (p. 277).

¹⁹⁷ Bonino Bellocello, già villico dei canonici, quando gli viene chiesto come sa che questi uomini "pro ecclesia ibi habitarent", risponde "quia receperunt ficta pro canonicis" (p. 266).

¹⁹⁸ Giacomo Giovanni, già esattore per conto dei marchesi, ricorda che Pietro di Stevano e Oberto Barbero si erano rifiutati di prestare giuramento e avevano ceduto solo di fronte alla pressione diretta di Nicola di Occimiano (p. 270; dichiarazione analoga di Bongiovanni Garaglio, p. 277); ma poi, quando gli viene chiesto "si predicti iuraverunt de voluntate prepositi et capituli", risponde "non, set vidit quod faciebant rixam cum eis, faciebant et dicebant eis magnum malum" (p. 272).

scopo ben preciso: a lui non vengono poste molte domande relative ai possessi dei canonici, ma gli si richiede di fatto di ricordare un singolo episodio, risalente a circa vent'anni prima, quando l'imperatore Ottone aveva richiesto il fodro e il marchese Anselmo aveva ordinato di non riscuoterlo dagli uomini di S. Evasio, che dichiaravano "quod non darent, quia canonici eis preceperant ne darent" (p. 264 sg.).

È probabile che nel caso di Anselmo di Marchisio il servizio in favore degli Occimiano risalisse a parecchi anni prima e le solidarietà si fossero attenuate, consentendo ai canonici di convocare con qualche tranquillità un testimone di questo tipo, tanto più prezioso per quel che poteva dichiarare. La qualità del suo legame con i marchesi sembra ben delineata all'interno delle consuete formule di garanzia tese a verificare se il testimone possa avere qualche vantaggio dalla vittoria di una parte o dell'altra, quando Anselmo dichiara che "credit si marchiones vincerent quod proficuum habet, quia cum plures homines eorum iurisdictionis esset in loco isto, minus solveret de messionibus eorum" (p. 265)¹⁹⁹. Continua quindi a dipendere dai marchesi, ma il suo interesse è assai pragmatico e la sua solidarietà verso gli Occimiano è quanto meno attenuata, ben diversa da quella di Amedeo di Alberio, anch'egli già funzionario dei marchesi, che in questi stessi mesi depone in loro favore – nella lite tra i canonici e Ranieri – dichiarando di non aspettarsi vantaggi in caso di loro vittoria, "set vellet ipsos esse dominos Lombardie"²⁰⁰.

Meno ricco il quadro informativo sui testimoni di parte marchionale. Troviamo alcune figure certo non sorprendenti come Giacomo Giovanni, Pietro Ferraro e Giovanni Fornero, già campari o esattori per conto dei marchesi (pp. 272-275), o Bongiovanni Garaglio, già console di *Sarmatia* (p. 276 sg.), funzione che in questo contesto non può essere interpretata come espressione dell'autonomia comunale, ma piuttosto come diretta emanazione del potere signorile o quantomeno punto di incontro e compromesso tra signori e comunità²⁰¹.

Tuttavia il dato comune dei testimoni di entrambe le parti è che tutti, per residenza o funzioni, sono evidentemente radicati nel villaggio o nelle sue immediate vicinanze: ciò su cui si depone sono residenze, possessi, prelievi e giuramenti avvenuti tra *Sarmatia* e Occimiano; non entrano in gioco né diplomi imperiali (che i canonici eventualmente fanno pesare in altri momenti giudiziari), né prelievi o atti di sottomissione avvenuti a Casale. Tutto si muove in una prospettiva strettamente locale. Così le deposizioni del 1231 rappresentano un momento di quel percorso che abbiamo potuto constatare confrontando le testimonianze raccolte dai canonici contro i Torcello nel 1224 e nel 1239: il conflitto è locale e per gestirlo efficacemente è necessario valorizzare la propria capacità di controllo e mobilitazione della società di villaggio.

Le singole deposizioni si collocano all'interno di due trame espositive contrapposte, dei canonici e dei marchesi, che possiamo comprendere solo se allarghiamo l'osservazione dalla raccolta testimoniale all'insieme della documentazione. La querela presentata dal prete Robaldo nel marzo del 1231 accusa gli Occimiano di una serie di ingiurie e molestie ai danni della chiesa e di otto suoi dipendenti. Nello specifico, chiede che il giudice imponga loro di non molestare più la chiesa "super predictis hominibus", né di molestare questi uomini "super aliquibus exactionibus, fodris, iuramentis vel rebus aliis"; si lamenta inoltre perché i marchesi hanno sottratto ai dipendenti della

¹⁹⁹ Il legame tra Anselmo e i marchesi emerge anche alla fine della sua deposizione, quando, richiestogli se vuole aggiungere qualcosa, dichiara che "audivit ab ipsis marchionibus quod instrumenta permutacionis erant falsa, et hoc audivit a domino Conrado marchione", una tesi che peraltro né Anselmo fa propria, né i marchesi sostengono in sede giudiziaria (p. 265). Sembra il segno di una vicinanza ai marchesi, ma mostra anche come Anselmo non conosca o non condivida le tesi che gli Occimiano vogliono sostenere in questo specifico momento della lite.

²⁰⁰ *Casale*, I, p. 297, doc. 155.

²⁰¹ V. oltre, n. 215 e 225; a Torcello, negli stessi anni, abbiamo notizia di membri della famiglia signorile che agiscono in veste di consoli: *Casale*, I, pp. 192 e 202, doc. 115. Poco o nulla possiamo dire degli altri sette testimoni, ma è forse interessante notare tra di loro Viviano del Pozzo (p. 277 sg.), che appartiene forse alla stessa famiglia sia di Maria del Pozzo – una delle persone oggetto della lite –, sia di Alda del Pozzo, vedova di Giacomo Orso e testimone per conto di Ranieri di Occimiano nella lite che lo oppone ai canonici. I nessi parentali non sono ricostruibili, ma sembra legittimo supporre quantomeno una omogeneità sociale tra persone coinvolte in queste liti in modi profondamente diversi, come oggetto del contendere e come testimoni.

chiesa alcuni buoi e altri beni "contra iusticiam"²⁰². È un linguaggio tipico di questi atti, e l'abbiamo già trovato ad esempio nelle prime querele contro i Torcello: il querelante denuncia gli atti di violenza estrapolandoli totalmente dal contesto e dalle vicende precedenti, cancellandone quindi ogni possibile giustificazione o causa²⁰³. Ma ovviamente l'azione degli Occimiano non nasce nel vuoto, e proprio la vicenda precedente di questi uomini e delle loro terre è la necessaria chiave di spiegazione della lite; con questa vicenda il prete Robaldo deve fare i conti, e lo fa nelle sue conclusioni, che ci presentano quindi non solo le richieste della canonica, ma soprattutto la sua narrazione delle vicende di *Sarmatia*.

Robaldo parte quindi da un semplice sillogismo²⁰⁴: S. Evasio con la permuta aveva acquisito questi sedimi con tutti i diritti giurisdizionali; questi uomini abitano sui sedimi; quindi questi uomini dipendono da S. Evasio. Due dati di rilievo sono da sottolineare: il riferimento principale non sono le terre che gli uomini coltivano, ma i sedimi su cui abitano, e il discorso si sposta quindi su un piano non solo di dipendenza fondiaria, ma di residenza; inoltre c'è nella dichiarazione di Robaldo uno scarto cronologico, poiché la giurisdizione è stata ottenuta al tempo della permuta (circa trent'anni prima), ma gli uomini occupano questi sedimi ora. Non è una differenza da poco: la possibile obiezione degli Occimiano è infatti che questi uomini ora abitano su questi sedimi, ma un tempo dipendevano dai marchesi. Robaldo previene questa obiezione, non solo negando questa passata dipendenza, ma dichiarando che, anche se fosse vera, non avrebbe importanza, perché sono uomini liberi "et possunt mutare domicilium quocumque velint".

Ritorna quindi la pregnanza giuridica della residenza, ma in un'accezione assai diversa da quanto visto in altri casi²⁰⁵: la concezione che mi pare implicita nelle affermazioni di Robaldo è che la forma normale di dipendenza signorile non è propriamente né personale, né fondiaria, né territoriale, ma fondata sulla residenza. Ovvero: in assenza di un omogeneo potere signorile sull'intero territorio, queste persone che prendono terra in affitto da diversi signori²⁰⁶, devono dipendere principalmente dal signore del sedime su cui abitano.

Le posizioni dei canonici – che abbiamo visto espresse nella querela e nelle richieste finali – vengono ribadite ma anche messe alla prova all'interno della raccolta testimoniale che, come abbiamo visto, riunisce le *intentiones* e i testimoni di entrambe le parti, con una forma di controinterrogatorio dei testimoni marchionali sulla base di domande formulate dai canonici. Le *intentiones* dei canonici appaiono del tutto coerenti con la loro impostazione generale della lite: si propongono di dimostrare che terre, sedimi e uomini sono appartenuti a S. Evasio in seguito alla permuta stipulata con i marchesi; che gli uomini in questione vi hanno abitato per trenta, venti o dieci anni, riconoscendo alla canonica ogni diritto giurisdizionale, compresi fodri e banni; e che la chiesa continua ad esercitare questi poteri "nisi inhibeat per vim" (p. 260). Le domande poste ai propri testimoni seguono questa linea: dopo alcune dichiarazioni generali relative al duraturo possesso di questi sedimi e terre da parte di S. Evasio, i testimoni sono chiamati a rispondere a una serie di domande volte a precisare la posizione delle terre e le modalità del possesso. Gli interrogatori sono conclusi con due domande che mirano a mostrare i limiti del potere marchionale: si chiede infatti se i marchesi hanno "comitatum et iurisdictionem in loco Sarmatie et in hominibus habitantibus in loco Sarmatie" e se i marchesi hanno un diploma imperiale (pp. 260-267).

Su una linea in parte diversa, ma del tutto coerente con l'impostazione complessiva della lite, si muove il controinterrogatorio dei testimoni marchionali, a cui i canonici vogliono far riconoscere tre questioni: gli uomini in questione sono liberi e per consuetudine possono cambiare domicilio, spostandosi su sedimi che non dipendono dai marchesi; in seguito alla permuta, la canonica ha

²⁰² Casale, I, p. 257 sg., doc. 149.

²⁰³ V. sopra, n. 32 e 46.

²⁰⁴ Casale, I, p. 299 sg., doc. 157.

²⁰⁵ Cfr. sopra, n. 118 sgg.

²⁰⁶ Per questi due aspetti (la non omogenea giurisdizione degli Occimiano su *Sarmatia* e la terra presa in affitto da diversi signori), v. sopra, n. 183 e 196, e oltre, n. 225 e 229.

ottenuto lo stabile possesso di terre, sedimi e uomini a *Sarmatia*; non tutti gli uomini di *Sarmatia* dipendono dalla giurisdizione dei marchesi (pp. 267-279).

Dal complesso dell'azione giudiziaria canonica – querela, *intentiones*, interrogatorio dei due gruppi di testi e infine conclusioni – emerge quindi con chiarezza come la tesi fondamentale di S. Evasio sia il continuo e legittimo possesso di questi uomini, sedimi e terre in seguito alla permuta; a questo si affiancano le obiezioni a due possibili tesi dei marchesi: gli Occimiano potrebbero sostenere che questi uomini un tempo dipendevano da loro o che comunque tutti gli uomini di *Sarmatia* sono loro sudditi, e per questo i canonici puntano ad affermare sia la libertà degli uomini di cambiare domicilio (e quindi sfuggire alla giurisdizione marchionale), sia il fatto che gli Occimiano controllano solo in parte il villaggio.

Ma i marchesi si muovono su un piano diverso. Le loro *intentiones* si articolano in quattro punti fondamentali: che questi uomini dipendono dai marchesi; che sono "de iurisdizione Ocimiani"; che giurano abitualmente ai funzionari nominati dai marchesi per Occimiano e *Sarmatia*; che versano abitualmente il fodro e altre imposte e prestano ai marchesi i servizi dovuti dai loro sudditi (p. 267). È senza dubbio presente una dimensione territoriale, un tentativo di assimilare questi uomini (e il villaggio di *Sarmatia* nel suo complesso) a un quadro giurisdizionale organizzato attorno a Occimiano²⁰⁷; ma i punti centrali – ovvero i segni del controllo marchionale su questi uomini – sono individuati nei giuramenti da loro prestati e nei regolari pagamenti e servizi. Le dichiarazioni dei testimoni marchionali (pp. 267-279), delineano quindi una linea in parte inconsueta: non solo il richiamo alle pratiche ripetute di pagamento, prestazione di servizi e sottomissione alla giustizia signorile²⁰⁸, ma il suo rafforzamento con un atto di giuramento forse dai contenuti vaghi, ma certo efficace grazie al suo impatto nell'immaginario e nella memoria collettiva.

I temi qualificanti di questa raccolta testimoniale sono quindi il giuramento e la residenza, due questioni su cui le interpretazioni delle parti divergono nettamente. Il giuramento è per gli Occimiano il fondamento del proprio controllo legittimo su questi uomini, mentre per i canonici non è altro che una delle prestazioni estorte ingiustamente²⁰⁹. Anche la nozione di residenza è quanto meno controversa, poiché per i canonici la questione è la residenza su uno specifico sedime, che legherebbe l'uomo al signore di quella terra, mentre i marchesi cercano di dare peso alla residenza nel villaggio e quindi all'appartenenza comunitaria, all'interno di un più ampio tentativo di assorbire *Sarmatia* nel proprio potere territoriale che fa capo al castello di Occimiano. A questi due temi si affianca una questione che rieccheggia le deposizioni viste nelle liti tra i canonici e i Torcello, ovvero il peso dei precedenti, presentati come regolari e consueti pagamenti e servizi, oppure come prelievi illegittimi, compiuti "per vim" e a mano armata.

Che elementi portano i testimoni a sostegno delle tesi contrapposte? È necessario premettere che la griglia costituita dalle domande è piuttosto rigida, lascia poco spazio a valutazioni personali dei testi: mancano quei passi in cui il teste dichiara che un certo uomo dipende da uno specifico signore, per poi chiarire "quomodo scit", ovvero dichiarare quali sono per lui i segni del controllo. Sia i canonici sia i marchesi chiamano i propri testimoni a pronunciarsi su fatti piuttosto specifici, senza attribuire loro il compito di dare ai fatti un significato sociale²¹⁰: li si interroga sul possesso

²⁰⁷ È invece del tutto marginale il fatto che alcuni di questi uomini in precedenza abitassero su terre marchionali, che viene ricordato in modo quasi incidentale dal solo Giacomo Giovanni, che dichiara che "vidit Barberium et fratrem eius morari tamquam homines dominicos in sedimine dicti Nicolai quando venerunt super sedimine sacerdotum" (p. 271).

²⁰⁸ Analoghe non solo a quanto visto per i Torcello (par. 4), ma anche, più nello specifico, alle pratiche rivendicate da Ranieri di Occimiano nella lite che in quegli stessi mesi stava conducendo contro i canonici per il controllo sugli eredi di Giacomo Orso: *Casale*, I, pp. 296-298, doc. 155; nelle deposizioni che Ranieri presenta ai giudici, le sue richieste si basano sulla consuetudine di Giacomo e dei suoi eredi a pagare il fodro.

²⁰⁹ La querela denunciava come i marchesi molestassero questi uomini "super aliquibus exactionibus, fodris, iuramentis vel rebus aliis": *Casale*, I, p. 258, doc. 149.

²¹⁰ Cfr. O. RAGGIO, *Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche*, in *Fatti: storia dell'evidenza empirica* ("Quaderni storici" 108, 2001), pp. 843-876; S. CERUTTI, G. POMATA, *Premessa*, ibidem, p. 657 sg.

delle terre, sul luogo di residenza, sul giuramento prestato ai marchesi. Nel complesso i testimoni fanno il loro dovere: dichiarano ciò che ci si aspetta da loro, portano dati utili ai propri signori, cercano di sfuggire alle domande imbarazzanti della controparte. Ci troviamo così di fronte a una sistematica reticenza dei testimoni dei marchesi di fronte al controinterrogatorio dei canonici, a cui rispondono con una raffica di "nescit" solo a tratti interrotta da qualche "credit" o da qualche altra ammissione a denti stretti: i dati che i canonici vogliono far ammettere ai testimoni marchionali (e soprattutto il duraturo possesso di queste terre da parte di S. Evasio) sono probabilmente evidenti e inconfutabili, e l'unica tattica possibile a sostegno dei marchesi è appunto una sistematica reticenza. È una reticenza che non possiamo leggere nei termini semplicistici di omertà, ma piuttosto di tutela di un quadro di relazioni sociali che i testimoni sembrano ritenere preferibile rispetto a uno spostamento degli equilibri a favore della canonica²¹¹. Si riscontrano d'altra parte elementi di debolezza nell'intervento di alcuni testi in appoggio ai marchesi: è il caso di Pietro Lisia che, pur ricordando il giuramento degli uomini ai marchesi, conclude dichiarando "quod non credit quod dicti homines sint homines ipsorum marchionum" (p. 269); o Viviano del Pozzo, secondo cui i marchesi "auferunt eis male ablatum, silicet fodrum" su alcuni allodi (p. 277); o Giovanni Luvazia, che evita di dare il proprio sostegno ai marchesi scegliendo la linea della totale reticenza, poiché dopo la lettura delle *intentiones* dichiara solo "quod esse possunt ea que continentur in intentione, set nescit" (p. 278 sg.)²¹².

Le dichiarazioni dei due gruppi di testimoni sono nettamente distinte: non è tanto che sostengano tesi contrapposte, ma più che altro parlano di cose diverse; peraltro il loro compito non è sostenere una tesi, ma fornire dati che possano essere usati dalla propria parte. E le scelte dei giurisperiti di parte sono molto nette per quanto riguarda che cosa chiedere e che cosa non chiedere, quali argomenti portare in gioco e su quali sorvolare.

Il giuramento. La questione del giuramento è in questo senso emblematica: i canonici nella querela lo avevano ricordato come una delle molestie inferte ai propri dipendenti, ma nelle testimonianze scelgono di tacere l'argomento²¹³, rivendicando invece il duraturo possesso di sedimi e terre. Il motivo è chiaro: il giuramento poteva anche essere considerato ingiusto, ma senza dubbio era un tema pericoloso per i canonici e non a caso è la questione centrale nelle deposizioni di parte marchionale. Possiamo anzi dire che i testimoni degli Occimiano sono convocati proprio per dire questo, per dichiarare che Pietro Astesano e gli altri uomini hanno giurato; ma l'attribuzione ai testimoni di questo compito ben preciso non sembra aver comportato anche un loro preciso indottrinamento: ovvero, ai testimoni è stato detto di ricordare il giuramento, ma non è stato detto in che termini precisi dovessero farlo.

Questa è per noi un'opportunità interessante, perché lascia una maggior libertà di espressione ai singoli testimoni, ma è anche un indizio importante per capire che cosa è successo a *Sarmatia* negli anni precedenti: gli Occimiano non hanno bisogno di costruire testimonianze predefinite e blindate perché sanno che i giuramenti sono stati sufficientemente numerosi e pubblici da costituire una base di esperienze condivise dalla società locale. E proprio questo è il primo dato evidente: gli uomini oggetto della lite hanno giurato non una, ma più volte. Molti passi delle deposizioni ci parlano in modo esplicito di un giuramento ripetuto²¹⁴, e solo l'iterazione dell'atto può spiegare le oscillazioni da una descrizione all'altra: cambiano i luoghi, dalla piazza, al chiostro della chiesa, alla casa del sacerdote di *Sarmatia*, o ancora alla piazza della chiesa di Occimiano; cambiano i destinatari, individuati sempre come ufficiali signorili, ma con definizioni

²¹¹ Cfr. E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, p. 53.

²¹² Ampia reticenza anche nel caso di Pietro Ferrero, per cui v. oltre, n. 216; un caso a parte è Anselmo Marchisio, già funzionario dei marchesi e tuttora loro dipendente, che testimonia per i canonici: v. sopra, n. 199.

²¹³ Così come sostanzialmente fanno per i prelievi forzosi operati dai marchesi: v. oltre, n. 241 sgg.

²¹⁴ Pietro Lisia non sa quante volte hanno giurato (p. 268); Giovanni Fornero dichiara che Pietro di Stevano e gli altri "usi sunt iurare" (p. 274); Anselmo Camello ricorda che Pietro di Stevano e Oberto Berbero hanno giurato una volta "sub consulibus et nuntiis marchionum" in qualche punto indefinito di *Sarmatia*, e un'altra volta "sub domino Robaldo de Crevacorio et marchionibus" nella corte del prete di *Sarmatia* (p. 275); Viviano del Pozzo ricorda che hanno giurato "quandoque et quandoque non", e lo facevano "in platea ville vel alibi ubi inveniebantur" (p. 278).

profondamente diverse, dal podestà di Occimiano, ai consoli e ai clavari di *Sarmatia*, a più indefiniti "rectores marchionum" (pp. 269, 270, 272, 275, 278)²¹⁵.

Queste differenze tra le deposizioni possono nel complesso essere attribuite all'iterazione del giuramento, con mutamenti di luoghi e destinatari; ma constatiamo varianti interessanti anche quando i testi sono chiamati a dire in che cosa consistesse effettivamente il giuramento. Alcune deposizioni lo qualificano debolmente, ovvero non ne danno un nome specifico, né precisano che cosa esso implicasse. Quando ad esempio Giovanni Fornero dichiara che Pietro di Stevano e gli altri "usi sunt iurare [...] et dare campariam", e che inoltre pagano il fodro ai marchesi, non introduce in alcun modo un rapporto di causa-effetto, non afferma che i pagamenti sono una conseguenza del giuramento (p. 274)²¹⁶: il giuramento diviene un segno del controllo marchionale, così come i pagamenti e i servizi.

Altre deposizioni ci offrono dati più specifici sul significato e le implicazioni del giuramento. La dichiarazione più articolata è probabilmente quella di Giacomo Poeso, che ricorda che Pietro di Stevano e altri "faciebant vixineschum per nuntios potestatis et marchionum de Ocimiano", e interrogato "cuiusmodi vixineschum faciebant", risponde "quod dabant fodrum per comunantiam terre" (p. 267)²¹⁷. Qui il giuramento assume un nome, ed è un nome che indirizza l'interpretazione dell'atto in una direzione ben precisa, quella di un'adesione a obblighi comunitari; a questo stesso ambito rimanda il pagamento del fodro "per comunantiam terre", che in questo caso è esplicitamente posto in connessione al giuramento. Non è probabilmente un caso che Poeso sia il primo testimone presentato dai marchesi: la prima deposizione, come in altri casi²¹⁸, va a definire i parametri fondamentali del quadro conoscitivo offerto ai giudici; i testimoni successivi potranno fornire conferme e precisazioni (e in qualche caso smentite), che tuttavia andranno a incasellarsi in un quadro fondamentale definito dal primo o dai primi testimoni.

Tuttavia una connessione così chiara tra giuramento e appartenenza comunitaria ritorna solo nella deposizione di Viviano del Pozzo, per cui gli uomini in questione "iuraverunt sub consulibus loci salvare et custodire intus et extra, sicut alii homines terre" (p. 277 sg.): chiara l'implicazione territoriale e comunitaria del giuramento, ma molto meno esplicito il suo significato come sottomissione ai marchesi, il che peraltro appare coerente con l'insieme della deposizione di Viviano, che non sembra aderire in pieno agli intenti marchionali²¹⁹.

La componente di sottomissione al potere marchionale diviene invece centrale nella deposizione di Giacomo Giovanni, già esattore per conto degli Occimiano: dichiara di aver visto Pietro di Stevano

²¹⁵ E cambia l'identità di questi ufficiali: Giacomo Giovanni ricorda come podestà di Occimiano Robaldo di Crevalcore, mentre Ugo di Pizzo ricorda Guido Marrazzo (pp. 270-272). La ripetizione del giuramento può probabilmente spiegare anche un certo affollamento di dati, come nella deposizione di Vercellino Piccamiglio, secondo cui questi uomini hanno giurato "pro rectoribus marchionum et pro potestate Ocimiani et pro consulibus Sarmatie, nomine dominorum de Ocimiano" (p. 269): è possibile che al giuramento fossero presenti tutti questi ufficiali signorili, ma forse è più facile pensare che in questa descrizione si uniscano i destinatari di diversi giuramenti.

²¹⁶ Valutazioni analoghe si possono fare per le dichiarazioni di Vercellino Piccamiglio (p. 269 sg.) e Anselmo Camello (p. 275), che accostano il giuramento ai pagamenti, le multe e i servizi, senza introdurre alcun rapporto di causa-effetto. Discorso a parte per i due testimoni che non dicono nulla del giuramento: Giovanni Luvazia, come abbiamo visto, di fatto evita di fare qualunque dichiarazione (p. 278 sg.); diverso il caso di Pietro Ferrero, ex campario, che è chiamato a testimoniare per ricordare le multe pagate al campario, e a questo si limita, dimostrando anzi uno specifico impegno nell'evitare di rispondere alle domande ("non est certus nec aliud super hoc dicit"; "aliud non diceret nisi quod dixit, quia non vult dicere ea que nescit"; "non est certus, nec aliud diceret quod dixerat": p. 273 sg.).

²¹⁷ Che l'espressione "faciebant vixineschum" sia da interpretare come "iurabant vixineschum" lo si deduce dal confronto con la deposizione di Bongiovanni Garaglio (p. 276). L'espressione segna inoltre l'inizio della deposizione, il punto in cui tutti gli altri testi parlano del giuramento.

²¹⁸ Cfr. sopra, n. 164.

²¹⁹ V. sopra, n. 212. Di difficile interpretazione, su questo punto specifico, la deposizione di Pietro Lisia, che "vidit iurare Petrum de Astexano et Petrum de Stevano pro rectoribus dictorum marchionum et Ocimiani, et pro consulibus sive clavariis qui in loco Sarmatie sunt constituti ab ipsis marchionibus ad salvamentum loci" (p. 268): è possibile ma tutt'altro che certo che quel "ad salvamentum loci" sia riferito ai contenuti del giuramento e non ai compiti degli ufficiali signorili. Un orientamento a leggere il giuramento come atto connesso all'appartenenza alla comunità locale si può cogliere anche in Vercellino Piccamiglio, che ricorda come all'atto, nella piazza della chiesa di Occimiano, fosse presente "comuni Sarmatie" (p. 270).

e Oberto Barbero "iurare seguertam domino Robaldo de Crevacorio, tunc potestati Ocimiani, iussu domini Nicolai marchionis"; i due uomini si erano rifiutati di giurare, ma Nicola di Occimiano aveva chiesto "Estis vos mei homines?", e alla loro risposta affermativa aveva insistito "Quare non facitis ei ergo seguertam?", ottenendo quindi il loro giuramento (p. 270). Già il termine "seguerta" rimanda a una nozione di obbedienza, di "seguire" gli ordini del podestà²²⁰; la sollecitazione di Nicola di Occimiano connette in modo ancor più chiaro il giuramento a una forma di dipendenza personale, senza richiami alla loro appartenenza alla comunità di *Sarmatia*. Altrettanto esplicita è in questo senso la deposizione di Ugo di Pizzo, per cui il giuramento comporta sì un'assimilazione, ma non alla comunità degli uomini di *Sarmatia*, bensì all'insieme dei dipendenti degli Occimiano, privi di un preciso connotato comunitario e territoriale²²¹.

La definizione del giuramento e delle sue implicazioni presenta quindi forti oscillazioni tra dipendenza personale e assimilazione alla comunità, e la testimonianza più chiara di queste oscillazioni e incertezze è forse quella di Bongiovanni Garaglio, ex console di *Sarmatia*, che prima ricorda di aver fatto giurare "vixineschum ville Sarmatie" a Pietro di Stevano, Oberto Barbero e altri, poi dichiara di aver visto gli stessi Oberto e Pietro giurare "seguertam" al podestà di Occimiano (p. 276 sg.). Proprio la deposizione di Garaglio ci dà la conferma che in queste oscillazioni dobbiamo vedere non tanto una tattica giudiziaria dei marchesi o dei loro testimoni, quanto piuttosto un'effettiva ambiguità sia degli atti di giuramento, sia dei funzionamenti del potere marchionale. Ci troviamo di fronte senza dubbio a una ritualità debole e irregolare, in cui cambiano i luoghi, i destinatari e probabilmente le parole del giuramento²²². Il dato di fondo è che il giuramento è avvenuto, in pubblico, ripetutamente: questo – al di là di ogni ambiguità e a prescindere dal consenso dei canonici²²³ – comportava di certo una forma di sottomissione al potere marchionale, anche se non era del tutto chiaro a che titolo. Gli atti di giuramento sono prima di tutto un'accettazione volontaria della sottomissione al signore, ma al contempo sono sia un atto emblematico e solenne, sia una pratica ripetuta, standard²²⁴. Sono una prova eccellente per le tesi dei marchesi, e rivestono quindi un'importanza notevole non solo nella tattica giudiziaria impostata dagli Occimiano nel 1231, ma probabilmente anche nella loro azione politica a *Sarmatia* negli anni precedenti.

²²⁰ In ambito inglese (un contesto per molti aspetti diverso) è detto "sequela" l'atto di riconoscimento della propria sottomissione a un signore e della propria condizione non del tutto libera, v. P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England. The Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980, p. 12 sg. Anche nei comuni cittadini italiani (e nella sottomissione delle forze rurali) l'obbligo all'obbedienza è sancito dal giuramento di "sequela" al podestà: E. SALVATORI, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale (secoli XI-XV)* (Atti del convegno GISEM: *Tradizioni normative e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV*, Pisa, 12-15 dicembre 1994), a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2000. Il termine "seguerta" ritorna in uno dei testi dei canonici, Nicola di Bonfiglio, che interrogato "de quo est causa et inter quos", risponde che è tra i canonici e i marchesi, "de eo quod canonici de Casali nolunt quod homines sui dent fodrum nec bannum nec faciant serguertam marchionibus, quod ipsi marchiones volunt" (p. 264).

²²¹ Pietro di Stevano e gli altri hanno giurato agli ufficiali signorili di pagare loro "fodrum et dacita, et pro eis facere omnia illa servitia et rationem que et quam faciunt homines ipsorum marchionum et eorum iurisdictionis" (p. 272).

²²² Il che è in fondo contraddittorio con l'idea stessa di giuramento, che si fonda su "formule rigidamente prefissate": P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, p. 22.

²²³ La questione del consenso canonico è posta anche nella lite tra S. Evasio e Ranieri di Occimiano, per la quale il prevosto aveva affermato che un eventuale prelievo signorile non avrebbe avuto validità senza il consenso dei canonici (*Casale*, I, p. 298, doc. 156; v. sopra, n. 186 sg.). La questione del mancato consenso non viene invece usata dai canonici per quanto riguarda il giuramento, ma ai testimoni dei marchesi viene chiesto se questi uomini "iuraverunt de voluntate prepositi Casalensis et capituli", al che quasi tutti rispondono di non sapere, tranne Giacomo Giovanni, che risponde "non, set vidit quod faciebant rixam cum eis, faciebant et dicebant eis magnum malum" (p. 272) e Viviano del Pozzo, che dichiara invece di aver sentito da loro che avevano ottenuto il permesso (p. 278).

²²⁴ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 155, tra le prove pubbliche non documentarie spendibili in questo tipo di liti, distingue "la prova legata alla pratica standard [...] e la prova legata a un atto specifico ed emblematico", una distinzione che tuttavia "non dovrebbe far dimenticare che anche fra esse vi erano delle analogie: entrambe erano in parte la ritualizzazione di dichiarazioni di diritti, esposti pubblicamente, cioè di fronte a un pubblico. Inoltre vi è un *continuum* tra di esse, come per esempio nel caso in cui atti emblematici [...] venivano ripetuti", come è appunto il caso del giuramento degli uomini di *Sarmatia*.

Questa azione ruota prima di tutto attorno al controllo di un centro efficace, il castello di Occimiano²²⁵: gli anni Venti del Duecento sembrano connotati dal tentativo di costruire attorno ad esso un'egemonia territoriale che coinvolga pienamente la vicina comunità di *Sarmatia*. Constatiamo quindi sia una serie di interventi pesanti del podestà di Occimiano, sia la nomina marchionale di consoli e clavari di *Sarmatia*, sia l'esazione delle imposte più chiaramente connotate in senso territoriale e pubblico, come il fodro. Ma questa ambizione verso un potere pienamente territoriale resta in parte un progetto, e la territorialità del potere signorile non porta a un monopolio della giurisdizione.

In sostanza possiamo dire che probabilmente i marchesi agiscono in un orizzonte territoriale che fa capo al castello di Occimiano e che coinvolge *Sarmatia*, ma in questo ambito non possono agire come un potere assoluto e privo di eccezioni. La loro azione nei confronti degli uomini di *Sarmatia* si muove sui margini di questa ambiguità: il potere su Pietro Astesano e gli altri è rivendicato in base al loro giuramento, un atto di riconoscimento personale della giurisdizione signorile, non privo però di elementi di assimilazione alla comunità locale. Al contempo il giuramento si situa in un contesto di pesanti interventi degli ufficiali signorili sulla comunità di *Sarmatia*, in forme forse stabili, certo invasive: la nomina dei consoli e dei campari di *Sarmatia* è il segno di un controllo delle fondamentali strutture organizzative della comunità, dal punto di vista sia delle strutture di autogoverno sia del controllo dello spazio agrario.

La tattica giudiziaria impostata dai marchesi nel 1231 sembra proseguire e riflettere questa ambiguità. Il discorso che struttura le deposizioni marchionali è chiaro: Pietro Astesano e gli altri si sono sottomessi al potere signorile tramite il giuramento, che ha cancellato un'eccezione²²⁶, ha assimilato questi uomini agli altri. Ma questi "altri" sono definiti in modo assai ambiguo: gli altri uomini di *Sarmatia* o gli altri dipendenti dei marchesi? La distinzione non sembra avere un grande rilievo agli occhi dei testimoni, probabilmente perché nei fatti era assai debole, dato che tutti gli uomini di *Sarmatia* – con l'eccezione appunto di questi dipendenti dei canonici e di alcuni dipendenti di Guido Cane (p. 278) – erano uomini degli Occimiano, che a loro volta sfruttano questa confusione. Ma questa piccola differenza – tra l'insieme degli uomini di *Sarmatia* e i dipendenti dei marchesi – è il nodo centrale delle argomentazioni dei canonici, che cercano di riaffermare il proprio controllo su questi uomini, il loro status diverso dalla maggior parte delle persone del villaggio.

La casa. Se è chiaro l'obiettivo, più difficile è individuare la via, comprendere quale sia il segno più efficace ed evidente del controllo canonico su Pietro Astesano e gli altri uomini di *Sarmatia*. Abbiamo visto che l'atto conclusivo dell'azione giudiziaria dei canonici – le conclusioni e le richieste dell'autunno 1231²²⁷ – è molto chiaro su questo punto: questi uomini abitano sui sedimi concessi dai canonici e, anche se forse in precedenza sono stati sudditi dei marchesi, la loro attuale residenza determina la loro attuale dipendenza. Ma queste conclusioni sono l'esito di un'elaborazione che trova il suo punto di inizio nella querela del 15 marzo, in cui la questione dei sedimi e delle case non aveva uno specifico rilievo, ma era inglobata nel tema delle terre date in affitto e coltivate. Quest'ultimo è un tema molto più consueto²²⁸, ma è un'argomentazione debole quando gli uomini contesi prendono terre da diversi signori, come in questo caso²²⁹: se un uomo

²²⁵ Ma in questo caso non abbiamo le abbondanti notizie di servizi di guardia e manutenzione al castello che abbiamo visto nel caso degli uomini di Rolasco al castello di Torcello (sopra, par. 4). I riferimenti a servizi di questo tipo si limitano alle deposizioni di Giacomo Giovanni e di Giovanni Fornero, già ufficiali marchionali, che ricordano che Pietro di Stevano e Oberto Barbero erano intervenuti "ad fossatum dicti Nicolai faciendum" (p. 271) o avevano ricevuto l'ordine "ut irent ad turrim marchionum ad laborandum" (p. 274).

²²⁶ Quell'esenzione dal fodro, in quanto "homines ecclesie", riconosciuta dagli stessi marchesi in anni precedenti (p. 264 sg.).

²²⁷ *Casale*, I, p. 299 sg., doc. 157.

²²⁸ In questa stessa serie di liti, v. le testimonianze presentate dai canonici contro Isacco di Torcello nel 1224: sopra, par. 3.

²²⁹ Quando viene loro chiesto se "aliquis de illis hominibus respondebat alicui marchionum de fodro et de banno et de aliis que pertinent ad iurisdictionem", ammettono la doppia dipendenza, con varie formulazioni, Pietro di Stevano

riceve terra dagli Occimiano e dai canonici, a che titolo può essere ritenuto dipendente da questi ultimi, nel quadro di un potere territoriale dei marchesi che si sta consolidando attorno al castello di Occimiano? Proprio per questo i canonici in sede di conclusioni, in autunno, privilegiano la questione dell'abitazione e quindi il possesso dei sedimi. Le deposizioni, raccolte a luglio, si pongono a metà di questo percorso: i canonici sembrano aver progressivamente distinto terre e sedimi, individuando nell'abitazione un tema su cui insistere per far valere la propria peculiarità, ma tenendo al contempo in gioco il tema delle terre. Le testimonianze sono quindi per noi un'occasione per verificare come la cultura politica dei testimoni risponda a queste esigenze giudiziarie dei canonici, ovvero in che misura sovrapponga o distingua terre e sedimi come segni del controllo signorile.

Le *intentiones* che i canonici premettono alle testimonianze sono coerenti con quelle che saranno poi le loro conclusioni, con una chiara centralità dei sedimi e dell'abitazione: prima si riferiscono complessivamente ai loro diritti su "possessiones, terras et sedimina et homines habitantes in sediminibus", con una formula in cui i diversi elementi (terre, sedimi, uomini) sono accostati, ma in cui l'abitazione sui sedimi è l'elemento principale per identificare questi uomini; ma soprattutto il secondo punto che vogliono dimostrare è che questi uomini "ibi habitaverunt" per anni, sottoposti alla giurisdizione dei canonici. Nella struttura degli interrogatori si dà una minore importanza ai sedimi: dopo la dichiarazione iniziale del testimone, segue una serie di domande piuttosto analitiche sulle terre²³⁰, mentre per i sedimi ci si limita a chiedere quanti sono e quanto sono grandi, per poi passare a chiedere dell'identità di questi uomini, della loro eventuale dipendenza dai marchesi e dei contenuti del potere marchionale. Già qui si coglie una scissione abbastanza chiara tra gli intenti fondamentali dell'interrogatorio (orientati sui sedimi e l'abitazione) e la sua struttura interna (articolata attorno alle terre).

Ma sono soprattutto le risposte dei testimoni a mettere ben poco in rilievo la peculiarità dei sedimi. Di fatto, elementi per affermare la speciale pregnanza giuridica dei sedimi si trovano solo in due deposizioni: Nicola Bonfiglio, per descrivere i possessi dei canonici, parla di "sedimina et homines" (p. 263), individuando quindi in essi il possesso più qualificante, per poi indicarli come base per l'identità politica (ovvero come chiave per riconoscere la dipendenza), quando ricorda di aver visto che i canonici, "si aliquis decessit in sediminibus", gli succedevano²³¹; Bonino Bellocello, quando gli viene chiesto se qualcuno di questi uomini dipendeva dai marchesi, risponde "sic, de terris quas tenebant pro marchionibus, et non pro ipsis sediminibus" (p. 266), riconoscendo quindi la duplice dipendenza di questi uomini, ma individuando nei sedimi la base e il segno di un controllo qualitativamente diverso da quello connesso alla terra²³².

Certo non abbiamo la controprova, non viene chiesto ai testimoni se questi uomini dipendano o no dai canonici e come lo sanno²³³, non viene quindi attribuito ai testi il compito di individuare i segni

("sic de terris quas tenebant pro marchionibus, et non de aliis", p. 262), Oberto Barbero ("credit sic, [quod] tales ibi morabantur qui respondebant eis de talibus rebus quas tenebant", p. 263) e Bonino Bellocello ("sic, de terris quas tenebant pro marchionibus, et non pro ipsis sediminibus", p. 266). Pietro di Astesano (p. 261) e Nicola di Bonfiglio (p. 264) negano la dipendenza dai marchesi; ad Anselmo di Marchisio la domanda non viene posta.

²³⁰ Dove sono, quante sono, con chi confinano, quanto sono grandi, a che titolo sono possedute, quali lavori vi sono fatti, quale ministro della chiesa le aveva concesse, dove era avvenuta l'investitura, quali censi erano richiesti.

²³¹ Non occorre invece dare un peso eccessivo al fatto che due testimoni (Pietro di Stevano e Bonino Bellocello) usino il riferimento ai sedimi per identificare gli uomini oggetto della lite, con l'espressione "homines habitantes in sediminibus" (pp. 261 e 265), poiché si tratta di un ricalco della formulazione delle *intentiones*, probabilmente lette ai testimoni prima dell'inizio della testimonianza (come si deduce dalla testimonianza di Giovanni Luvazia, p. 278 sg.).

²³² Infine è da notare che un carattere peculiare dei sedimi sembra essere riconosciuto anche da uno dei testi dei marchesi, Viviano del Pozzo, che nel controinterrogatorio dichiara che i canonici possiedono "sedimina cum omni honore et districtu, et terras et prata" (p. 278): non possiamo certo attribuire un grande peso a un accenno di questo tipo, ma può essere interessante notare come – all'interno di una deposizione contraria ai canonici e quindi non specificamente orientata a sostenere le loro tesi – la giurisdizione sia associata ai sedimi e non alle terre.

²³³ Diverso il caso di Nicola di Bonfiglio e Bonino Bellocello, ai quali viene chiesto come sanno "quod pro ecclesia ibi habitarent", ovvero introducendo nella domanda la questione della residenza; alla domanda il primo risponde richiamando il versamento di "pensiones et capones, et vidit quod faciebant rationem sub villico ecclesie" (p. 263),

del controllo. Ma nel complesso si può dire che nella cultura di questi testi i sedimi non hanno una chiara preminenza sulle terre come prove della dipendenza: sono elementi utili per identificare con certezza un individuo o un gruppo; sono una terra speciale, per cui si pagano censi diversi²³⁴; ma non sono l'elemento dirimente, ciò che distingue in modo inequivocabile il suddito di un signore da quello di un altro, come invece sosterrà il prete Robaldo nelle sue conclusioni qualche tempo dopo. La residenza, un atto sociale forte ed evidente, rientra più nei segni di appartenenza comunitaria che in quelli di dipendenza e controllo²³⁵.

La cultura dei testi non si muove quindi sulla linea progressivamente adottata dai canonici, ma i dati da loro offerti sono preziosi, perché sembrano porre in piena evidenza, agli occhi degli stessi canonici, un problema e una sua possibile soluzione: ovvero da un lato le deposizioni mostrano in modo inequivocabile come le signorie di S. Evasio e degli Occimiano convergano non solo sul villaggio di *Sarmatia*, ma proprio sullo specifico gruppo di uomini contesi, che prendono terra da entrambi; al contempo i testi confermano che l'elemento che distingue i canonici dai marchesi è il fatto che i primi non concedono solo terra, ma hanno dato a queste famiglie i sedimi su cui abitano. Sono questi i dati su cui lavoreranno i canonici per preparare le conclusioni presentate ai giudici nell'autunno, usando i dati forniti dai testimoni per sostenere una tesi che i testimoni probabilmente non sottoscriverebbero. La rielaborazione delle deposizioni si conferma come la fase in cui gli elementi fattuali possono essere ricondotti a un diverso quadro esplicativo²³⁶.

I prelievi. La convergenza di poteri sugli stessi gruppi sociali rappresenta quindi una consignorìa conflittuale in forme diverse da quanto visto nel caso dei Torcello: lì la contrapposizione era essenzialmente tra chi concedeva la terra (i canonici) e chi offriva protezione (i Torcello); qui entrambi concedono terra, ma l'azione dei due poteri all'interno della società di villaggio è assai diversa. L'intreccio di poteri crea una situazione di fluidità e incertezza, contesto in cui è particolarmente utile creare, valorizzare e contestare dei precedenti: acquistano quindi rilievo i prelievi, che sono presentati da un lato come precedenti legittimanti, dall'altro come atti di violenza. Attorno a questo tipo di azioni sembra essersi articolata la politica locale degli Occimiano negli anni precedenti, e su questi fatti troviamo la contrapposizione più netta e diretta all'interno delle deposizioni. Gli altri elementi (il giuramento e la residenza) sono importanti per le parti, ma di fatto i due discorsi non si incontrano: i canonici parlano di casa, i marchesi di giuramento. E d'altronde le due tesi non si incontrano neppure nelle conclusioni di Robaldo, che si impegna a smentire tesi che i marchesi non sostengono.

I prelievi sono invece un tema attorno a cui si soffermano entrambe le parti²³⁷. Se le deposizioni di parte marchionale individuano una prova della dipendenza nei pagamenti e nei servizi prestati da questi uomini, l'accusa centrale da cui muove l'azione dei canonici contro i marchesi è proprio quella di aver estorto versamenti e servizi, come ricorda la querela del 15 marzo²³⁸. Tuttavia l'attenzione dei canonici per questi atti di prelievo non si ritrova altrettanto alta nella struttura delle testimonianze, che non dà ampio spazio a queste azioni marchionali: nelle *intentiones* il riferimento resta del tutto implicito, quando si rivendicano i diritti che la chiesa esercita "nisi inhibeatur ei per vim" (p. 260), e ai testimoni non viene rivolta nessuna domanda specifica sui prelievi e le violenze, di cui troviamo invece notizia nelle dichiarazioni spontanee di alcuni testi, sganciate da specifiche domande.

Per comprendere le ragioni di questa scelta, è necessario valutare i pochi dati che sugli atti di prelievo possiamo dedurre dalle deposizioni. Tra i testimoni dei canonici, due sono quelli più

mentre il secondo, già villico dei canonici, ricorda che questi uomini hanno riscosso affitti per conto dei canonici (p. 266).

²³⁴ Pietro di Stevano ricorda che per i sedimi si pagava il "fictum" e per le terre "tercium vel quartum" (p. 262).

²³⁵ V. sopra, n. 118 sgg.

²³⁶ PROVERO, *Dai testimoni al documento* cit.

²³⁷ L'attenzione per i prelievi e il loro valore come precedenti si ritrova in questo stesso anno nella lite tra i canonici e Ranieri Tasso di Occimiano (sopra, n. 186 sg.), e pochi anni dopo in quella contro Isacco di Torcello (sopra, par. 5).

²³⁸ Casale, I, p. 258, doc. 149.

rilevanti a questo proposito: Pietro Astesano racconta che il podestà di Occimiano "venit cum marchionibus armatis apud Sarmatiam, et vi abstulerunt hominibus ecclesie predicte [tra cui lo stesso teste] boves, vacas, asinas et apes et quicquid eis invenerunt" (p. 261); analoga la narrazione di Nicola di Bonfiglio, che aggiunge il fatto che Pietro di Stevano fu preso nel letto e che la moglie di Pietro Astesano aveva nascosto dei prosciutti nella casa di Nicola (p. 264).

Del tutto pacificato è invece il quadro proposto dai testimoni degli Occimiano: la descrizione più articolata è quella di Giacomo Giovanni (ma gli altri testi sono sulla stessa linea), che dichiara che gli uomini erano soliti versare alcune imposte e ricorda specifici momenti in cui hanno pagato camparia, fodro e *dacita* (p. 271), senza che per questi prelievi si faccia riferimento né a violenze né a forme di resistenza contadina, che invece compaiono, sia pure in forma blanda e arrendevole, di fronte alla richiesta di giurare la propria sottomissione ai marchesi (pp. 270 e 277).

L'opposizione tra le due serie testimoniali è ovvia e nel complesso scontata: testi dei marchesi che descrivono un normale e pacifico prelievo, testi dei canonici che lo presentano come un atto forzoso e illecito. La descrizione di parte canonica comprende uomini armati e tentativi contadini di occultare i beni, che vengono sottratti contro la loro volontà e quanto meno in modo brusco: i testimoni descrivono un chiaro quadro di prelievo forzoso, ma senza introdurre elementi di aperta violenza. Ciò che si contesta agli Occimiano è di aver agito "per vim", secondo l'espressione contenuta nella querela, nelle *intentiones* e nelle deposizioni: ma ancora una volta "per vim" non significa "con la violenza", ma piuttosto "sulla base della forza", in una contrapposizione implicita a ciò che è fatto "de iure", sulla base del diritto²³⁹. Gli eventuali atti di violenza marchionali non sono quindi un punto che i canonici intendono valorizzare: è per loro più importante affermare l'illegittimità del prelievo, piuttosto che la sua componente violenta. Ma non c'è dubbio che atti di questo tipo avrebbero inciso nella memoria dei testi e avrebbero avuto un certo peso nell'orientare i giudici, e quindi sarebbero stati valorizzati nelle conclusioni canoniche, o quanto meno ricordati nelle deposizioni. La loro assenza²⁴⁰ deve farci ritenere che – contrariamente a quanto visto tra Rolasco e Torcello – il conflitto abbia probabilmente conservato un basso profilo, senza rilevanti esplosioni di violenza.

Se questi sono i connotati fondamentali delle azioni di prelievo operate dai marchesi a *Sarmatia*, è possibile ora chiedersi perché i canonici abbiano scelto di sorvolare su questi fatti nel progettare le deposizioni. È senza dubbio delicato ragionare sul silenzio di una fonte, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un silenzio deliberato: i canonici che a marzo contestavano ai marchesi l'imposizione di prelievi e giuramenti, a luglio non chiedono nulla di tutto ciò ai propri testimoni. Si tratta probabilmente di una scelta di tattica giudiziaria: i canonici devono fronteggiare la minaccia costituita da atti di prelievo che, per quanto forzati, sono stati pubblici e non chiaramente contestati, né dai canonici né dai loro uomini. Sono precedenti pesanti, che i canonici non possono contrastare né negandoli, né affermando che sono avvenuti di nascosto o che sono stati pubblicamente contestati. L'unica via efficace può essere quella di affermare l'irrilevanza giuridica di prelievi di questo genere se avvenuti senza il consenso del prevosto di S. Evasio, ed è questa la linea che i canonici adottano con successo in questi stessi mesi nella lite con Ranieri Tasso²⁴¹. Ma è una linea che può eventualmente trovare spazio nelle deduzioni e conclusioni dei giurisperiti, non nelle deposizioni: qui il tema viene sostanzialmente ignorato, ed emerge solo quando un paio di testimoni scelgono autonomamente di narrare al giudice i prelievi a cui hanno assistito.

²³⁹ Oltre alle ricorrenze di analogo significato all'interno delle liti con i Torcello (v. sopra, n. 169), in questo stesso ambito territoriale possiamo ricordare le liti per le decime condotte da S. Evasio alla fine del secolo precedente, quando ad esempio un testimone ricorda che i chierici di Casale, di fronte alle resistenze di chi doveva pagare la decima, "dixerunt quod per vim caperent eam", per poi procedere a un'attenta misurazione delle granaglie dovute, comportamento che è difficile collocare in un quadro di prelievo violento e di rapina: *Casale*, I, p. 82, doc. 58. In un'area non lontana, cfr. anche *Documenti degli archivi tortonesi per Voghera* cit., p. 223, doc. 165 (1170).

²⁴⁰ Se l'azione marchionale di prelievo viene definita "illa violentia", questo avviene nelle domande e non nelle risposte (pp. 261 e 264). Gli stessi elementi di violenza contadina – quella reciprocità violenta tra signori e sudditi che abbiamo potuto vedere nel caso dei Crescenti – qui si ritrovano solo in un isolato e non del tutto chiaro accenno di un teste marchionale, Giacomo Giovanni, che ricorda una "rixam" avvenuta tra questi uomini e i canonici (p. 272)

²⁴¹ V. sopra, n. 186 sg.

In piena coerenza con le scelte dei canonici si muovono anche Pietro di Stevano e Oberto Barbero, che subiscono in prima persona prelievi forzosi da parte dei marchesi, ma non fanno cenno a quanto loro avvenuto²⁴²: non è pensabile che ai due testimoni semplicemente non sia venuto in mente che questi fatti avessero qualche rilievo per la causa; scelgono invece di tacere sui prelievi e di concentrarsi sui possessi della chiesa, adeguandosi alla linea adottata dai canonici nelle *intentiones*. Narrare i prelievi, pur affermandone l'illegittimità, comporterebbe l'ammissione di un precedente di peso, che porterebbe solo svantaggi ai canonici e ai loro dipendenti. In questo senso non è sorprendente il silenzio di Pietro di Stevano e Oberto Barbero, ma piuttosto è anomalo il comportamento di Pietro Astesano, vittima e narratore dei prelievi degli Occimiano (p. 261).

Le dichiarazioni sui prelievi marchionali devono quindi essere ritenute scelte individuali dei testimoni, e in quest'ottica dev'essere considerata un'interessante distinzione terminologica introdotta dai testi dei canonici: quando ricordano i prelievi operati dai canonici, elencano imposte di varia natura (fodro, banni, fitti, *pensiones*); quando invece si riferiscono ai prelievi marchionali, non danno loro alcun nome²⁴³. O meglio: ricordano i tentativi falliti di riscuotere il fodro sugli uomini dei canonici (pp. 262-264) o l'effettivo prelievo del fodro e del bagno su altri uomini (p. 266); ma quando i prelievi marchionali sugli uomini di S. Evasio sono effettivamente avvenuti, restano senza nome, sono indicati con la semplice affermazione che gli Occimiano "vi abstulerunt" buoi, vacche, asini (pp. 261 e 264). Questi prelievi non hanno nome e non hanno giustificazione: quando si chiede a Pietro Astesano "quare fecerunt illam violentiam", risponde semplicemente "quia voluerunt" (p. 291).

Nelle parole di questi testimoni, i prelievi canonicali sono facilmente riconducibili a categorie riconosciute e legittime (il fodro, i banni etc.); quelli operati dai marchesi sono fatti innegabili, ma la cui illegittimità è manifestata non tanto dalla loro violenza (peraltro limitata), ma soprattutto dall'impossibilità di inquadrarli e di motivarli secondo categorie e giustificazioni condivise.

7. Costruire il territorio: le liti per le decime

Tra il 1223 e il 1225 la canonica di S. Evasio conduce una serie di azioni giudiziarie e documentarie tese a consolidare il proprio controllo sulle decime nel territorio di Casale, in opposizione soprattutto a due laici, Ardengo Spaccagalletto e Oberto Cane. Si tratta di un sistema documentario molto più limitato rispetto a quanto abbiamo visto per le liti con gli Occimiano e soprattutto con i Torcello; ma è un insieme prezioso perché ci permette di cogliere una variante di rilievo nella contrapposizione tra signorie laiche e poteri delle chiese all'interno di un quadro cronologico e territoriale coerente rispetto alle altre liti.

La contrapposizione tra chiesa e laici cambia profondamente connotati soprattutto perché muta l'oggetto del conflitto, che non è più la giurisdizione signorile, ma il prelievo della decima: un prelievo di natura intrinsecamente ecclesiastica e che tende ad assumere un'articolata fisionomia territoriale, in misura superiore a quanto avviene per altri diritti di prelievo²⁴⁴. Se quindi le liti per le decime seguono modalità tipiche delle questioni di proprietà, qui il possesso è in modo molto evidente un fattore di costruzione della territorialità²⁴⁵. Le liti per le decime ci permettono quindi di interrogarci sulle culture politiche che entrano in gioco quando non è solo questione di uomini, ma anche e più in specifico di spazi; al contempo questi conflitti ci permettono di valutare se l'opposizione tra chiese e laici assuma un nuovo rilievo nel momento in cui l'oggetto del conflitto ha un chiaro connotato ecclesiastico.

²⁴² Le due testimonianze sono a pp. 261-263; i prelievi operati ai danni di Pietro di Stevano e Oberto Barbero sono ricordati da Pietro Astesano e Nicola Bonfiglio (pp. 261 e 264).

²⁴³ I testi dei marchesi tacciono invece sui prelievi di S. Evasio e su questo non vengono interrogati.

²⁴⁴ La precoce connotazione territoriale delle decime è sottolineata ad esempio in C.E. BOYD, *Tithes and Parishes in Medieval Italy*, New York 1952, p. 43; A. CASTAGNETTI, *Le decime e i laici*, in *La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a c. di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino 1986 (*Storia d'Italia*, Annali, 9), p. 511; per l'impatto di questa territorialità sulla formazione dei poteri signorili, cfr. CH. WICKHAM, *La montagna e la città. L'Appennino toscano nell'alto medioevo*, Torino 1997, p. 107.

²⁴⁵ CONSTABLE, *Monastic Tithes* cit., p. 126; GRENDI, *Lettere orbe* cit., p. 159.

È debole e pressoché inesistente l'interferenza esplicita tra queste liti e i conflitti giurisdizionali relativi a Rolasco, Sinaccio e *Sarmatia*: non ci sono richiami espliciti da un sistema documentario all'altro, cambiano i luoghi e le persone e non ritroviamo qui richiami alla distruzione di Casale del 1215 e al successivo breve periodo di abbandono. Appare però evidente come i diversi conflitti appartengano, se non a un unico nodo di tensioni, certo a un comune processo di ridefinizione degli assetti di potere dell'area casalese: le liti per le decime si pongono infatti, tra 1223 e 1225, nel pieno del periodo più intenso dei conflitti giurisdizionali, e rientrano appieno in quei sistemi conflittuali con cui i canonici intendono affermare, su piani diversi, un quadro locale che dovrebbe trovare il suo primo punto di riferimento in Casale e nella sua chiesa.

Il sistema documentario relativo alle decime è piuttosto povero, ma la sua varietà tipologica e contenutistica ci consente di cogliere l'articolazione delle tensioni e delle procedure adottate per risolvere i conflitti. Disponiamo di tre atti che ruotano specificamente attorno alla questione delle decime:

- un'analitica definizione dei limiti del territorio di decimazione di Casale, sulla base delle dichiarazioni di sette giuranti, del 29 ottobre 1223;
- una raccolta di testimonianze (tredici in tutto) relative alla lite per alcune decime tra i canonici di S. Evasio e Ardengo Spaccagalletto, dell'8 agosto 1224;
- e infine una sentenza relativa ai confini tra i territori di decimazione di Casale (spettante ai canonici) e Quinziano (spettante a Oberto Cane), del 4 novembre 1225.

A questi bisogna aggiungere una sentenza del 3 ottobre 1225, che obbliga Oberto Cane a rispettare il lascito paterno che gli imponeva di offrire un pasto annuo ai canonici: è un atto che quindi non si riferisce specificamente alle decime, ma che fa chiaramente parte dello stesso sistema di tensioni da cui deriva la sentenza del mese successivo²⁴⁶.

Gli atti mettono a confronto i canonici con interlocutori diversi e si riferiscono a luoghi diversi, sia pur nel raggio di pochi chilometri da Casale: la definizione del 1223 è relativa all'intero territorio di decimazione di Casale; per la lite con Spaccagalletto è difficile identificare con precisione i luoghi, ma si tratta in ogni caso di alcune località prediali all'interno del territorio di Casale, a nord e soprattutto a sud del Po; infine la sentenza tra i canonici e Oberto Cane si riferisce in specifico all'area a sud-ovest di Casale, verso il confine con il territorio di Torcello²⁴⁷. Ma la coerenza interna al sistema documentario è legata non solo all'unità tematica e al breve arco cronologico, ma anche alla costante presenza al fianco dei canonici di una serie di personaggi e famiglie che in questi atti compaiono come giuranti, testimoni, sottoscrittori e redattori²⁴⁸. Peraltro le liti sono concretamente condotte sempre dal prete Robaldo, che già abbiamo visto attivo nei conflitti con i Torcello e gli Occimiano, mentre il prete Oberto, che è al fianco di Robaldo nelle liti giurisdizionali, ricompare qui come testimone contro Spaccagalletto²⁴⁹.

Sul piano documentario, le tensioni relative alle decime emergono quindi a partire dall'atto dell'ottobre 1223 con cui i canonici ottengono una definizione dei limiti del territorio di decimazione di Casale. L'atto si presenta come il giuramento di sette persone – tutte presumibilmente legate ai canonici, e tutte presenti al loro fianco anche in altri atti di questa serie²⁵⁰ – che dichiarano di “discernere et dividere omnes decimas tocius poderii Casalis”,

²⁴⁶ I quattro documenti sono in *Casale*, I, p. 171 sg., doc. 111; pp. 223-228, doc. 116; p. 234, doc. 124; p. 236 sg., doc. 126.

²⁴⁷ Per le identificazioni dei toponimi, v. oltre n. 257 e 262.

²⁴⁸ Raimondo e Robaldo Pellucco, Asclerio e Raniero Grasso, Uberto Guirlando, Alessio Fornero, Enrico e Oberto de Garofalo, Carlo de Aquarolio, Archenbaldo Pagano, Alessio Saltario, il *dominus* Cendonio, Bongiovanni Fasolo di Vercelli.

²⁴⁹ Per i preti Robaldo e Oberto, cfr. sopra, n. 155; per gli altri personaggi citati alla n. precedente, v. i documenti citati sopra, n. 246.

²⁵⁰ *Casale*, I, p. 171 sg., doc. 111. I giuranti sono il prete Vercellino, Raimondo Pellucco, Asclerio Grasso, Uberto Guirlando, Alessio Fornero, Enrico de Garofalo e Carlo de Aquarolio; ognuno di loro ricompare (lui stesso o altri della famiglia) in altri atti della serie, tranne il prete Vercellino, che però testimonia a favore dei canonici nella lite contro i Torcello nel 1224 e 1239: *Casale*, I, p. 181, doc. 114 e p. 338, doc. 187. Anche Raimondo Pellucco è tra i testimoni dei canonici nel 1224: *Casale*, I, p. 176, doc. 114.

indicando i confini con una precisione toponomastica che tuttavia non ci permette di ricostruirne la conformazione, dato il continuo riferimento a microtoponimi relativi a singoli campi o a proprietari di terre, che non trovano riscontro nella toponomastica attuale. L'atto non contiene espliciti riferimenti né a liti in corso né ai laici con cui la canonica si accingeva a scontrarsi – tranne che per un cenno a un “campum Oberti Canis” indicato come confine –, ma la sua connessione con le liti è evidente: si tratta di un atto definitorio che non attribuisce queste decime alla canonica di S. Evasio, ma afferma con forza la pertinenza di questo territorio al borgo di Casale; ciò che i canonici cercano di attuare è una piena assimilazione tra Casale e la sua chiesa, ovvero introdurre l'idea che tutte le decime del territorio di Casale spettino alla chiesa di S. Evasio. Questo passaggio si coglie con chiarezza se si prende in esame il documento successivo, le testimonianze raccolte dalle due parti nella lite tra S. Evasio e Ardengo Spaccagalletto nell'agosto 1224. L'azione dei canonici si pone qui in diretta continuità con l'atto definitorio del 1223.

È una raccolta testimoniale non molto ampia, ma dalla struttura peculiare e interessante²⁵¹: di fronte al prevosto di S. Maria di Breme, giudice papale, vengono presentate dalle parti due serie contrapposte di testimoni, al cui interrogatorio procede presumibilmente lo stesso giudice. Il documento comprende le *intentiones* di S. Evasio, le deposizioni dei suoi nove testimoni (interrogati anche su alcune *questiones adversae partis* proposte da Spaccagalletto), le *intentiones* di Spaccagalletto e i suoi quattro testimoni (anche in questo caso interrogati anche sulla base di domande della controparte). Dal punto di vista procedurale, la peculiarità del documento consiste soprattutto nel fatto che le domande poste dai canonici ai testimoni di Spaccagalletto non sono fisse, ma cambiano in base all'identità dei suoi testimoni, che sono due dipendenti di Spaccagalletto e due *decimatores* del vescovo di Vercelli, in grado quindi di deporre su questioni profondamente diverse. In questo caso quindi la procedura non consiste nel consegnare al giudice una serie di domande prefissate da porre ai testi della controparte, come sembra invece il caso delle domande poste dai canonici ai testimoni di Alinerio di Torcello nel 1224 e degli Occimiano nel 1231; dobbiamo invece ritenere che le domande siano poste direttamente dal prete Robaldo, rappresentante dei canonici, oppure che i canonici siano a conoscenza della lista dei testimoni della controparte e che su questa base abbiano fornito al giudice liste differenziate di domande.

Vediamo più in dettaglio gli intenti fondamentali delle due parti, quali emergono dalla struttura dell'atto. Il prete Robaldo, rappresentante di S. Evasio, presenta le sue *intentiones*: intende dimostrare che la canonica ha un terzo delle decime di tutte le terre e vigne “in poderio et territorio Casalis Sancti Evasii”, e “in pluribus partibus” ha tutta la decima; sostiene inoltre che la “fama terre” conferma questo possesso; e infine che “omnes homines qui morantur in loco Casalis sunt de parrochia predictae ecclesie et de decimaria” (p. 223). Evidente quindi il tentativo di affermare un quadro di normale possesso della decima da parte della canonica nel territorio di Casale, rispetto al quale un'esenzione o un diritto di prelievo di Spaccagalletto costituirebbe una violazione indebita. Ma è anche importante sottolineare come le *intentiones* (e quindi le domande) non facciano alcun riferimento all'oggetto specifico della lite, ovvero agli obblighi e diritti di Spaccagalletto, che rimangono del tutto marginali anche nelle risposte dei testimoni di parte canonica, con deposizioni che seguono fedelmente la traccia definita dalle *intentiones*. A questa traccia si aggiunge la domanda della controparte: viene loro chiesto se Ardengo “debeat habere decimam suarum terrarum” o da altri del “poderii Casalis”.

Dopo le deposizioni dei nove testimoni presentati da S. Evasio, vengono registrate²⁵² le *intentiones* e le quattro deposizioni presentate da Ardengo Spaccagalletto. Di fatto le sue *intentiones* si limitano a un punto: vuole dimostrare che “tenuit et possedit predictam decimam per triginta annos et plus” (p. 226). Cambia quindi decisamente l'orizzonte: non più l'insieme dei diritti di decimazione a Casale, ma gli specifici diritti e possessi di Spaccagalletto, a cui non interessa

²⁵¹ *Casale*, I, pp. 223-228, doc. 116; nelle pagine seguenti i passi del documento verranno citati con l'indicazione, all'interno del testo, del numero di pagina.

²⁵² In un atto distinto ma stipulato lo stesso giorno e luogo, con gli stessi testi e giudice, e redatto sulla stessa pergamena.

ricostruire un quadro generale del territorio di Casale – ovviamente orientato a favore di S. Evasio – ma la specifica vicenda dei diritti contestati.

Questo è il connotato fondamentale della raccolta testimoniale: non si contrappongono tesi diverse sulle stesse specifiche questioni, ma – come peraltro si è in parte visto già nel caso dei marchesi di Occimiano a *Sarmatia* – le due parti conducono due discorsi diversi, da una parte il quadro complessivo delle decime a Casale, dall'altra la questione specifica delle decime di Ardengo.

La logica complessiva dell'azione giudiziaria impostata dalle parti, viene seguita con buona coerenza dai testimoni, all'interno di deposizioni brevi, che lasciano poco spazio a iniziative o prese di posizione personali, che esulino dalla strategia complessiva della parte. Alcune varianti sono però interessanti, e si possono leggere alla luce della fisionomia sociale dei diversi testimoni, che però possiamo ricostruire sulla base di pochi dati: il sistema documentario relativo alle decime è infatti piuttosto povero, e sono poche le interferenze con la documentazione delle altre liti. I testimoni di S. Evasio sono un gruppo sufficientemente eterogeneo: se tutti sono ovviamente in qualche modo legati alla canonica²⁵³, la qualità sociale, i ruoli politici e il coinvolgimento nel prelievo della decima sono diversi (pp. 223-226). Il prete Oberto era attivo in questi stessi anni nel gestire la signoria canonica nell'area di Rolasco²⁵⁴; Alessio Fornero dichiara di aver riscosso le decime per conto della canonica; Oberto Guirlando era stato villico del vescovo di Vercelli e incaricato da questi del prelievo delle decime; infine il giudice Gregorio negli anni successivi fu redattore di alcuni atti per i canonici²⁵⁵.

Le brevi deposizioni dei testimoni di parte canonica seguono con coerenza la linea dettata dalle *intentiones*, confermando tutte le tesi dei canonici, sia pur con qualche precisazione sulle decime che spettano per un terzo o interamente alla canonica, e solo in due casi segnalano delle eccezioni, ovvero aree del territorio casalese le cui decime non sono nelle mani della canonica²⁵⁶. In queste deposizioni brevi e coerenti, direi quasi 'blindate', trova poco spazio la vicenda specifica di Ardengo Spaccagalletto: alla domanda posta a tutti dalla controparte (se Ardengo debba avere la decima delle sue terre), le risposte oscillano tra "non", "nescit" e soprattutto "non credit". Al di fuori di queste risposte, Ardengo compare solo in due occasioni, per ricordare le sue pretese e soprattutto negarne la fondatezza: il prete Oberto, dopo aver descritto il quadro generale del prelievo della decima, aggiunge che Ardengo Spaccagalletto e "quidam alii qui habent ad faciendum in Gaçolio tenent decimam de ipsis terris, cum tamen dare debeant" (p. 224 sg.), dandoci la prima definizione dello specifico oggetto del contendere²⁵⁷; Giacomo Rosso, interrogato

²⁵³ V. sopra, n. 248.

²⁵⁴ V. sopra, n. 155.

²⁵⁵ *Casale*, I, p. 245, doc. 137 (1228); p. 257, doc. 148; p. 281, doc. 153; p. 301, doc. 158 (1231).

²⁵⁶ Robaldo Pelucco dichiara che S. Evasio ha un terzo di tutte le decime, "excepto contrata sancti Petri de Quinçano et terris que sunt supra Ripam Rubeam, ubi dicitur in Cantono" (p. 223); il prete Oberto – che in altre circostanze abbiamo visto attento alle esigenze giurisdizionali della canonica – riprende il riferimento alle decime "in Cantono Ripe Rubea, de quibus illi de curte accipiunt decimam, set credit quod ecclesia debet in eis habere terciam partem" (p. 225). Quinziano, cui fa riferimento Robaldo Pelucco, sarà poi al centro della tensione con Oberto Cane l'anno successivo: v. oltre, n. 262.

²⁵⁷ Il luogo di "Gaçolio" non è al momento identificabile: l'editore dell'atto lo identifica, nel regesto, come Gazzuolo, ma il toponimo non pare conservato nell'area casalese, se si esclude Guazzolo, frazione di Castelletto-Merli, sicuramente troppo lontana da Casale (quasi 20 Km a sudovest in linea d'aria) per essere considerata parte del territorio di decimazione casalese. L'insieme dei toponimi indicati nelle deposizioni è nel complesso di difficile identificazione: lo spazio appare strutturato nelle aree "citra" e "ultra Padum", da intendere come sinistra e destra del fiume, considerando che i testimoni depongono a Breme, ovvero appunto a sinistra (e "citra Padum" troviamo ad esempio Villanova); gli accenni alla Stura ("citra Padum") non devono essere quindi intesi come riferiti al torrente Stura, affluente di destra del Po (in cui sfocia all'altezza di Pontestura), ma a uno dei molti piccoli corsi d'acqua che scorrono nella piana a nord del Po, nell'area tra Lucedio, Trino e Morano (cfr. SETTIA, *Tracce di medioevo* cit., p. 65 sg.; F. PANERO, *Il monastero di S. Maria di Lucedio e le sue grange: la formazione e la gestione del patrimonio fondiario (1123-1310)*, in *L'Abbazia di Lucedio e l'ordine cistercense nell'Italia occidentale nei secoli XII e XIII* (Atti del terzo Congresso storico vercellese, Vercelli, 24-26 ottobre 1997), Vercelli 1999, p. 240; cfr. anche la località Due Sture poco a nord di Morano Po). In questo contesto, *Gaçolio* è posta alla destra del fiume (p. 227), sicuramente nelle immediate prossimità di Casale, poiché rientra nel suo territorio di decimazione, ma non sembra possibile precisare

se gli abitanti di Casale siano della parrocchia di S. Evasio per la decima, risponde “sic, specialiter ipse Ardengus” (p. 225).

La “consegna del silenzio” su Ardengo viene quindi rotta solo due volte, e se quella di Giacomo Rosso sembra una precisazione di scarsa incidenza, l'intervento del prete Oberto ha maggior peso, se si considera anche il suo diretto impegno nella gestione del potere canonico e la consapevolezza con cui testimonia in altre occasioni²⁵⁸, per cui è poco plausibile che la sua dichiarazione sia un'uscita estemporanea e fuori controllo. È forse più corretto ritenere che la canonica non disponga di testimoni del tutto adeguati a contrastare le pretese specifiche di Spaccagalletto sul suo terreno, e abbia quindi scelto di sfuggire il confronto diretto, muovendosi invece su un più confortevole terreno fatto di quadri generali, di diritti di decimazione sull'insieme del territorio casalese. Solo Oberto amplia la propria deposizione per richiamare e smentire le pretese di Ardengo; ma anche egli, in fondo, non fornisce particolari elementi per comprendere la specifica tensione e gli specifici diritti della chiesa su queste terre.

Assai diverso il quadro che emerge dalle deposizioni presentate da Ardengo Spaccagalletto, non solo per la sua attenzione agli specifici diritti relativi alle sue terre, ma anche per il gruppo un po' anomalo di testimoni: i primi due (Guglielmo Caitano e Oberto de Donna Melia) sono suoi dipendenti, o comunque persone che gli pagano regolarmente la decima; gli altri due (Gerardo Cavaliere di Villanova e Rotofredo) sono invece funzionari del vescovo di Vercelli, incaricati di prelevare le decime. È quindi chiaro che il discorso condotto da Spaccagalletto attraverso le deposizioni non solo è profondamente diverso da quello dei canonici, ma si organizza attorno a due ottiche distinte.

I primi due testimoni seguono una semplice e coerente linea di richiamo a una consuetudine personale o familiare. Guglielmo Caitano dichiara di avere una vigna, ricevuta in dote dalla moglie, di aver sempre pagato la decima ad Ardengo e che nessun altro gliel'ha mai chiesta; interrogato “ex qua causa tribuit ei decimam”, risponde che “illa femina, a qua habuit predictam vineam, dabat ipsi Ardengo et illis de domo sua, et nescit aliam causam” (p. 226 sg.). Analoga la deposizione di Oberto de Donna Melia: anch'egli ha una vigna per cui ha sempre pagato la decima ad Ardengo, e interrogato sulla ragione, risponde che “nescit aliam causam, nisi quod sibi petiit et dicebat quod debebat habere, unde quia nolebat secum placitare sibi dat decimam” (p. 227).

Sono nel complesso due deposizioni brevi e con alcuni elementi di debolezza²⁵⁹, ma mostrano molto chiaramente un basso livello di tensione relativa alla decima: si paga la decima a Spaccagalletto perché la propria moglie ha sempre fatto così, perché nessun altro l'ha chiesta o per non dover litigare. Sono motivazioni deboli, che rimandano a un quadro in cui la resistenza al prelievo sembra assente. Si potrebbe dire che il problema non sembra essere “perché hai pagato?”, ma “perché non avrei dovuto pagare?”. È un dato che peraltro non si può in alcun modo generalizzare: basti ricordare come altre liti in decenni e in aree non lontane mettano in luce non solo l'asprezza del conflitto tra i diversi poteri che si contendono le decime, ma anche l'attenzione con cui la società locale legge le spartizioni di questi diritti di prelievo²⁶⁰. Sembra però corretto

ulteriormente la sua collocazione. In modo del tutto ipotetico, si può ricordare la località Cazzola, posta pochi chilometri a sud-est di Casale, posizione che non contrasterebbe con le indicazioni documentarie.

²⁵⁸ V. sopra, n. 116 sg. e 155.

²⁵⁹ Le due deposizioni non sono sempre del tutto coerenti con le esigenze di Spaccagalletto, poiché entrambi i testi, quando viene loro chiesto se egli ha posseduto per trent'anni e più la decima “de qua lis est”, rispondono di non saperne nulla; inoltre Guglielmo Caitano riconosce l'appartenenza di Spaccagalletto alla parrocchia di Casale “sicut sunt alii vicini sui”, e la sua appartenenza “de iurisdicione et districtu loci Casalis”, in linea quindi con le tesi dei canonici.

²⁶⁰ *Le carte dell'Archivio capitolare di Tortona*, a c. di F. GABOTTO, A. COLOMBO, V. LEGE', C. PATRUCCO, Pinerolo 1907 (BSSS, XXIX e XXX), I, pp. 135-139, doc. 113, deposizioni del 1190, per cui v. brevemente PROVERO, *Comunità contadine e prelievo signorile* cit., p. 567. *Cartario della abazia di Riffredo fino all'anno 1300*, a c. di S. PIVANO, Pinerolo 1902 (BSSS, XIII), pp. 131-136, doc. 134, una raccolta di testimonianze del 1253, all'interno di una lunga lite per cui v. PROVERO, *Monasteri, chiese e poteri* cit., pp. 421-429. In un contesto diverso, Monique Bourin ha potuto sottolineare come le decime, pur meno pesanti di altre forme di prelievo, abbiano suscitato maggiori resistenze, connesse a forme di anticlericalismo, alla regolarità del prelievo e alla sua incidenza su prodotti non toccati dal prelievo signorile: BOURIN-DERRUAU, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc* cit., p. 270 sg.

ritenere che a Casale negli anni precedenti, in assenza di conflitti aperti per questo prelievo, la decima non attirasse particolari tensioni e attenzioni della società locale.

Su un piano sensibilmente diverso ci portano le altre due testimonianze presentate da Spaccagalletto, ovvero le deposizioni dei due *decimatores* del vescovo di Vercelli. Se l'oggetto delle dichiarazioni resta la situazione specifica di Spaccagalletto, il punto di vista non è più quello di chi doveva versare la decima, ma di chi invece era incaricato del prelievo. Il primo, Gerardo Cavaliere di Villanova, appare attivo soprattutto a nord del Po: può quindi dichiarare che in quest'area Ardengo non pagava la decima né gli veniva richiesta, mentre per l'area a sud – ovvero quella oggetto della contesa – dichiara di non sapere (p. 227). Più specifico – e più utile per Spaccagalletto – l'ultimo testimone, Rotofredo, che ha agito come “decimator et collector decime” per S. Eusebio di Vercelli e anche per lo stesso preposito di Casale, e dichiara di non aver mai sentito o visto che Ardengo o “alii qui habent ad faciendum in Gaçolio, darent decimam de terris de Gaçolio a Cornu de Cerro infra”; dichiara inoltre di non aver mai ricevuto ordine, né dalla chiesa di Vercelli né da quella di Casale, di richiedere loro la decima per queste terre. Infine ci fornisce la chiave forse fondamentale della difesa di Ardengo, poiché dichiara che egli tiene questa decima “gentiliter” dalla chiesa di Vercelli: ci troviamo quindi di fronte a una concessione in feudo, risalente secondo il teste ad almeno trent'anni prima (p. 227 sg.), ma la documentazione conservata non ci permette di sapere quale uso sia stato fatto in seguito di questo dato, e con quali risultati²⁶¹.

Il secondo conflitto relativo alle decime è quello contro Oberto Cane, nell'autunno del 1225, privo di raccolte di testimonianze che ci consentano di approfondire la questione dell'incidenza sulla cultura politica locale, ma che ci presenta una nuova articolazione di queste liti e più in generale dell'opposizione tra chiese e potenti laici. Oberto Cane – che possiamo probabilmente connettere a una famiglia potente a *Sarmatia* ed è forse antenato del condottiero trecentesco Facino Cane²⁶² – entra in conflitto con i canonici per le decime in due aree nel territorio di Casale²⁶³. La lite si chiude con una sentenza arbitrale del podestà di Casale, che sulla base delle dichiarazioni di sei giuranti – presumibilmente tre per parte²⁶⁴ – prende due decisioni fondate su principi ben diversi:

²⁶¹ Nel complesso scarse le risposte alle domande poste dai canonici ai testimoni della controparte. Come accennato, dal punto di vista procedurale è interessante constatare che le domande della controparte si adeguano all'identità dei testimoni: a Guglielmo Caitano si chiede se Spaccagalletto appartenesse alla parrocchia di Casale e dipendesse da Casale dal punto di vista giurisdizionale (ed è interessante come i canonici tendano qui a intrecciare piano ecclesiastico e piano giurisdizionale); agli ultimi due testimoni il prete Robaldo fa invece chiedere quali siano i diritti di S. Evasio sulle decime, che risulterebbero spettare alla chiesa per un terzo a nord del Po, mentre per le aree a sud entrambi dichiarano di non sapere (p. 227 sg.). Con queste domande i canonici tentano quindi di riprendere il discorso costruito con i propri testimoni, affermare il proprio complessivo diritto di prelievo sull'intero territorio casalese.

²⁶² N. VALERI, *La vita di Facino Cane*, Torino 1940, pp. 15-17, pur con alcuni dubbi sulla specifica genealogia, rintraccia la famiglia di Facino a partire dai primi anni del Trecento, quando i Cane sono in posizione politica di primo piano a Casale e hanno diritti signorili a Borgo San Martino, ovvero il villaggio che a fine Duecento aveva sostituito *Sarmatia* (SETTIA, *Tracce di medioevo* cit., p. 180): Oberto Cane nel 1224-25 appare radicato nel territorio di Casale (dove controlla alcune decime), mentre diritti signorili a *Sarmatia* sono in mano a Guido Cane (v. sopra, testo corrispondente alla n. 226). La continuità dinastica appare nel complesso plausibile.

²⁶³ Le due aree sono Quinziano, a sud-ovest di Casale, ai confini con il territorio di Torcello, nei pressi dell'area ora nota come il Ronzone; e *Cantirasco*, che non sembra identificabile: *Casale*, I, p. 236 sg., doc. 126; le indicazioni toponomastiche, tratte dalla sentenza, possono essere lette alla luce delle osservazioni di RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., pp. 114 e 117, e A.A. SETTIA, *Sviluppo e struttura di un borgo medievale: Casale Monferrato*, in *Gli statuti di Casale Monferrato* cit., pp. 40 e 47. Tra il borgo di Casale e l'area del Ronzone, si definiscono due aree: Montarone, che rappresenta la parte sudoccidentale dell'insediamento casalese, e Quinziano, che confina con il territorio di Torcello. Anche RIPANTI, *Dominio fondiario* cit., p. 118 in nota, colloca *Cantirasco* tra le località non identificate.

²⁶⁴ Per quanto riguarda l'identità dei giuranti, non possiamo dire nulla di certo. È però interessante ricordare che in tutti questi documenti relativi alle decime la canonica di Casale sia affiancata da un gruppo ristretto di persone, che si ritrovano costantemente di atto in atto (v. sopra, n. 248); eppure dei sei giuranti della sentenza del 1225, solo il primo e il terzo ci sono noti: Carlo de Aquarolio, che aveva partecipato come giurante alla definizione del territorio di decimazione nel 1223; e Carlevario, forse da identificare con il Giacomo Carnelevario che sarà testimone per S. Evasio contro i Torcello nel 1239 (*Casale*, I, p. 339, doc. 187). Appare quindi lecito ritenere che alcuni degli altri giuranti fossero legati a Oberto Cane, e che quindi – coerentemente con le prassi adottate in questi casi – i sei siano costituiti unendo sostenitori delle due parti.

nell'area di Quinziano definisce confini lineari che separano la decimazione di Montarone, più prossima a Casale, da quella di Quinziano, più a ovest, attribuendo probabilmente la prima ai canonici e la seconda a Oberto Cane²⁶⁵; a *Cantirasco* invece il criterio territoriale non sembra applicabile, per cui si riconoscono a Oberto Cane i due terzi delle decime sulle terre di due famiglie, mentre il rimanente terzo e le decime di tutte le altre terre andranno a S. Evasio.

Questa sentenza può però essere compresa solo cogliendo il suo legame – implicito ma indubbio – con un'altra sentenza, di un mese prima, con cui lo stesso podestà di Casale aveva condannato Oberto a rispettare un lascito paterno, che lo obbligava a offrire a tutti i canonici “cum scholaribus” un pasto annuo, in occasione dell'anniversario della morte del padre, a cui Oberto dovrà sempre essere presente “cum uno socio”²⁶⁶. È chiaro che la lite ha superato i dati specifici relativi alle decime, e ha rappresentato un momento di più ampia rottura dei rapporti tra Oberto e S. Evasio: la risoluzione del conflitto passa quindi prioritariamente attraverso una ricostituzione di questi rapporti sul piano cerimoniale, una riapertura dei canali di comunicazione politica che consentirà, nel giro di qualche settimana, la definizione di un compromesso accettabile sulle decime.

Il piccolo gruppo di atti relativi alle decime può essere letto prima di tutto in un'ottica territoriale. I canonici cercano di rivendicare una propria omogenea competenza sulle decime dell'area che fa capo a Casale e di consolidare questo quadro territoriale tramite un'assimilazione tra il distretto che giurisdizionalmente fa capo al borgo di Casale e il distretto che deve far capo alla parrocchia di S. Evasio. L'azione giudiziaria dei canonici è segnata da questa continua assimilazione tra Casale e la sua chiesa, a partire dall'atto iniziale, la determinazione delle decime pertinenti “ad poderium Casalis”. Questo tema è centrale anche nelle deposizioni relative alla lite con Ardengo Spaccagalletto, in cui i canonici puntano prima di tutto ad affermare la propria competenza sulle decime di tutto il territorio casalese, e secondariamente vogliono dimostrare che Ardengo è “de parrochia ecclesie sancti Evasii”, ed è “de iurisdictione et districtu loci Casali”, con un accostamento per noi di grande importanza. Infine la sentenza tra S. Evasio e Oberto Cane si concentra sulla definizione di confini lineari che delimitano lo spazio pertinente a Casale e alla sua chiesa; e anche nel caso di *Cantirasco*, dove non è possibile tracciare confini di questo tipo, l'atto non si limita ad affermare i diritti di S. Evasio su alcune terre, ma le definisce “de decimatione Casalis”.

Questo territorio non è un “sacred ban”²⁶⁷, poiché gli elementi sacrali e rituali sembrano avere un'incidenza pressoché nulla nella sua definizione e tutela. Un connotato religioso è sicuramente presente nella sentenza con cui i canonici ottengono da Oberto Cane il rispetto del lascito testamentario paterno che prevedeva l'offerta annua di un pasto rituale; ma gli atti relativi alle decime non pongono invece in rilievo la natura ecclesiastica del prelievo: né le *intentiones*, né le deposizioni, né infine la sentenza esprimono una logica per cui le decime per loro stessa natura spetterebbero alla chiesa.

La via scelta dai canonici non sembra quindi essere quella di affermare la propria irriducibile diversità in quanto potere consacrato, ma piuttosto di usare la propria peculiarità per partecipare a un più generale consolidamento dei quadri territoriali locali. Ci troviamo infatti di fronte a un ulteriore esempio della continua capacità di influenza e imitazione tra i quadri distrettuali di matrice ecclesiastica e giurisdizionale²⁶⁸, e in specifico al processo di formazione dei distretti parrocchiali come territori coesi e mutuamente esclusivi, di cui possiamo leggere bene

²⁶⁵ L'atto non esplicita l'attribuzione dei due settori alle due parti, ma questo sembra derivare sia dall'insieme della causa, sia dalla logica complessiva dell'azione canonica, tendente a consolidare la propria azione nel territorio circostante Casale. Anche nelle testimonianze del 1224 relative alla lite con Ardengo Spaccagalletto, un testimone di parte canonica aveva ricordato come dai diritti di decima dei canonici andasse esclusa “contrata sancti petri de Quinzano” (*Casale*, I, p. 223, doc. 116), ovvero l'area che con la sentenza del 1225 sembrerebbe riconosciuta a Oberto Cane.

²⁶⁶ *Casale*, I, p. 234, doc. 124.

²⁶⁷ B.H. ROSENWEIN, *Negotiating Space. Power, Restraint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe*, Manchester 1999, pp. 156-183.

²⁶⁸ G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo* (Atti della L settimana di studio del CISAM, Spoleto 4-8 aprile 2002), Spoleto 2003, p. 500 sg.

l'interferenza con i più generali processi di territorializzazione o "encellulement"²⁶⁹, e che si pone in diretto parallelismo cronologico con la spinta dei Torcello e degli Occimiano tendente a valorizzare i castelli per consolidare quadri distrettuali signorili.

²⁶⁹ R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa. Economia e società dal X al XII secolo*, Bologna 1987, in particolare pp. 263-282, per le funzioni delle parrocchie nel più ampio quadro dell'encellulement. V. ora anche A. GUERREAU, *Il significato dei luoghi nell'Occidente medievale: scrittura e dinamica di uno "spazio" specifico*, in *Arti e storia nel medioevo*, I, *Tempi Spazi Istituzioni*, a cura di E. CASTELNUOVO, G. SERGI, Torino 2002, p. 233 sg.

8. Conclusioni

L'insieme delle liti condotte dai canonici di Casale, e soprattutto delle testimonianze raccolte, delinea un quadro assai articolato della contrapposizione tra chiesa e signori laici, un'opposizione che non ruota attorno a schemi precostituiti ma si modella sulle situazioni concrete e si articola anche sulla base dei testimoni effettivamente disponibili per le parti in lite. Questo è forse un primo dato metodologico importante: le liste dei testimoni e le prove messe in gioco dalle parti non sono variabili indipendenti, ma sono in diretta connessione. In altri termini, si scelgono i testimoni in base alle tesi che si vogliono sostenere, ma al contempo si definiscono le proprie posizioni in base ai testimoni di cui si dispone.

Questo appare tanto più evidente nei casi – come le liti tra i canonici e i Torcello – in cui le due parti fruiscono di livelli molto diversi di radicamento locale. Si connotano in modi sostanzialmente diversi sia le pratiche di potere sia le argomentazioni che le due parti articolano e sviluppano sulla base delle deposizioni: da un lato signori laici intensamente attivi nelle comunità locali, che fanno pesare a proprio favore le pratiche di controllo, prelievo e protezione; dall'altro i canonici, che giocano soprattutto sulle durature concessioni di terra e sui versamenti effettuati a Casale. L'apparente situazione di superiorità dei Torcello (che probabilmente, almeno in una prima fase, ha portato a una sentenza a loro favore) deve però essere corretta da alcune osservazioni. Prima di tutto dobbiamo constatare che villaggi tra loro molto vicini (come Rolasco e Torcello) costituiscono sistemi sociali separati, con dinamiche non del tutto assimilabili: il controllo dei Torcello sul villaggio e sul castello omonimi ha certo un impatto pesante su Rolasco, ma non comporta un controllo pieno della popolazione locale. Al contempo è importante notare come le famiglie che sono concretamente oggetto della contesa si schierino costantemente con i canonici, che rappresentano un potere meno invadente e pervasivo, incapace di operare un controllo pieno sulle produzioni contadine. Il forte radicamento locale dei signori laici e la loro capacità di operare sul territorio comportano quindi sicuramente una maggior capacità di mobilitare la società locale a proprio sostegno, ma anche una maggiore ostilità o resistenza delle famiglie che si trovano all'incrocio delle due dominazioni, una posizione che le sottopone a maggiori tensioni, ma sicuramente offre loro alcune opportunità di azione politica (e il caso dei Crescenti in questo senso appare emblematico).

I più chiari elementi discriminanti tra i diversi poteri non sembrano quindi tanto rimandare all'opposizione tra chiese e aristocrazia laica, quanto piuttosto alla varietà di rapporti istituiti con la società, ai diversi livelli di radicamento e di coinvolgimento nelle dinamiche locali, alla capacità di protezione (armata ma non solo). Si tratta quindi di un'opposizione che muta continuamente connotati, ed è diversa da luogo a luogo: basti pensare a come la signoria canonica – pur con alcuni elementi costanti – muti in modo rilevante tra Rolasco, Sinaccio e *Sarmatia*. Tuttavia due temi appaiono ricorrenti nelle diverse serie testimoniali: da un lato l'interferenza tra appartenenza e sottomissione, e dall'altro la questione dei precedenti e della consuetudine.

La linea prevalente dei canonici è quella di affermare una sottomissione che prescinderebbe dall'appartenenza comunitaria: non ha importanza dove vive il singolo e con quali vicini è a contatto, poiché la concessione della terra in affitto comporta una sottomissione personale complessiva al potere canonico; è un ragionamento che assume una connotazione diversa nel caso di *Sarmatia* dove – di fronte all'impossibilità di rivendicare la propria giurisdizione su uomini che ottengono terra da signori diversi – entra in gioco una terra speciale, il sedime su cui questi uomini abitano e che dovrebbe qualificarli in modo certo come dipendenti dei canonici.

Per i signori laici l'orientamento dominante è quello verso una – tardiva – costruzione di signorie territoriali attorno ai castelli di Torcello e di Occimiano, un processo in cui quindi si fondono appartenenza comunitaria e sottomissione ai signori: i servizi collettivi al castello di Torcello sono l'espressione più evidente dei vincoli che tutti gli uomini di questi villaggi condividono. La più piena assimilazione tra dipendenza e appartenenza – e anche la massima ambiguità tra i due concetti – si attua nelle deposizioni presentate dagli Occimiano, la cui principale base per rivendicare la sottomissione delle persone contese è un giuramento la cui natura è sfuggente: giuramento di sottomissione o di appartenenza comunitaria? comunità dei vicini o comunità dei sudditi degli Occimiano?

I canonici subiscono questo consolidamento dei quadri territoriali attorno ai castelli, ma al contempo partecipano allo stesso processo, muovendosi su un ambito e su fondamenti diversi, tramite la rivendicazione delle decime nel territorio di Casale. Non sarebbe corretto assimilare le signorie territoriali dei Torcello e degli Occimiano all'operazione compiuta dai canonici a Casale, ma indubbiamente – integrando possessi e definizione di distretti parrocchiali, consuetudini di prelievo delle decime e giurisdizione del podestà di Casale – i canonici affiancano i signori laici in una spinta verso una più netta definizione dei quadri territoriali, che restano in ogni caso segnati da alta mobilità e forte permeabilità.

In questa irrisolta ambiguità tra dipendenza signorile e appartenenza comunitaria, il dato che con più costanza ricorre nelle deposizioni è la questione della consuetudine e dei precedenti: la forza legittimante della consuetudine assume un peso tanto maggiore in contesti come questo, in cui l'intreccio di giurisdizioni lascia spazio a pretese contrapposte. E il dato più rilevante è probabilmente l'attenzione che tutte le parti in causa pongono nel costruire una consuetudine legittimante e impedirne la costruzione alla controparte: si coglie nel modo più evidente come il ricorso alla consuetudine non costituisca una tendenza alla stabilità o all'immobilismo, ma un'azione sociale plastica e conflittuale, negli sforzi contrapposti di creare e impedire precedenti legittimanti, nel rivendicare i prelievi compiuti in pubblico o la loro contestazione, altrettanto pubblica.

Su questo ambito è particolarmente evidente la consapevolezza con cui si muovono molti testimoni, in grado di leggere la potenzialità simbolica e legittimante degli atti di potere a cui hanno assistito e di offrirne interpretazioni coerenti con le esigenze della lite: l'esempio più chiaro sono i beni sottratti dai Torcello ai dipendenti dei canonici, che sembrano rapine nelle domande dei canonici ma diventano legittime requisizioni nelle risposte di alcuni testi signorili. Ma si tratta solo della manifestazione più vistosa della consapevolezza con cui molti testimoni appaiono in grado di gestire gli interrogatori: è chiaro che qui ci troviamo di fronte a una stratificazione, non possiamo in nessun modo pensare a una diffusa e comune consapevolezza politica di tutti i testimoni, così come sarebbe errato cercare un'unica e monolitica "cultura politica contadina". È però importante notare come il confronto giudiziario attuato attraverso la raccolta di deposizioni non sia solo un confronto tra le parti o tra i giurisperiti: i testimoni non sono strumenti passivi nelle mani di chi li ha portati a deporre, ma in diversi casi sono soggetti politici attivi, che intervengono in favore del proprio signore ma anche – almeno in parte – seguendo propri specifici obiettivi. Basti per questo pensare ai Crescenti, solidali con i canonici ma attenti soprattutto a salvaguardare la propria posizione locale; oppure ai testimoni di Rolasco che depongono in favore dei Torcello ma evitano attentamente di riconoscere una loro piena giurisdizione sul villaggio.

Queste azioni politiche condotte attraverso la parola sono l'espressione di una cultura politica dei sudditi che non è radicalmente opposta a quella dei signori: è una cultura fondata sulle pratiche, che è attenta alle consuetudini ma ignora o trascura la documentazione scritta, che dà grande rilievo alle dinamiche locali e poca importanza ai più generali quadri del potere. Pratiche, oralità, consuetudine, prospettiva locale: questi sembrano i caratteri fondamentali di una cultura politica che a grandi linee sudditi e signori condividono, e che si oppone a un modello basato sullo scritto, sulle leggi e su una legittimazione che scende dall'alto.